

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLII - N. 31

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 3 agosto 2005

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2005, n. 0224/Pres.

Legge regionale 1/2005, articolo 6, comma 92 - Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi artigianato e industria di Udine da destinare a favore delle imprese con sede nei Comuni compresi nel Distretto industriale della sedia. Approvazione.

pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.

Legge regionale 4/2005, articolo 22 - Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI). Approvazione.

pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2005, n. 0226/Pres.

Legge regionale 29/1993, articoli 3 e 4, comma 1 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 29/1993 «Disciplina dell'aucupio». Approvazione.

pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2005, n. 0227/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 12 bis e articolo 12 ter - Regolamento per la disciplina delle zone cinofile. Approvazione modifiche.

pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2005, n. 0228/Pres.

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 19/1971, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia di cui al D.P.G.R. 04003/Pres./1972 - Approvazione modifica.

pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

Legge regionale 1/2005, articolo 4, commi 95, 96 e 97 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97 - Approvazione.

pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2005, n. 0233/Pres.

Atto modificativo all'Accordo di programma stipulato il 5 giugno 2003 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 - Approvazione.

pag. 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2005, n. 0234/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis - Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli».

pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2005, n. 0235/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis - Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana».

pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2005, n. 0236/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis - Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2005, n. 0237/Pres.

Nomina Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2005, n. 0238/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 25 - Sostituzione del Segretario della Commissione regionale d'appello di secondo grado.

pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2005, n. 0239/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 23 - Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane. Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti.

pag. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2005, n. 0240/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 23 - Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie. Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti.

pag. 68

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 20 giugno 2005, n. 1453/LAVFOR.

Progetti ammessi all'Azione 2 dell'Iniziativa comunitaria EQUAL - Fase II.

pag. 69

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 22 giugno 2005, n. ALP. 2-1390-D/ESP/4885. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Resiutta, per la realizzazione lavori di completamento e sistemazione sedi stradali del Capoluogo e frazioni: sistemazione strada detta «La Strete», in località Povici di Sotto.

pag. 73

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 28 giugno 2005, n. ALP. 2-1440-D/ESP/4883. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Resiutta, per la realizzazione lavori di costruzione strada interna alla frazione di Povici di Sopra.

pag. 75

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 30 giugno 2005, n. ALP. 2-1465-D/ESP.4822. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Porcia, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di Via Gabelli all'incrocio con Viale Grigoletti.

pag. 80

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 30 giugno 2005, n. ALP. 2-1466-D/ESP/4797. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare anche parzialmente, da parte del Comune di Porcia, per i lavori di urbanizzazione della rete viaria.

pag. 81

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 7 giugno 2005, n. ALP. 6.1.1301/UMGPR/V. (Estratto).

Permesso di ricerca geotermica denominato «Galizio Marta» - Comune di Latisana (Udine).

pag. 83

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 12 luglio 2005, n. ALP. 11/1582/VIA/208.

Legge regionale 43/1990 - Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto di riassetto idraulico con ricalibratura del guado S. Maria del torrente Meduna mediante l'asporto del materiale litoide in esubero nei Comuni di San Giorgio della Richinvelda e Vivaro in Provincia di Pordenone. Proponente: Calcestruzzi Piave S.r.l. - San Vito al Tagliamento (Pordenone). Provvedimento di individuazione delle autorità interessate.

pag. 84

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 20 luglio 2005, n. ALP. 11/1642/VIA/212.

Legge regionale 43/1990 - Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza. Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Tarvisio (Udine). Proponente: Skiarea Miara srl (Bolzano). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessati.

pag. 85

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2005, n. 1556.

Legge regionale 7/2000, articolo 26 - Riordino di organi collegiali presso l'Amministrazione regionale.

pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2005, n. 1617. (Estratto).

Comune di Resia: conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 51 del 30 settembre 2004 e n. 57 del 26 novembre 2004, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

pag. 94

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2005, n. 1621.

Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica.

pag. 95

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2005, n. 1650.

Articolo 2545 sexiesdecies C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Sanità Cooperativa Seconda - Società coop. sociale per azioni a r.l.» con sede in Tricesimo.

pag. 98

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2005, n. 1660. (Estratto).

Comune di Tarcento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 32 del 14 giugno 2005, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2005, n. 1662.

Decreto legislativo 36/2003 - Società EXE S.p.A. - Modifica punto 4 della D.G.R. 1848/2004 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udine) località Merlanis.

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1711.

Legge regionale 10/1980, articolo 9 - Assegni di studio a favore di studenti universitari iscritti presso Università all'estero anno accademico 2005-2006 - Approvazione bando.

pag. 101

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1715.

Legge 53/2000, articolo 6, comma 4 - Progetti di formazione a favore di lavoratori occupati. Approvazione avviso pubblico.

pag. 107

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1716.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Anno 2004 misure varie: assegnazione fondi alle Province.

pag. 119

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1717.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse C, misura C.3 - Azione «Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari» - Anno accademico 2005-2006.

pag. 121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1718.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di un piano di attività per l'incentivazione della partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennale in ambito tecnico-scientifico. Asse E, misura E.1.

pag. 127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1719.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso relativo alla ricostituzione del catalogo regionale della formazione permanente. Asse C - misura C.4.

pag. 141

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Buttrio. Approvazione variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 157

Comune di Sagrado. Approvazione variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 157

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
E PROTEZIONE SOCIALE

Testo coordinato del «Regolamento per le anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende sanitarie regionali per progetti di investimento (articolo 4, comma 30, legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4)», come modificato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

pag. 157

Servizio assistenza sanitaria

Delibera del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» 7 luglio 2005, n. 381 di riapertura dei termini per la presentazione delle domande per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2005.

pag. 159

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Gemona del Friuli (Udine):

Avviso di asta pubblica esperita per la cessione di uno scuolabus di proprietà comunale e l'acquisto di uno scuolabus nuovo.

pag. 163

Comune di Sauris (Udine):

Avviso d'asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà comunale «Terminal Lateis» pubblico esercizio e attività commerciale, sito in Sauris Frazione Lateis.

pag. 163

Comune di Sedegliano (Udine):

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la fornitura di pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie. Anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

pag. 164

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia:

Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio interno di bar/caffetteria e annessa bufetteria.

pag. 164

Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia:

Decreto del Segretario generale 11 luglio 2005, n. 3 - Dichiarazione dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave. (Estratto).

pag. 165

Comune di Campofornido (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 44 (Norme di attuazione - zone B) al Piano regolatore generale comunale.

pag. 166

Comune di Castions di Strada (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Textudo».

pag. 166

Comune di Duino Aurisina (Trieste):

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata in C.C. di Malchina, F.M. 5 - p.c. 993/80 - Lotto edificabile di completamento ricadente nelle addizioni urbane Bb - Pipan Alessandro.

pag. 167

Comune di Gorizia:

Avviso di adozione e deposito della variante n. 13 al P.R.G.C. (completamento dell'impianto plurirriguo nel bacino n. 6. Approvazione progetto preliminare).

pag. 168

Comune di Majano (Udine):

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Commerciale Snaidero A) - costituente variante al P.R.G.C.».

pag. 168

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Commerciale Snaidero B) - costituente variante al P.R.G.C.».

pag. 169

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Variante generale al piano di recupero comparto n. 1».

pag. 170

Comune di San Quirino (Pordenone):

Adozione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 170

Comune di Tarcento (Udine):

Avviso di adozione e deposito della variante n. 4 al Piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa (P.I.P.) di Collalto.

pag. 171

Comune di Tolmezzo (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. della zona O (mista residenziale e produttiva) posta lungo via Val di Gorto. (Ambiti C e D).

pag. 171

Comunità montana della Carnia - Tolmezzo:

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

pag. 172

Graduatoria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 23 della legge regionale 33/2002 relativamente all'anno 2003.

pag. 175

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

pag. 181

Direzione provinciale lavori pubblici di Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 194

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia e traumatologia.

pag. 195

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore socio sanitario cat. Bs).

pag. 195

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - E.R.Di.S.U. - Trieste:

Bando per borse di studio - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza: 9 settembre 2005.

pag. 197

Bando per contributi integrativi per la mobilità internazionale - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 9 settembre 2005.

pag. 211

Bando per il posto alloggio - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 9 settembre 2005.

pag. 211

Bando per il contributo alloggio da euro 1.200,00 - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 9 settembre 2005.

pag. 216

Bando di concorso per contributi alloggio da euro 600,00 - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 7 novembre 2005.

pag. 219

Accesso al servizio di ristorazione - Anno accademico 2005-2006 - Presentazione della domanda tutto l'anno.

pag. 222

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2005, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 - (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 25/2004)

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Consulta regionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e promuovere la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate alle problematiche della sicurezza stradale, è istituita la Consulta regionale della sicurezza stradale, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è organo consultivo dell'Amministrazione regionale. Essa elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, a supporto del confronto e della concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale e formula alla Giunta regionale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione regionale.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Essa dura in carica tre anni e ha sede presso la direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

4. La Consulta è composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, che la presiede;
- b) il Direttore centrale della direzione competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con funzioni di vicepresidente;
- c) il Direttore centrale della direzione competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;

- d) il Direttore centrale della direzione competente in materia di istruzione, cultura e sport o suo delegato;
- e) il Responsabile della struttura competente dell'ANAS compartimento del Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
- f) due Assessori ai trasporti delle Province, designati dall'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia;
- g) un Assessore comunale competente in materia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Friuli Venezia Giulia (ANCI);
- h) un rappresentante delle Polizie municipali dei Comuni regionali designato dall'Assemblea delle Autonomie locali;
- i) un rappresentante dell'Automobile Club Italia - Friuli Venezia Giulia (ACI);
- j) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
- k) un rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

5. Le designazioni di cui al comma 4 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

6. Alle sedute della Consulta possono essere invitati, con voto consultivo, funzionari dell'Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici, esperti del settore e le rappresentanze interessate alla sicurezza stradale. Possono essere, altresì, invitati, con voto consultivo, rappresentanti del Comando Regione Carabinieri, del Compartimento polizia stradale del Friuli Venezia Giulia e della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

7. Le rappresentanze di cui al comma 6 possono chiedere di essere sentite dalla Consulta, qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

8. Il Presidente convoca la Consulta di norma ogni sei mesi, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

9. Le sedute della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, nominato dal Direttore centrale.».

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 25/2004, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 2

(Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 25/2004)

1. Alla legge regionale 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 è abrogata;
- b) le lettere c) ed e) del comma 3 dell'articolo 2 sono abrogate.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25/2004, i fondi in conto competenza derivata 2004, allocati sull'unità previsionale di base

5.4.350.2.2990 «Iniziative e interventi per la sicurezza e l'educazione stradale», con riferimento al capitolo 3926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, sono utilizzati quale contribuzione regionale al progetto unitario delle amministrazioni provinciali relativo alla realizzazione del catasto delle strade già assentito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali). Il finanziamento è concesso su apposita istanza della Provincia capofila da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo determina le modalità e i tempi di erogazione e rendicontazione del relativo finanziamento.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.350.2.2990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 3926 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a valere sulle risorse trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie del 20 gennaio 2005, n. 7/REF., pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 del 25 marzo 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 12 del 23 marzo 2005.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1 agosto 2005

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 è il seguente:

Art. 5

(Osservatorio sulla sicurezza stradale)

1. La Regione, al fine di attuare gli obiettivi indicati nell'articolo 1, istituisce presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, con delibera della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla sicurezza stradale. Per la funzionalità dell'Osservatorio l'Amministrazione regionale si avvale di personale regionale, nonché di personale proveniente dall'Agenzia regionale della sanità, dalle Università regionali, dalle Province e dai Comuni, attraverso specifiche forme di collaborazione istituzionale tra enti.

2. L'Osservatorio sulla sicurezza stradale in particolare:

- a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati, anche sanitari, relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale, consentendo l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati;
- b) redige la Relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, da inviare alla Consulta regionale, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente;
- c) elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del Piano regionale della sicurezza stradale;
- d) fornisce supporto alla Consulta regionale della sicurezza stradale.

Note all'articolo 2

- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge regionale 25/2004, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione dei sinistri per incidenti stradali, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e ai correlati programmi di attuazione, promuove e incentiva ogni iniziativa di carattere scientifico, tecnico, tecnologico, normativo, educativo e culturale, che risponda ai criteri previsti dal Piano nazionale e che dia attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.

2. L'azione regionale è in particolare orientata a:

- a) pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza stradale regionale, attraverso la predisposizione del Piano di cui all'articolo 2;
- b) organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause;
- c) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale;
- d) *ABROGATA*.

Art. 2

(Piano regionale della sicurezza stradale)

1. Il Piano regionale della sicurezza stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
- b) favorire e sviluppare l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada;
- c) programmare e realizzare interventi infrastrutturali sulla rete stradale regionale;
- d) garantire la messa in sicurezza delle zone urbane di massimo rischio;
- e) programmare e realizzare interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

3. Il Piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:

- a) misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Regione, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto regionali e delle imprese regionali;
- b) costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;
- c) *ABROGATA*;
- d) rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda la natura e la tempestività del primo e del pronto soccorso;
- e) *ABROGATA*;

f) miglioramento della organizzazione del traffico, della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale, l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

4. Il Piano regionale della sicurezza stradale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in collaborazione con la Direzione centrale salute e protezione sociale e con il supporto tecnico dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 4 e previo parere della Commissione consiliare competente. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

Note all'articolo 3

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 25/2004 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 57, della legge regionale 4/2001, è il seguente:

Art. 17

(Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio)

1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

2. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 29 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

3. Le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti, si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2.

5. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.

6. Le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti.

7. Le quote del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), qualora non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione, avuto riguardo, in particolare, al disposto di cui all'articolo 23, comma 3.

7 bis. Le quote del fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) bis), non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione.

8. Le quote non utilizzate degli stanziamenti comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono trasferite per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.

9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con contrazione di mutuo sono trasferiti all'esercizio successivo, ai sensi del comma 2, qualora sia stato stipulato il contratto preliminare di mutuo.

10. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito.

11. Le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

12. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

- Il decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 7/REF. del 20 gennaio 2005, (Legge regionale 7/1999, articolo 17, commi 2, 5 e 8 - Trasferimento delle somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2004 relativamente a fondi regionali) è pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 del 25 marzo 2005 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 23 marzo 2005.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 121

- d’iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale e assegnato alla IV Commissione permanente in data 7 marzo 2005;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 12 maggio 2005 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione della Commissione del consigliere Baiutti;
- esaminato e approvato all’unanimità, con modifiche dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 14 luglio 2005;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5510-05 del 20 luglio 2005.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2005, n. 0224/Pres.

Legge regionale 1/2005, articolo 6, comma 92 - Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario per l’integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi artigianato e industria di Udine da destinare a favore delle imprese con sede nei Comuni compresi nel Distretto industriale della sedia. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2005, n. 1, denominata «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)»;

VISTO in particolare l’articolo 6, commi 92 e 93 della legge regionale 1/2005, che testualmente recitano:

«92. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 300.000 euro a integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi artigianato e industria di Udine da destinare a favore delle imprese artigiane e industriali che hanno sede nei comuni compresi nel distretto industriale della sedia istituito con deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2000, n. 456, e che svolgono l’attività economica in tale deliberazione indicata.

93. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.360.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8701 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.»;

ATTESO che si è inteso porre le condizioni per semplificare l’azione amministrativa, anche alla luce del principio di buona amministrazione, mediante l’individuazione di un indicatore per il riparto del finanziamento, corrispondente ai fidi garantiti, da ciascun beneficiario, in essere al 31 dicembre 2004, destinati alle imprese che hanno sede nel Distretto della sedia;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale, all’articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con Regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

ATTESO che l’Amministrazione regionale, attraverso l’attività di vigilanza prevista dalla normativa vigente sui Confidi, provvede ad un costante controllo della gestione contabile-finanziaria di tali entità;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1503;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi Artigianato e Industria di Udine da destinare a favore delle imprese con sede nei Comuni compresi nel Distretto industriale della sedia di cui all'articolo 6 comma 92 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2005

ILLY

«Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi Artigianato e Industria di Udine da destinare a favore delle imprese con sede nei comuni compresi nel Distretto industriale della sedia» di cui all'articolo 6, comma 92 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le modalità di concessione del finanziamento straordinario per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi garanzia fidi Artigianato e Industria di Udine da destinare a favore delle imprese con sede nei Comuni compresi nel Distretto industriale della sedia, previsto dall'articolo 6, commi 92 e 93 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del finanziamento straordinario di cui al presente Regolamento, di seguito denominati Confidi, sono:

- a) Confidi tra le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione di Udine - Società cooperativa per azioni - Confidi industria Udine;
- b) Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Udine - Società cooperativa - Confidi.

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I Confidi presentano la domanda di finanziamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i fidi garantiti in essere al 31 dicembre 2004 destinati alle imprese che hanno sede nel Distretto della sedia, istituito con deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2000, n. 456.

Articolo 4

(Criteri di riparto del finanziamento)

1. Il finanziamento straordinario è ripartito tra i Confidi secondo i seguenti criteri:

- a) 40% dello stanziamento in parti uguali;
- b) 60% dello stanziamento in proporzione all'ammontare dei fidi garantiti in essere al 31 dicembre 2004, destinati alle imprese che hanno sede nel Distretto della sedia, istituito con deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2000, n. 456.

Articolo 5

(Erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento straordinario ad integrazione del fondo rischi viene erogato in via anticipata nella misura del 100% del finanziamento concesso.

Articolo 6

(Destinatari finali del finanziamento)

1. I destinatari finali del finanziamento sono le imprese industriali ed artigiane appartenenti alla categoria economica «Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni» (classificazione ISTAT 36.111), che hanno sede nei Comuni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 3 marzo 2000, n. 456:

- a) Aiello del Friuli;
- b) Buttrio;
- c) Chiopris-Viscone;
- d) Corno di Rosazzo;
- e) Manzano;
- f) Moimacco;
- g) Pavia di Udine;
- h) Premariacco;
- i) San Giovanni al Natisone;
- l) San Vito al Torre;
- m) Trivignano.

Articolo 7

(Modalità di rendicontazione)

1. I Confidi presentano il bilancio consuntivo comprovante l'utilizzo del finanziamento con periodicità annuale entro il 30 giugno di ciascun anno fino al completo utilizzo del finanziamento straordinario liquidato.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2005, n. 0225/Pres.

Legge regionale 4/2005, articolo 22 - Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, denominata «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2005, n. 4 denominata «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999 e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004»;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 4/2005, con il quale si inserisce dopo l'articolo 12 della legge regionale 27/1999, l'articolo 12 bis concernente «Norme di funzionamento transitorio delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTO in particolare l'inserito articolo 12 bis della legge regionale 27/1999, che testualmente recita:

«1. In via transitoria, con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle ASDI contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.

2. Con Regolamento regionale si determinano le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento.»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», la quale, all'articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con Regolamento, qualora non siano già previsti per legge;

CONSIDERATO che la previsione regolamentare che qui si approva, e l'applicazione delle norme sulla vigilanza consentono la verifica dell'utilizzo dei fondi concessi esclusivamente per i fini ivi previsti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1502;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 luglio 2005

ILLY

Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), disciplina le modalità di concessione dei contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento sono le ASDI, disciplinate dall'articolo 3 della legge regionale 27/1999, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 4/2005.

Articolo 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2, del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ai singoli beneficiari non può superare i 100.000 euro in tre anni.

Articolo 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le ASDI presentano la domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale.

2. La domanda viene corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa degli interventi concernenti le spese di investimento di primo impianto e le spese di funzionamento;
- b) preventivo analitico di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti nel triennio precedente la presentazione della domanda.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

1. Ai fini della concessione del contributo, sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di investimento di primo impianto;
- b) spese per il personale;

c) spese di funzionamento e spese per la certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 41 della legge regionale 4/2005.

2. Per spese di investimento di primo impianto si considerano quelle finalizzate:

- a) all'acquisto di attrezzature anche informatiche;
- b) all'acquisto di mobili, arredi, impianti vari;
- c) alla progettazione del logo dell'ASDI, pubblicizzazione e lancio del marchio;
- d) alla promozione dell'attività dell'ASDI;
- e) alla realizzazione di pagine web di presentazione dell'ASDI e dei suoi servizi;
- f) all'acquisizione di consulenze strettamente connesse all'avvio dell'attività.

Articolo 6

(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi in proporzione alla spesa preventivata ritenuta ammissibile in percentuale eguale tra tutti i richiedenti.

2. I contributi sono concessi nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. I contributi concessi ai sensi del presente Regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Articolo 7

(Erogazione dei contributi)

1. La competente Direzione comunica al beneficiario la concessione del contributo, richiedendo ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi allo stesso soggetto beneficiario nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

2. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura non superiore al 70%, secondo le modalità previste dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

3. La liquidazione finale del contributo e l'erogazione del saldo del medesimo avvengono a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 8

(Modalità di rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, e dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dalla legge regionale 4/2005, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata oggetto del contributo entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo.

Articolo 9

(Vincolo di destinazione)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione dei beni mobili per due anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2005, n. 0226/Pres.

Legge regionale 29/1993, articoli 3 e 4, comma 1 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 29/1993 «Disciplina dell'aucupio». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, la quale stabilisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici applicabili all'attività venatoria;

VISTO l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva che consente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo;

VISTA la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio) che disciplina l'attività di cattura, detenzione e cessione senza fini di lucro di uccelli appartenenti alle specie indicate all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) da utilizzare come richiami vivi per l'esercizio venatorio da appostamenti e la cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico;

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29/1993 che rinviano al Regolamento di esecuzione della medesima legge la disciplina dei seguenti aspetti:

- a) svolgimento dei corsi e dell'esame per conseguire l'idoneità all'esercizio dell'attività di cattura degli uccelli;
- b) mezzi di cattura consentiti e modalità di gestione degli impianti che devono nel loro complesso assicurare il carattere selettivo dell'attività di cattura;
- c) criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
- d) controlli sull'attività di cattura;
- e) modalità per la cessione degli esemplari catturati ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamenti;

VISTO il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 29/1993» approvato con D.P.Reg. 20 novembre 2001, n. 0440/Pres., oggetto di impugnativa avanti al Tribunale amministrativo regionale con l'esito di ripetute sospensioni dell'attività di cattura in esame;

RILEVATO che si rendono necessarie delle modifiche formali e sostanziali al Regolamento di che trattasi, finalizzate alla soluzione degli aspetti problematici emersi in fase di applicazione, tali da richiedere la sostituzione del predetto testo normativo con un nuovo Regolamento;

RITENUTO di predisporre il testo del nuovo Regolamento di esecuzione previsto dalla legge regionale 29/1993 avendo particolare riguardo:

- agli indirizzi sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE contenuti nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» pubblicata dalla Commissione europea nell'agosto 2004;

- alle circolari dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica e in particolare alla «Traccia per la stesura del Regolamento regionale per il funzionamento degli impianti di cattura di uccelli ai fini di richiamo», di cui alla circolare 2359/T-A62 del 15 aprile 1998;
- alle consultazioni con gli organi tecnico-scientifici di riferimento (Istituto nazionale per la fauna selvatica) e con i rappresentanti di organismi incaricati della vigilanza nonché con i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale e venatorie e del mondo dei tenditori;

VISTO il testo del Regolamento e degli allegati al medesimo predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali, e montagna;

VISTO il parere favorevole, con osservazioni, del Comitato faunistico-venatorio regionale espresso nella seduta dell’8 febbraio 2005;

RITENUTO di accogliere le osservazioni formulate dal Comitato faunistico-venatorio regionale compatibilmente con gli indirizzi forniti dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica;

VISTO il parere favorevole, con proposte di modificazioni, espresso dall’Assemblea delle Autonomie locali nella seduta del 27 maggio 2005;

RITENUTE non accoglibili sotto il profilo tecnico le modificazioni proposte dall’Assemblea delle Autonomie locali;

VISTO il parere favorevole dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica espresso con nota prot. n. 3954/T-A63 del 7 giugno 2005;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1528;

DECRETA

1. È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2005

ILLY

Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 «Disciplina dell’aucupio».

Art. 1

(Finalità)

1. In esecuzione dell’articolo 3, comma 3, e dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), il presente Regolamento disciplina l’attività di cattura di uccelli per la cessione ai fini di richiamo nell’esercizio venatorio da appostamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «attività di aucupio»: l'attività di cattura di uccelli per la cessione ai fini di richiamo nell'esercizio venatorio da appostamento;
- b) «attivazione dell'impianto»: la disposizione delle reti in maniera idonea alla cattura;
- c) «cessionario»: il cacciatore cui sono ceduti i richiami vivi per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento;
- d) «disattivazione dell'impianto»: la disposizione delle reti in maniera inidonea alla cattura mediante la raccolta delle reti in matasse o la rimozione delle stesse dall'impianto;
- e) «personale incaricato della gestione dell'impianto»: i titolari del provvedimento di concessione e loro sostituti;
- f) «stagione di aucupio»: il calendario dell'attività di cattura per specie adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/1993;
- g) «INFS»: l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
- h) «Regione»: la Direzione centrale competente in materia di gestione faunistica e venatoria.

Art. 3

(Idoneità all'esercizio dell'attività di aucupio)

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di aucupio è rilasciata dall'INFS in seguito a superamento di un esame le cui modalità di svolgimento sono stabilite dall'INFS medesimo.

2. I corsi di preparazione all'esame di idoneità, la cui frequenza è obbligatoria, sono organizzati dalle Province e hanno ad oggetto le seguenti materie:

- a) elementi di normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di cattura degli uccelli;
- b) elementi di biologia e di ecologia delle principali specie di avifauna;
- c) tecnica e pratica della cattura degli uccelli, della loro manipolazione, dell'apposizione del contrassegno e della loro corretta detenzione;
- d) norme generali emanate dall'INFS per l'attivazione e la gestione degli impianti di cattura.

3. I candidati che intendono sostenere l'esame di idoneità devono superare il test di preselezione predisposto dalla Provincia al termine di ciascun corso di preparazione all'esame. Il test è strutturato in trenta domande a risposta multipla sulle materie oggetto del corso, di cui almeno dieci relative alla normativa regionale. Il test è superato dal candidato che consegue il risultato di almeno 21/30.

4. Ciascuna Provincia può organizzare congiuntamente con le altre Province il corso di preparazione di cui al comma 2 e il test di preselezione di cui al comma 3.

Art. 4

(Mezzi di cattura consentiti)

1. L'attività di aucupio è consentita esclusivamente in impianti fissi di cattura che impiegano reti orizzontali o verticali costituite da più fili ritorti.

2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di un'unica rete o di due reti parallele e complementari; possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici nei quali lo scatto di azionamento sia prodotto per effetto di molle o elastici.

3. Negli impianti a reti orizzontali il telaio di sostegno di ciascuna rete ha una lunghezza non superiore a metri 20 e un'altezza non superiore a metri 4 dal terreno.

4. La cattura delle specie allodola, pavoncella e colombaccio si svolge esclusivamente in impianti a reti orizzontali.

5. Gli impianti destinati esclusivamente alla cattura delle specie pavoncella e colombaccio hanno reti con maglia di dimensioni non inferiori a millimetri 50 di lato; le dimensioni della maglia non possono essere inferiori a millimetri 32 di lato qualora l'impianto sia destinato anche o esclusivamente alla cattura di turdidi e a millimetri 20 qualora sia destinato anche o esclusivamente alla cattura di allodole.

6. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mistnet, disposte in modo continuo, aventi lunghezza complessiva non superiore a metri 90.

7. Negli impianti a reti verticali sono utilizzate reti con maglia non inferiore a millimetri 32 di lato.

Art. 5

(Personale incaricato della gestione degli impianti)

1. La concessione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29/1993 può essere rilasciata congiuntamente a più richiedenti per uno stesso impianto di cattura. I nominativi di eventuali sostituti sono menzionati nel provvedimento di concessione e nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 7.

2. La Provincia, nell'individuare il personale incaricato della gestione degli impianti, accoglie le istanze presentate da soggetti a carico dei quali non siano stati avviati o conclusi procedimenti sanzionatori in materia di uccellazione o protezione della fauna.

3. Presso ciascun impianto di cattura opera esclusivamente il personale incaricato della gestione dell'impianto stesso. È ammessa la presenza di altri soggetti, in numero massimo di due, in qualità di osservatori, il cui nominativo è indicato nel provvedimento di concessione e nel protocollo d'intesa.

4. Agli osservatori è in ogni caso vietato lo svolgimento delle attività connesse con il maneggio delle reti, la manipolazione dei richiami e degli uccelli catturati, l'inanellamento e la compilazione dei registri.

Art. 6

(Avviamento e cessazione dell'attività degli impianti)

1. La Provincia individua annualmente gli impianti di cattura da avviare, nella considerazione del parere dell'INFS di cui all'articolo 10, comma 5, e nel rispetto del decreto del Presidente della Regione che stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/1993, il numero di esemplari catturabili. Per ogni impianto di cattura è determinato un numero di esemplari annualmente catturabili non inferiore a cinquanta per ciascuna specie e non inferiore a trecento nel totale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia redige una graduatoria di efficienza degli impianti. La graduatoria è redatta adottando, quale criterio principale, l'indice medio di catture giornaliere e, quali criteri secondari, il numero totale di soggetti catturati e la percentuale di catture rispetto al numero di esemplari annualmente catturabili come sopra determinato. L'indice medio di catture giornaliere per impianto è calcolato dividendo il numero totale degli esemplari catturati per il numero delle giornate di attivazione dell'impianto. I criteri sono riferiti all'ultima stagione di aucupio utile.

3. La Provincia decide annualmente di avviare gli impianti per i quali è stato determinato un indice medio non inferiore a quattro, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2, fatte salve motivate deroghe, previo parere favorevole dell'INFS.

4. La Provincia provvede all'avviamento degli impianti consegnando al personale incaricato della gestione dell'impianto il seguente materiale:

- a) reti per la cattura;
- b) contrassegni inamovibili per la marcatura degli uccelli, di cui all'articolo 9, comma 4;
- c) contenitori per i richiami vivi da catturare;

- d) registro di gestione dell'impianto, di seguito denominato «registro», conforme al modello di cui all'allegato A, timbrato e vidimato in ogni sua pagina;
- e) copia del protocollo d'intesa;
- f) tabelle di cui all'articolo 13, comma 2;
- g) richiami acustici, qualora necessari.

5. La Provincia, qualora sul proprio territorio non sia avviata l'attività di aucupio per una determinata specie, al fine di fornire i richiami vivi ai cacciatori ivi residenti, può stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione.

6. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine dell'attività di aucupio, determinato dal calendario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/1993, ovvero dal raggiungimento del numero di esemplari catturabili determinato per l'impianto di cattura, il personale incaricato della gestione dello stesso restituisce alla Provincia il seguente materiale ricevuto in consegna ai sensi del comma 4:

- a) reti per la cattura;
- b) contrassegni inamovibili per la marcatura degli uccelli non utilizzati e quelli rimossi dagli esemplari deceduti;
- c) contenitori per i richiami catturati non utilizzati;
- d) registro;
- e) tabelle di cui all'articolo 13, comma 2;
- f) richiami acustici.

7. Nei casi in cui la prosecuzione dell'attività di cattura risulti incompatibile con le esigenze della corretta gestione degli impianti o della distribuzione dei richiami, la Provincia può disporre la sospensione o l'anticipata cessazione dell'attività di uno o più impianti di cattura, dando comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Art. 7

(Protocollo d'intesa per l'attivazione dell'impianto di cattura)

1. L'avviamento di ciascun impianto è subordinato alla stipula di un protocollo d'intesa tra l'INFS e la Provincia, conformemente allo schema predisposto dall'INFS.

2. Il protocollo d'intesa può disciplinare ulteriori aspetti applicativi non previsti dal presente Regolamento.

3. L'attività di aucupio deve svolgersi nel rispetto del presente Regolamento e del protocollo d'intesa, a pena di decadenza della concessione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29/1993 nei casi di gravi inadempienze del concessionario quali, in particolare, l'impiego di mezzi di cattura non consentiti, la mancata liberazione di esemplari non catturabili per specie o per numero, la mancata restituzione alla Provincia del materiale consegnato, il mancato inanellamento degli uccelli catturati, la mancata registrazione degli uccelli catturati, la mancata consegna ai centri di distribuzione degli uccelli catturati, il maltrattamento o la soppressione volontaria degli uccelli detenuti o catturati presso gli impianti.

Art. 8

(Richiami utilizzabili presso gli impianti)

1. Il personale incaricato della gestione dell'impianto può utilizzare un numero massimo complessivo di quaranta richiami vivi provenienti da cattura o da allevamento, purché legittimamente detenuti e dotati di contrassegno inamovibile; può inoltre servirsi dei richiami acustici consegnati dalla Provincia.

2. Presso l'impianto sono utilizzati esclusivamente richiami appartenenti alle specie che possono essere ivi catturate. I richiami di ciascuna specie possono essere utilizzati sino al raggiungimento del numero massimo di catture determinato dalla Provincia per tale specie.

3. I dati relativi a ciascun richiamo utilizzato nell'impianto sono riportati sul registro.

Art. 9

(Svolgimento dell'attività di aucupio)

1. Gli impianti a reti orizzontali possono essere attivi dal sorgere del sole sino al tramonto. Gli impianti a reti verticali possono essere attivi da quindici minuti prima del sorgere del sole sino al tramonto. Gli orari del sorgere del sole e del tramonto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere). Ai fini di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39 (Tutela dell'avifauna), l'attività effettuata in orari diversi si considera svolta in orario notturno.

2. Prima di attivare l'impianto di cattura, il personale incaricato della gestione annota sul registro la data in corso e l'ora di attivazione.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, gli uccelli catturati e appartenenti alle specie utilizzabili a fini di richiamo sono estratti dalla rete con la massima cura, contrassegnati immediatamente presso la rete e trasportati, entro appositi contenitori aventi le caratteristiche indicate dall'INFS, nei locali designati alle operazioni di registrazione.

4. I contrassegni sono costituiti da fascette non riutilizzabili, costruite in materiale plastico resistente e stabilizzato ai raggi ultravioletti, aventi gli spigoli smussati e linguetta di chiusura in metallo, serrate in modo inamovibile secondo le indicazioni fornite dall'INFS. Sulle fascette sono riportati in modo indelebile la sigla della Provincia, il numero progressivo e l'anno di cattura.

5. Dopo la registrazione, che si svolge immediatamente al termine di ogni ispezione delle reti, gli uccelli contrassegnati sono ingabbiati e stabulati in condizioni igienico-sanitarie idonee e in penombra.

6. Durante il periodo di attività dell'impianto le reti sono ispezionate almeno una volta ogni ora. In caso di condizioni climatiche sfavorevoli e di catture consistenti la frequenza delle ispezioni deve essere aumentata.

7. L'impianto è temporaneamente disattivato qualora la quantità di catture simultanee non consenta di svolgere le operazioni con la necessaria rapidità o qualora le condizioni climatiche siano tali da mettere a repentaglio l'incolumità dei soggetti catturati o da compromettere la selettività dell'impianto di cattura; l'attività di cattura può riprendere al termine di tutte le operazioni di cui ai commi 3 e 5 o al ristabilirsi di condizioni atmosferiche adeguate, secondo le indicazioni fornite dall'INFS.

8. I contenitori da utilizzare per il trasporto, l'utilizzo e la cessione dei richiami vivi sono muniti di adeguati recipienti per l'acqua ed il cibo e hanno le seguenti caratteristiche:

- a) per le specie merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena: gabbie di centimetri 25 x 30 x 25 di altezza, nelle quali non può essere contenuto più di un esemplare;
- b) per la specie allodola: gabbie di centimetri 20 x 15 x 20 di altezza con parte superiore in tessuto, nelle quali non può essere contenuto più di un esemplare;
- c) per le specie pavoncella e colombaccio: ceste o cassette di altezza non inferiore a centimetri 40, di dimensioni rapportate al numero dei capi contenuti e con parte superiore in tessuto;
- d) le gabbie sono costruite in legno o plastica con elementi aventi sezione tonda e diametro non inferiore a millimetri 4 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche e sono dotate di posatoio orizzontale in legno o plastica, con sezione tonda con diametro non inferiore a millimetri 8.

9. Il numero e le specie degli esemplari accidentalmente morti durante l'attività di aucupio sono annotati immediatamente sul registro. Tali esemplari sono consegnati alla Provincia entro le successive settantadue ore.

10. Al termine dell'attività giornaliera e prima di lasciare l'impianto, gli spazi del registro non compilati relativi alla stessa giornata sono barrati ed è annotata l'ora di disattivazione dell'impianto.

11. Le catture accidentali di esemplari appartenenti a specie non catturabili, o di cui sia stato già raggiunto il numero determinato dalla Provincia, nonché degli esemplari già muniti di contrassegno, sono annotate sul

registro. Gli esemplari devono essere immediatamente liberati presso la rete. I dati relativi a esemplari già inanellati sono inoltre trascritti sul modulo di cui all'allegato B, da inviarsi all'INFS entro quarantotto ore.

Art. 10

(Criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili)

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il cacciatore interessato a ottenere i richiami vivi inoltra apposita richiesta alla Provincia di residenza, in conformità al modulo di cui all'allegato C. Nella richiesta è specificato se la stessa è finalizzata alla sostituzione di richiami morti.

2. La Provincia verifica se le richieste possono essere accolte, tenuto conto di quanto disposto dal presente Regolamento e dei limiti numerici, riferiti agli esemplari detenibili, previsti dalla normativa vigente.

3. Il richiedente, qualora a seguito della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2, non ritiri tutti gli esemplari disponibili, può presentare una nuova richiesta decorsi due anni dalla precedente.

4. Entro il 15 giugno di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione i dati relativi alle richieste accolte ai sensi del comma 2 e ogni dato ritenuto necessario dall'INFS. La trasmissione di detti dati entro tale termine è condizione essenziale per l'avviamento dell'attività di aucupio in ciascuna provincia nella stagione successiva.

5. La Regione inoltra tali dati all'INFS che, per la successiva stagione di aucupio, individua il numero massimo di richiami vivi catturabili, distinto per specie e per provincia, ed esprime un parere sul numero di impianti di cattura avviabili.

Art. 11

(Controlli sull'attività di aucupio)

1. La Provincia, anteriormente all'avvio degli impianti, trasmette ai propri organi di vigilanza venatoria e al Corpo forestale regionale ovvero al Corpo forestale dello Stato, secondo le rispettive competenze, copia dei protocolli d'intesa e comunica agli stessi l'ubicazione e la data di avviamento degli impianti.

2. La Provincia comunica immediatamente la data di cessazione dell'attività degli impianti agli organi di vigilanza di cui al comma 1 e all'INFS.

3. A pena di decadenza della concessione di cui all'articolo 3 della legge regionale 29/1993, deve essere consentito, ai fini del controllo da parte degli organi di vigilanza venatoria e del personale incaricato dall'INFS, l'accesso:

- a) all'impianto, anche non attivo;
- b) ai locali in cui sono detenuti gli uccelli catturati, i richiami e i registri; il registro e il protocollo d'intesa devono essere esibiti a ogni controllo;
- c) ai locali in cui sono detenuti gli uccelli presso il centro di distribuzione di cui all'articolo 12, comma 3; i documenti relativi alla cessione degli uccelli devono essere esibiti a ogni controllo.

4. La Provincia redige annualmente una relazione sull'attività di aucupio e sulle cessioni effettuate, in conformità allo schema di cui all'allegato D, da inviarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'INFS e alla Regione.

5. Le annotazioni sui registri degli impianti di cattura e dei centri di distribuzione nonché sulle note di cessione devono essere leggibili e scritte con inchiostro indelebile. Non possono effettuarsi cancellature e correzioni che non consentano la lettura della scrittura originale.

Art. 12

(Modalità di cessione degli uccelli)

1. I richiami vivi catturati nel territorio di ciascuna provincia sono ceduti ai cacciatori ivi residenti e, previa stipulazione di apposita convenzione, alle altre Province della Regione.

2. La Provincia organizza la distribuzione dei richiami vivi secondo una graduatoria redatta nel rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste accolte ai sensi dell'articolo 10, comma 2. A tal fine comunica ai richiedenti la disponibilità dei richiami, da ritirarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale periodo i richiami sono ceduti al cacciatore che segue in graduatoria e la Provincia tiene conto della diminuita necessità di richiami, anche ai fini di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Le cessioni sono effettuate, comunque, entro quindici giorni dalla chiusura dell'attività di cattura, esclusivamente dagli agenti di vigilanza venatoria della Provincia presso gli appositi centri di distribuzione, gestiti da personale espressamente incaricato dalla Provincia stessa.

4. Il cacciatore richiedente, per poter ricevere richiami vivi di cattura, esibisce al momento della cessione i documenti previsti per l'esercizio venatorio.

5. Il personale dipendente dalla Provincia ovvero quello incaricato della gestione degli impianti conferisce giornalmente ai centri di distribuzione gli uccelli catturati nell'impianto di cattura. Il personale incaricato della gestione degli impianti esibisce contestualmente altresì il registro al fine di consentire le verifiche sugli uccelli stessi.

6. Il personale incaricato della gestione del centro di distribuzione tiene aggiornato l'apposito registro di carico e scarico dei richiami e dei relativi contenitori, rilascia ricevuta dei richiami e contenitori avuti in consegna e comunica giornalmente alla Provincia il numero di richiami disponibili, secondo le indicazioni fornite dalla Provincia medesima.

7. Per ogni cessione è redatta apposita nota in duplice copia, datata, progressivamente numerata e sottoscritta in modo leggibile dall'agente di vigilanza e dal cessionario. Una copia della nota di cessione è conservata dal cessionario e una è trasmessa alla Provincia dagli agenti di vigilanza.

8. È fatto divieto al cessionario di cedere a terzi, anche temporaneamente, i richiami.

9. Entro quarantotto ore dal decesso di un esemplare utilizzato a fini di richiamo, il cessionario ne dà comunicazione scritta alla Provincia di residenza.

10. La sostituzione di un richiamo proveniente da cattura è subordinata alla consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire, munito di regolare contrassegno al tarso. È consentita la sostituzione di un numero massimo di due richiami per specie e per anno.

11. Eventuali mancati ritiri da parte dei richiedenti entro il termine di cui al comma 3 comportano l'immediata liberazione dei richiami. La liberazione, previa rimozione del contrassegno, è effettuata dagli agenti di vigilanza venatoria della Provincia, che redigono apposito verbale.

12. È fatto obbligo al cessionario di dare preventiva comunicazione alla Provincia di residenza, qualora la stabulazione dei richiami vivi sia effettuata in luogo diverso da quello di residenza del cessionario o qualora i richiami stessi siano detenuti presso una terza persona. È comunque fatto divieto di ogni forma di utilizzo dei richiami da parte di persona diversa dal cessionario.

13. In caso di decesso del cessionario o di perdita del titolo alla detenzione di richiami vivi, questi ultimi sono restituiti alla Provincia di residenza del cessionario, che può cederli ai cacciatori aventi titolo.

Art. 13

(Divieto di caccia)

1. L'esercizio venatorio non è consentito dall'avviamento fino alla cessazione dell'attività di ciascun impianto di cattura ed entro il raggio di metri 300 dallo stesso.

2. Il personale incaricato della gestione degli impianti provvede ad apporre adeguate tabellazioni, di colore verde, aventi dimensioni di centimetri 30 x 40 e dicitura di colore giallo «Provincia di . . . - Impianto di cattura uccelli (legge regionale 29/1993) - Divieto di caccia», predisposte in modo che da ciascuna siano visibili le due attigue.

3. Le tabelle sono collocate all'atto dell'avviamento dell'attività dell'impianto e rimosse al momento della cessazione dell'attività dello stesso.

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli adempimenti di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 10 sono espletati rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Le Province individuano i richiami vivi catturati e non ceduti a tale data, trasmettono i dati alla Regione unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4 e distribuiscono tali richiami in base alle richieste accolte ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Il decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2001, n. 0440/Pres., è abrogato.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MODELLO DI REGISTRO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
(Art. 6, comma 4, lettera d)

Allegato A

PROVINCIA DI _____

ANNO _____

REGISTRO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI CATTURA

sito in Comune di _____

località _____

foglio/mappale _____

provvedimento di concessione _____

cessionario 1 _____

cessionario 2 _____

cessionario 3 _____

cessionario 4 _____

Estremi del Protocollo d'intesa _____



timbro
dell'Amministrazione provinciale

_____ firma

Dati anagrafici del personale incaricato della gestione dell'impianto di cattura

	Concessionario 1	Relativo sostituto
Nome e cognome	_____	_____
nato a	_____	_____
nato il	_____	_____
residente a	_____	_____
indirizzo	_____	_____
località	_____	_____
	Concessionario 2	Relativo sostituto
Nome e cognome	_____	_____
nato a	_____	_____
nato il	_____	_____
residente a	_____	_____
indirizzo	_____	_____
località	_____	_____
	Concessionario 3	Relativo sostituto
Nome e cognome	_____	_____
nato a	_____	_____
nato il	_____	_____
residente a	_____	_____
indirizzo	_____	_____
località	_____	_____
	Concessionario 4	Relativo sostituto
Nome e cognome	_____	_____
nato a	_____	_____
nato il	_____	_____
residente a	_____	_____
indirizzo	_____	_____
località	_____	_____

Istruzioni per la compilazione del registro di gestione dell'impianto

Al momento dell'attivazione dell'impianto va annotata la data e l'ora di attivazione
Ad ogni cambio di data dev'essere compilata una nuova pagina
La compilazione va effettuata con penna ad inchiostro indelebile
Eventuali cancellature devono consentire la lettura della scrittura originaria
Tutte le annotazioni devono essere scritte per esteso, non sono consentite abbreviazioni

Note

- | | |
|-----------------|--|
| (1) | ora ispezione reti e cattura |
| (2) | totale giornaliero degli esemplari catturati |
| (3) | totale progressivo degli esemplari catturati, aggiornato alla precedente giornata di cattura |
| (4) = (2) + (3) | totale progressivo degli esemplari catturati, comprensivo dell'odierna giornata di cattura |
| (5) | numero di esemplari catturabili dall'impianto, determinato dalla Provincia |
| (6) | numero progressivo di cattura relativo all'intera stagione di aucupio |

Allegato B

**MODULO DI SEGNALAZIONE DI RICATTURA DI UCCELLI
GIÀ MUNITI DI CONTRASSEGNO
(Art. 9, comma 11)**

Spett. le Istituto nazionale per la fauna
Selvatica
Via Ca' Fornacetta, 9
40064 – OZZANO EMILIA

Oggetto: Attività di cattura per la cessione a fini di richiamo (LR FVG 29/1993) - Modulo di segnalazione di ritrovamento/ricattura di uccelli inanellati.

- a) Data ricevimento segnalazione
.....
- b) Specie
.....
- c) Serie e numero dell'anello
.....
- d) Osservatorio
.....
- e) Data del ritrovamento/ricattura , ora del ritrovamento/ricattura
- f) Luogo del ritrovamento/ricattura: località.....
comune.....
provincia.....
- g) Condizioni di ritrovamento (es.: trovato morto, trovato ferito, abbattuto,ucciso, catturato e rilasciato, ecc.)
.....
- h) Cognome e nome del segnalatore
.....
- i) Indirizzo del segnalatore
.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI SEGNALAZIONE

Compilare un modulo di segnalazione per ogni esemplare ritrovato/ricatturato ed inviarlo entro 48 ore dal ritrovamento/ricattura all'Istituto nazionale per la fauna selvatica sito in via Ca' Fornacetta, 9 – 40064 Ozzano Emilia (BO), fax 051 796628.

- a) indicare la data relativa al momento della segnalazione da parte di terze persone;
b) indicare la specie solo se si è sicuri di conoscerla;
c) trascrivere in maniera completa tutte le lettere e i numeri riportati sull'anello (allo scopo munirsi possibilmente di una lente);
d) indicare lo Schema estero di provenienza; sull'anello in genere è riportato il nome di una città (Stockholm, Moskwa, Paris, ecc.);
e) indicare data e ora esatte;
f) trascrivere con precisione il luogo indicando località, comune e provincia;
g) descrivere le condizioni, qualora corrispondano a quelle elencate è sufficiente sottolinearle;
h) e i) trascrivere le generalità del segnalatore.

Allegato C

**MODULO DI RICHIESTA DI RICHIAMI VIVI DI CATTURA
DA UTILIZZARE NELLA CACCIA DA APPOSTAMENTO
(Art.10, comma 1)**

Spett.le Amministrazione provinciale di _____

Oggetto: LR 29/1993 - Richiesta di richiami vivi di cattura da utilizzare nella caccia da appostamento

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a _____, il ___ / ___ / _____, provincia di _____,
residente in Comune di _____, fraz./località _____,
C.A.P. _____, via/piazza _____ n. _____,
codice fiscale _____, recapito telefonico _____

dichiara

- consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, così come espressamente stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- consapevole che ai sensi del regolamento di esecuzione della LR 29/1993:

- la cessione di uccelli per uso di richiamo è ammessa esclusivamente a favore di persone in possesso di valida documentazione per l'esercizio venatorio;
- la sostituzione di un richiamo proveniente da cattura è subordinata alla consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire, munito di regolare contrassegno al tarso (art. 12, comma 10 e art. 5, comma 8, legge 157/1992);
- è consentita la sostituzione di un numero massimo di due richiami per specie e per anno (art. 12, comma 10);
- in caso di mancato ritiro dei richiami entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia, la presente richiesta sarà archiviata (art. 12, comma 2);
- qualora a seguito della comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, il richiedente non ritiri tutti gli esemplari disponibili, egli potrà presentare una nuova richiesta non prima che siano trascorsi due anni dalla presente (art.10, comma 3);

◇ di essere in possesso di valida documentazione per l'esercizio venatorio;

◇ di non detenere alcun richiamo;

◇ di detenere legittimamente alla data odierna i sotto indicati richiami vivi in numero complessivo di _____ capi, presso il seguente indirizzo:

via/piazza _____, n. _____, fraz./località _____,

CAP _____, comune di detenzione _____,

presso il sig. (compilare solo se custoditi da persona diversa) _____,

e richiede

la cessione dei seguenti richiami per l'esercizio venatorio da appostamento

	ai fini della sostituzione dei richiami deceduti	ai fini di nuova assegnazione
	totale	totale
Allodola
Cesena
Merlo
Tordo
Bottaccio
Tordo sassello
Pavoncella
Colombaccio

Il sottoscritto si impegna infine al versamento delle somme stabilite dalla Provincia quali rimborso spese.

Distinti saluti

....., li / / 200...

Firma _____

Non saranno accolte le domande compilate su modelli non conformi a quello approvato o compilate in modo irregolare ed incompleto.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196

Si informa che il trattamento dei dati personali avviene per le finalità inerenti il presente procedimento. I dati raccolti potranno essere organizzati in una banca dati per le finalità istituzionali delle amministrazioni interessate.

Allegato D

CONTENUTI DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI AUCUPIO E SULLE
CESSIONI
(Art. 11, comma 4)

1. La relazione deve indicare per ogni impianto di cattura:

- denominazione dell'impianto;
- localizzazione (provincia, comune, località, coordinate geografiche);
- periodo di avviamento;
- numero di giornate effettive di attività;
- quantitativo catture determinate, suddiviso per specie;
- quantitativo catture effettuate, suddiviso per specie;
- quantitativo richiami consegnati al centro di distribuzione, suddiviso per specie;
- numero di uccelli morti per cause accidentali, suddiviso per specie;
- numero di uccelli catturati accidentalmente non appartenenti alle specie autorizzate suddiviso per specie;
- numero di sopralluoghi effettuati, specificando i soggetti che li hanno compiuti e le eventuali infrazioni contestate;
- data dell'eventuale chiusura anticipata dell'attività e relative motivazioni.

2. La relazione deve indicare per ogni centro di distribuzione:

- numero di esemplari ceduti, distinto in esemplari ceduti a fini di sostituzione di richiami deceduti e a fini di cessioni *ex novo*, suddiviso per specie;
- periodo di attività;
- numero di richieste di richiami evase.

3. Eventuali altre informazioni giudicate rilevanti dalla Provincia competente.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2005, n. 0227/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 12 bis e articolo 12 ter - Regolamento per la disciplina delle zone cinofile. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 12 ter, comma 4, che rinvia ad apposito Regolamento di esecuzione la disciplina delle condizioni e delle modalità di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni all'istituzione di zone cinofile, nonché la disciplina dell'alternatività tra le zone cinofile e le zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

VISTO il D.P.G.R. 29 gennaio 2001, n. 027/Pres., recante il «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 30/1999»;

VISTO l'articolo 16 del suddetto Regolamento che, nel disciplinare l'alternatività tra zone cinofile e zone di addestramento e di allenamento dei cani da caccia, prevede che qualora il territorio assegnato ad una Riserva di caccia sia interessato dall'istituzione di una zona cinofila, non trovi applicazione l'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, disposizione che fa obbligo alle Riserve di caccia di destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia;

CONSIDERATO che le finalità perseguite con l'istituzione di zone cinofile possono non assorbire completamente le esigenze che sono invece soddisfatte dalle zone di addestramento e allenamento cani da caccia destinate alle Riserve di caccia;

CONSIDERATO che nei casi in cui, su richiesta, sia autorizzata a favore di soggetti diversi dalle Riserve di caccia l'istituzione di zone cinofile di ampiezza anche inferiore a 20 ettari, l'alternatività così come attualmente disciplinata implica l'impossibilità assoluta di coesistenza della zona cinofila istituita da terzi con quella di addestramento e di allenamento dei cani da caccia destinata dalla Riserva, a tutto vantaggio della prima;

RITENUTO che l'attuale disciplina dell'alternatività non soddisfi pienamente le finalità del citato articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 56/1986, che impone a ciascuna Riserva di caccia di destinare una porzione territoriale non inferiore a 20 ettari per le finalità di addestramento ed allenamento dei cani da caccia;

RITENUTO pertanto opportuno consentire che, nei casi in cui una zona cinofila sia autorizzata a favore di un soggetto terzo su parte del territorio assegnato ad una Riserva di caccia, quest'ultima possa comunque destinare una zona all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia sia pure entro il limite massimo che, equitativamente, si stabilisce nella misura del 5 per cento del territorio da calcolarsi sulla superficie della Riserva di caccia al netto della superficie della zona cinofila;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni appena esposte, di modificare l'articolo 16 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 027/2001;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato faunistico regionale nella seduta del 17 febbraio 2005 sulla proposta di modifica del Regolamento di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente dei Presidenti di Distretto venatorio nella seduta del 22 febbraio 2005 sulla proposta di modifica del Regolamento in esame;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1521;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12

bis e 12 ter della legge regionale 30/1999», approvato con D.P.G.R. 29 gennaio 2001, n. 027/Pres., in conformità al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2005

ILLY

Modifiche al «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30» approvato con D.P.G.R. 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.)

1. L'articolo 16 del D.P.G.R. 29 gennaio 2001, n. 027/Pres. recante il «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 30/1999», è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Alternatività)

1. L'autorizzazione all'istituzione di una zona cinofila a favore di una Riserva di caccia determina, per il tempo della sua durata e salvo rinnovazione, la cessazione della destinazione della zona di addestramento e di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).

2. Qualora l'autorizzazione all'istituzione di una zona cinofila sia rilasciata ad associazioni venatorie o cinofile o a imprenditori agricoli singoli o associati, la Riserva di caccia territorialmente interessata può mantenere o destinare all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia una porzione del territorio ad essa assegnato non superiore al 5 per cento calcolato al netto della superficie della zona cinofila.»

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 luglio 2005, n. 0228/Pres.

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 19/1971, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia di cui al D.P.G.R. 04003/Pres./1972. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres., n. 181 della se-

rie dei decreti concernente «Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 18 del Regolamento succitato che prevede che i pescatori dilettanti con licenza di categoria «A» possono esercitare la pesca con bilancia fissa anche, fra gli altri, nel fiume Tiel, dalla confluenza con il canale Cucchini sino a 150 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;

ATTESO che il terzo comma dell'articolo 18 prevede inoltre che la distanza tra le bilance fisse, misurata dal centro della rete, non deve essere inferiore a metri 400, salvo per gli impianti esistenti nelle sopra citate acque alla data di entrata in vigore della legge, i quali potranno permanere anche a distanza inferiore;

RILEVATO che sul fiume Tiel è situata una bilancia fissa gestita da pescatori dilettanti in possesso di licenza di pesca di cat. «A» a una distanza di circa 550 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;

CONSIDERATO che attualmente a detti pescatori è interdetto l'esercizio della pesca in quanto l'attrezzatura è situata oltre il limite dei 150 metri fissato per i pescatori dilettanti dal comma 1, lettera d) dell'articolo 18 della citata normativa;

PRESO ATTO che a monte e a valle della bilancia succitata a distanza superiore a 400 metri sono situate altre due bilance già autorizzate ai fini idraulici;

CONSIDERATO che il sopralluogo effettuato da personale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, congiuntamente con quello dell'Ente tutela pesca, in data 20 dicembre 2004 lungo il fiume Tiel dalla sua confluenza con il canale Cucchini sino a 600 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado ha evidenziato l'insussistenza di alcuna motivazione di natura biologica, tecnica o di altra natura affinché sia mantenuto un limite nell'esercizio della pesca con bilancia sino a 150 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;

VALUTATO che la pesca con detta bilancia, esercitata da pescatori dilettanti, non provocherebbe danno alla fauna ittica presente, ancorché esercitata contemporaneamente ad altra bilancia situata 400 metri a valle, all'interno del limite fissato dal comma 1, lettera d) dell'articolo 18 della citata normativa;

PRESO ATTO:

- del parere prot. n. 10112 del 22 dicembre 2004 con il quale il Presidente dell'Ente tutela pesca rappresenta che non ostano ragioni tecniche per la modifica del Regolamento nella parte riguardante la pesca con bilancia fissa sul fiume Tiel;
- del parere prot. n. 38314 del 13 aprile 2005 con il quale l'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Trieste e Gorizia comunica che la distanza minima prevista tra impianti di pesca a bilancia fissa non interessano terreni sottoposti a tutele ai sensi delle norme sul vincolo idrogeologico né di altre norme forestali;
- del parere prot. n. 45702 del 28 aprile 2005 con il quale la Provincia di Gorizia - Direzione territorio e ambiente comunica che nulla osta ad una modifica della norma in argomento;
- del parere prot. n. 56668 del 31 maggio 2005 con il quale la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici esprime parere favorevole alla modifica dell'articolo 18 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 16 novembre 1972, n. 04003/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1529;

DECRETA

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. è sostituita dalla seguente:

«d) nel fiume Tiel, dalla confluenza con il canale Cucchini sino a 600 metri a nord della strada provinciale Monfalcone-Grado;».

2. Sono fatte salve le altre disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la disposizione di cui al comma 1 quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2005, n. 0230/Pres.

Legge regionale 1/2005, articolo 4, commi 95, 96 e 97 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97 - Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» (Legge finanziaria 2005) il cui articolo 4 prevede interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale;

VISTO il comma 95 del medesimo articolo della legge regionale 1/2005 con il quale, al fine di tutelare la funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia che la scuola materna garantisce, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, contributi ventennali, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui che gli enti stipulano per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne;

VISTO il successivo comma 96 del medesimo articolo della legge regionale 1/2005 che stabilisce che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione ed erogazione dei contributi siano stabiliti con apposito Regolamento;

VISTO il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ai sensi dell'articolo 4, comma 96 della legge regionale 1/2005», predisposto dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

RITENUTO di approvare il «Regolamento» di cui in menzione;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2005, n. 1496;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 luglio 2005

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne (Legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97).

Art. 1

(Contenuti e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione a favore di Comuni e loro consorzi, nonché a enti, associazioni, istituzioni e cooperative, di contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne, previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97.

Art. 2

(Presentazione delle domande - contenuti)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono presentate entro il primo marzo di ogni anno alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza.

2. Possono presentare domanda di contributo i Comuni e loro consorzi, gli enti, le associazioni, le istituzioni e le cooperative che risultino proprietari del bene o dell'area interessata dai lavori o che ne possano disporre per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione d'uso.

Art. 3

(Valutazione delle assegnazioni pluriennali)

1. Per valutare l'ammontare della sovvenzione assegnata a mezzo di finanziamenti pluriennali su limiti di impegno, l'annualità assegnata si attualizzerà secondo la formula della determinazione del valore attuale di una rendita costante posticipata utilizzando il tasso praticato al momento del riparto dalla Cassa depositi e prestiti per gli interventi degli Enti locali per mutui a tasso fisso di durata pari a quella del limite di impegno.

2. La Giunta regionale determina in via preventiva le condizioni per la stipula dei mutui da parte dei soggetti beneficiari del contributo pluriennale finalizzato alla riduzione o alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui medesimi.

Art. 4

(Condizioni di ammissibilità e opere ammissibili)

1. È ammessa a contributo un'unica domanda per soggetto richiedente.

2. Sono ammissibili a finanziamento interventi di nuova costruzione, recupero o ampliamento disciplinati dagli articoli 62 (Interventi di nuova realizzazione), 63 (Interventi di ampliamento), 64 (Interventi di ristrutturazione urbanistica), 65 (Interventi di ristrutturazione edilizia), 68 secondo e terzo comma (Interventi di manutenzione edilizia - manutenzione straordinaria), 69 (Interventi di restauro), 70 (Interventi di conservazione tipologica) e 71 (Interventi di risanamento conservativo) della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'ammissione a finanziamento è subordinata alla compartecipazione finanziaria dell'intervento proposto.

4. Con il provvedimento di riparto è definito il limite percentuale di partecipazione finanziaria del beneficiario che non potrà superare i seguenti valori:

- a) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, partecipazione massima 35%;
- b) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione tra 10.000 e 14.999 abitanti, partecipazione massima 25%;
- c) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione tra 5.000 e 9.999 abitanti, partecipazione massima 20%;
- d) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione tra 3.000 e 4.999 abitanti, partecipazione massima 15%;
- e) richieste di Comuni o consorzi di Comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti, partecipazione massima 10%;
- f) richieste di enti diversi dai Comuni o da consorzi di Comuni, associazioni, istituzioni e cooperative, partecipazione massima 15%.

5. Con il provvedimento di riparto è definito il limite percentuale di risorse da riservare al soddisfacimento delle domande presentate dai Comuni o consorzi di Comuni.

Art. 5

(Criteri di valutazione)

1. Sulla base delle domande presentate, viene predisposta la graduatoria dei Comuni o consorzi di Comuni e quella degli altri soggetti per i quali gli interventi risultano ammissibili a finanziamento seguendo, nell'ordine, le seguenti priorità ed indicazioni:

- a) interventi ad elevato livello di cantierabilità o appaltabilità rappresentato dalla disponibilità del progetto esecutivo dell'intervento munito di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera;
- b) interventi ad elevato livello di cantierabilità o appaltabilità rappresentato dalla disponibilità del progetto definitivo dell'intervento munito di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire l'opera ovvero rilevanza degli interventi per l'Amministrazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, dell'istanza sociale, delle variazioni demografiche e della popolazione scolastica, della necessità di distribuire armonicamente le risorse con particolare attenzione al territorio della montagna friulana, dell'area giuliana e di alcune parti della pianura friulana;
- c) necessità dell'intervento dovuta all'esigenza di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza;
- d) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati;
- e) interventi di ampliamento giustificati da incrementi superiori al 5% dell'utenza servita registrati nel triennio precedente il riparto;
- f) interventi da realizzarsi in Comuni montani;
- g) interventi da realizzarsi in Comuni in area obiettivo 2;
- h) interventi da realizzarsi in Comuni in area a regime transitorio;
- i) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione inferiore a 2.999 abitanti (dati ultimo censimento);
- j) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti (dati ultimo censimento);
- k) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti (dati ultimo censimento);

l) interventi da realizzarsi in Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 14.999 abitanti (dati ultimo censimento).

2. In caso di presenza di un identico numero di priorità di pari grado, prevale l'intervento in possesso di un'ulteriore priorità.

Art. 6

(Rendicontazione)

1. Le spese sostenute vanno rendicontate nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 7

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 8

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande già pervenute ed ulteriori istanze possono essere presentate entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2005, n. 0233/Pres.

Atto modificativo all'Accordo di programma stipulato il 5 giugno 2003 tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 - Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 «Norme sulle procedure della programmazione regionale», come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, che disciplina la stipulazione di speciali accordi di programma con le Province ai fini della definizione e della realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale;

ATTESO che l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/1981 stabilisce i contenuti di tali accordi;

VISTO l'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Gorizia il 5 giugno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2003, n. 0188/Pres., con il quale sono stati individuati 14 interventi da realizzarsi su edifici scolastici e istituzionali;

ATTESO che l'articolo 8, comma 2, dell'Accordo di programma prevede che le parti possono in ogni caso

promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica dell'accordo medesimo;

ATTESO che l'Accordo di programma è stato successivamente modificato con Atto sottoscritto tra le parti il 29 luglio 2004, approvato con decreto del Presidente della Regione 2 settembre 2004, n. 0279/Pres., con la sostituzione di uno degli interventi previsti nel medesimo Accordo;

VISTO l'articolo 7 dell'Accordo di programma, così come modificato dall'Atto sottoscritto il 29 luglio 2004, nel quale vengono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei singoli interventi;

VISTA la nota del 26 aprile 2005, prot. n. 11792/2005 con la quale la Provincia ha chiesto la rinegoziazione dell'Accordo di programma finalizzata alla fissazione di nuovi termini temporali, in presenza di diverse e motivate esigenze sia in ragione delle necessità emerse in corso di predisposizione dei progetti che dell'opportunità di ottimizzare gli investimenti tramite l'integrazione e la modulazione delle previsioni dei progetti preliminari con lavori precedentemente avviati presso i medesimi immobili;

CONSIDERATO che la fissazione dei nuovi termini proposti dalla Provincia è volta all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate a degli interventi strategici per il miglioramento e l'adeguamento funzionale alla normativa vigente di edifici scolastici nonché per il completamento della principale sede museale dell'intera provincia di Gorizia;

VISTA la deliberazione n. 903 del 29 aprile 2005 con la quale l'Assessore regionale alla programmazione è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche, a stipulare con la Provincia di Gorizia l'atto modificativo dell'Accordo di programma citato;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Gorizia n. 60 del 16 maggio 2005, con la quale il Presidente della Provincia è stato autorizzato alla stipulazione dell'atto integrativo dell'Accordo di programma in questione;

VISTO il relativo atto modificativo all'Accordo di programma, sottoscritto dall'Assessore regionale alla programmazione in data 27 giugno 2005 e dal Presidente della Provincia di Gorizia in data 4 luglio 2005, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione;

RILEVATO che tale atto non comporta ulteriori oneri in capo all'Amministrazione regionale;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'atto modificativo del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, è approvato l'atto modificativo dell'Accordo di programma sottoscritto dall'Assessore regionale alla programmazione in data 27 giugno 2005 e dal Presidente della Provincia di Gorizia in data 4 luglio 2005, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 luglio 2005

ILLY

Atto modificativo all'Accordo di programma stipulato il 5 giugno 2003 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

LA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 dall'Assessore alla programmazione Michela Del Piero;

E LA

Provincia di Gorizia, rappresentata dal Presidente Giorgio Brandolin;

Premesso:

- a) che la Regione e la Provincia di Gorizia hanno stipulato il 5 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, un Accordo di programma, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres. del 10 giugno 2003, con il quale sono stati individuati 14 interventi edilizi su edifici scolastici e istituzionali della Provincia di Gorizia, finanziati per complessivi euro 6.337.104,97;
- b) che tale Accordo è stato successivamente modificato con Atto sottoscritto tra le parti il 29 luglio 2004, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0279/Pres. del 2 settembre 2004, con la sostituzione di uno degli interventi previsti nell'Accordo di programma primario, ferme restando tutte le altre disposizioni salvi i termini di inizio e ultimazione lavori dell'intervento sostitutivo;
- c) che all'articolo 7 dell'Accordo di programma primario, così come modificato dall'Atto sottoscritto il 29 luglio 2004, vengono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei singoli interventi;
- d) che la Provincia, con lettera del 26 aprile 2005, prot. n. 11792/05 ha chiesto la rinegoziazione dell'Accordo di programma finalizzata alla fissazione di nuovi termini temporali, in presenza di diverse e motivate esigenze sia in ragione delle necessità emerse in corso di predisposizione dei progetti che dell'opportunità di ottimizzare gli investimenti tramite l'integrazione e la modulazione delle previsioni dei progetti preliminari con lavori precedentemente avviati presso i medesimi immobili;
- e) che l'articolo 8, comma 2 dell'Accordo di programma del 5 giugno 2003 prevede che le Parti possono in ogni caso promuovere in ogni tempo, per motivate ragioni, le procedure per la revisione o la modifica dell'accordo medesimo;
- f) che la fissazione dei nuovi termini proposti dalla Provincia è volta all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate a interventi strategici per il miglioramento e l'adeguamento funzionale alla normativa vigente di edifici scolastici nonché per il completamento della principale sede museale dell'intera Provincia di Gorizia;
- g) che la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente atto con deliberazione n. 903 del 29 aprile 2005;
- h) che la Giunta provinciale ha autorizzato la stipula del presente atto con deliberazione n. 60 del 16 maggio 2005;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del più volte richiamato Accordo di programma stipulato il 5 giugno 2003, gli interventi di cui ai punti 3. «Ampliamento Istituto Einaudi di Staranzano» e 11. «Adeguamento a sicurezza e ripristino delle parti lignee della "Casa Dornberg e Tasso"» risultano decaduti in quanto i relativi lavori non sono iniziati entro dodici mesi dalla scadenza fissata. Le Parti potranno procedere entro il 30 settembre 2005 all'individuazione di interventi sostitutivi attraverso la rinegoziazione dell'Accordo medesimo;

stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Con il presente Atto la Regione Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Gorizia intendono modificare, come specificato nel successivo articolo, l'Accordo di programma, di seguito per brevità «Accordo», stipulato tra le medesime Parti il 5 giugno 2003, e approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0188/Pres. del 10 giugno 2003, come modificato con Atto sottoscritto tra le parti il 29 luglio 2004, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0279/Pres. del 2 settembre 2004.

Articolo 2

Inizio e ultimazione degli interventi

1. La tabella di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 dell'Accordo viene sostituita dalla seguente, che modifica le scadenze degli interventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13:

	intervento	inizio	Ultimazione
1.	Completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein - 3° lotto (finanziato ai sensi dell'articolo 2)	30/05/2006	30/05/2008
2.	Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito a Grado in Via Marchesini	31/12/2006	30/04/2008
3.	Ampliamento Istituto "Einaudi" di Staranzano	decaduto	decaduto
4.	Completamento dei lavori di ristrutturazione del Liceo scientifico di Gorizia - via Randaccio	31/07/2005	30/11/2006
5.	Manutenzione straordinaria del complesso scolastico "Ziga Zois" di Gorizia	01/09/2005	30/04/2006
6.	Adeguamento generale del complesso scolastico IPIA di via Baito in Monfalcone - 2. lotto	31/03/2006	31/01/2007
7.	Adeguamento al DM 26.8.1992 dell'ITI "Galilei" di Gorizia	31/01/2006	30/09/2006
8.	Completamento del restauro di Palazzo Attems-Petzenstein - 4° lotto	30/05/2006	30/05/2008
9.	Sistemazione del piazzale e della recinzione dell'ITAS "Brignoli" di Gradisca d'Isonzo	31/12/2005	30/09/2006
10.	Ampliamento e adeguamento della sede "ANFFAS" (ex IPAPI) di Gorizia	31/12/2005	31/07/2006
11.	Adeguamento a sicurezza e ripristino delle parti lignee della "Casa Dornberg e Tasso"	decaduto	decaduto
12.	Prima sistemazione della palestra del Liceo scientifico "Duca degli Abruzzi"	31/03/2006	30/09/2006
13.	Adeguamento dell'edificio laboratori e falegnameria dell'Istituto d'arte "M. Fabiani" di Gorizia	31/03/2006	30/11/2006
14.	Sistemazione esterna dell'Istituto professionale "da Vinci" e "Cossar" di Gorizia	29/08/2005	28/04/2006

Il presente atto, composto da 2 (due) pagine è redatto e sottoscritto in due originali, ad un unico effetto, ad uso delle Parti.

Trieste, 27 giugno 2005

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE:
Michela Del Piero

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GORIZIA:
Giorgio Brandolin

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2005, n. 0234/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis - Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli».

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, che disciplinano la figura del Direttore generale delle aziende sanitarie regionali;

PREMESSO che con decreto del Presidente della Regione n. 0215/Pres., del 18 luglio 2002, è stato rinnovato, in capo al dott. Paolo Basaglia, l'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», che verrà a scadenza il giorno 19 luglio 2005;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»;

DATO ATTO che tale Azienda:

- è caratterizzata da una popolazione che, pur limitata numericamente, è collocata su una superficie molto ampia;
- deve operare attraverso il Presidio Ospedaliero unificato di Gemona del Friuli e Tolmezzo;
- deve potenziare l'assistenza territoriale;
- deve rapportarsi con gli Enti locali per armonizzare la programmazione e l'attuazione dei settori sanitario e socio-assistenziale;
- deve coordinare la risposta sanitaria per i residenti mediante accordi con le Aziende sanitarie regionali ricomprese nell'area vasta udinese;

PRESO ATTO che, sulla base delle caratteristiche innanzi evidenziate è stato definito il mandato da assegnare al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», sul quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), e comma 2, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, è stata stipulata, in data 18 luglio 2005, apposita intesa tra la Regione e la competente Conferenza dei sindaci;

ATTESO che, ai fini della realizzazione del mandato aziendale, risulta opportuno affidare la gestione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» ad un direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche attitudinali e professionali: abbia sviluppato esperienze professionali per l'attuazione delle linee di pianificazione strategica stabilite dall'Amministrazione regionale, per un approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare i rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

VISTA la deliberazione giunta n. 3961, del 5 dicembre 2003, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO che i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali devono essere scelti tra i nominati di cui all'elenco innanzi indicato;

RITENUTO che l'ing. Piero Pullini, inserito nel predetto elenco e attuale direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa friulana», presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», in relazione ai requisiti attitudinali ed alle esperienze e conoscenze professionali richiesti, nonché in relazione al mandato definito come innanzi specificato, in quanto:

- possiede un curriculum coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del settore sanitario poiché dal 15 aprile 1998 ad oggi ha svolto le funzioni di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

- la sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto prevalentemente nel territorio regionale, acquisendo, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO, quindi, di porre al vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» l'ing. Piero Pullini, anche per poter utilizzare l'acquisita esperienza professionale in una realtà diversa da quella nella quale l'ing. Pullini ha finora operato;

ATTESO, quindi, che, a seguito dell'assunzione del nuovo incarico di Direttore generale presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» a decorrere dal giorno 20 luglio 2005, l'ing. Pullini cesserà dall'incarico di direttore generale presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa friulana» allo spirare del giorno 19 luglio 2005;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che:

- con deliberazione giuntale n. 4012 del 12 dicembre 2003, è stato approvato lo schema tipo di contratto dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;
- con deliberazione giuntale n. 3017, del 14 settembre 2001, è stato determinato il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1767 del 18 luglio 2005;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l'ing. Piero Pullini è nominato Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»;

2. l'incarico conferito sarà regolato da un contratto di diritto privato, stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'ing. Piero Pullini, e redatto secondo lo schema - tipo approvato con deliberazione giuntale n. 4012 del 12 dicembre 2003;

3. il rapporto di lavoro del direttore generale avrà durata triennale, decorrerà dal giorno 20 luglio 2005 e si risolverà allo spirare del giorno 20 luglio 2008, salva la possibilità di rinnovo;

4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, dal D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319, del 31 maggio 2001;

5. il Direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», nonché nel mandato di cui all'intesa richiamata in premesse;

6. la valutazione dell'attività del Direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2005, n. 0235/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis - Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana».

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, che disciplinano la figura del Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali;

PREMESSO che:

- con decreto del Presidente della Regione n. 095/Pres. del 16 aprile 2003, è stato nominato Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» l'ing. Piero Pullini;
- l'incarico conferito è stato regolato con la sottoscrizione, il giorno 16 aprile 2003, del contratto n. 628/AP, di durata triennale e con effetto dalla predetta data;
- a decorrere dal 20 luglio 2005 l'ing. Pullini assumerà l'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», come previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 0234/Pres., di data odierna;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, occorre provvedere alla nomina del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»;

PRESO ATTO che l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»:

- è caratterizzata dall'insistere in ambito aziendale di due ospedali di rete, Latisana e Palmanova, nonché di strutture territoriali;
- si deve rapportare con le Aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 4 «Medio Friuli» e con l'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» ed il Policlinico universitario di Udine, che insistono anch'essi sul territorio della Provincia Udinese;
- deve qualificare l'assistenza ospedaliera dei due ospedali di rete innanzi citati;
- deve potenziare l'assistenza territoriale garantendo idonee interrelazioni tra i vari servizi;
- deve assicurare, nello sviluppo della rete dei servizi territoriali, un corretto rapporto con gli enti territoriali, ai fini dell'armonizzazione della programmazione nei settori sanitario e dell'assistenza sociale;
- deve attuare strumenti tecnico gestionali atti a consentire un rigoroso approccio all'organizzazione aziendale tenendo conto dell'indispensabile responsabilizzazione e motivazione del personale rispetto alla peculiare missione aziendale;
- deve consolidare, nello sviluppo della rete dei servizi territoriali, un corretto rapporto con gli enti locali, ai fini dell'armonizzazione della programmazione nei settori sanitario e dell'assistenza sociale, al cui perseguimento deve essere funzionale l'organizzazione aziendale;

DATO ATTO che, sulla base delle caratteristiche innanzi evidenziate, è stato definito il mandato da assegnare al direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», sul quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d, e comma 2, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, è stata stipulata, in data 18 luglio 2005, apposita intesa tra la Regione e la competente Conferenza dei sindaci;

ATTESO che, ai fini della realizzazione del mandato aziendale, risulta opportuno affidare la gestione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» ad un direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche attitudinali e professionali: abbia sviluppato esperienze professionali per l'attuazione delle linee di pianificazione strategica stabilite dall'Amministrazione regionale, e per un approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare i rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

RITENUTO che il dott. Roberto Ferri, attuale direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente in relazione alle connotazio-

ni specifiche dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», in relazione ai requisiti attitudinali ed alle esperienze e conoscenze professionali richiesti, nonché in relazione al mandato definito come innanzi specificato, in quanto:

- possiede un curriculum coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del Settore sanitario caratterizzati da significativa complessità;
- ha esteso il proprio ruolo professionale ad ambiti di natura tecnico gestionale occupandosi della direzione tecnica di servizi di prevenzione. La sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto interamente nel territorio regionale acquisendo, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO, pertanto, di porre al vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» il dott. Roberto Ferri, anche per poter utilizzare l'acquisita esperienza professionale in una realtà diversa da quella nella quale il dott. Ferri ha finora operato;

RILEVATO che:

- con decreto del Presidente della Regione n. 0466/Pres., del 30 dicembre 2003, su conforme deliberazione giuntale n. 4154, del 29 dicembre 2003, al dott. Roberto Ferri è stato rinnovato l'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» sino alla data del 1° gennaio 2007;
- ai sensi dell'articolo 7 del contratto n. 633/AP, del 14 gennaio 2004, stipulato tra l'Amministrazione regionale ed il dott. Ferri, disciplinante l'incarico predetto, la Regione, nell'arco di vigenza del rapporto contrattuale, può preporre il Direttore generale ad altra Azienda sanitaria regionale per il rimanente periodo di durata dell'incarico e, quindi, nel caso in esame, sino alla scadenza già prevista per il giorno 1° gennaio 2007;

ATTESO che, alla luce di quanto innanzi esposto, l'incarico di direttore generale conferito al dott. Ferri, disciplinato dal contratto n. 633/AP/2004, verrà integrato con l'indicazione della nuova Azienda sanitaria e proseguirà fino all'originario termine di scadenza del 1° gennaio 2007;

ATTESO, altresì, che con deliberazione giuntale n. 3017, del 14 settembre 2001, è stato determinato il trattamento economico spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1769, del 18 luglio 2005;

DECRETA

1. al vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» è preposto, a decorrere dal giorno 20 luglio 2005, il dott. Roberto Ferri, il cui incarico, disciplinato dal contratto n. 633/AP/2004, verrà integrato con l'indicazione dell'azienda sanitaria di nuova preposizione e proseguirà fino all'originario termine di scadenza del 1° gennaio 2007;

2. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del Direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, dal D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319, del 31 maggio 2001;

3. il Direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale, per l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», nonché nel mandato di cui all'intesa richiamata in premesse;

4. la valutazione dell'attività del direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 luglio 2005, n. 0236/Pres.

Decreto legislativo 502/1992, articoli 3 e 3 bis - Conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli».

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502, del 30 dicembre 1992, che disciplinano la figura del Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali;

PREMESSO che con decreto n. 0235/Pres. di data odierna, è stato conferito al dott. Roberto Ferri, attuale Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», l'incarico di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», a far data dal 20 luglio 2005;

CONSIDERATO, quindi, che occorre provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

PRESO ATTO che la struttura organizzativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è caratterizzata:

- dal coesistere, nell'ambito aziendale, di un ospedale di rete (S. Daniele del Friuli), un ospedale specializzato (IMFR «Gervasutta» di Udine) e un presidio ospedaliero (Civiale del Friuli), nonché di strutture territoriali, all'interno delle quali si colloca la funzione residua psichiatrica (RSA di S. Osvaldo);
- dal coesistere, nella medesima realtà territoriale, con l'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e con il Policlinico Universitario di Udine, entrambi ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, con i quali l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 si deve rapportare, in vista del raggiungimento dei livelli assistenziali da garantire, complessivamente, nel bacino udinese. Peraltro, nei confronti delle due aziende ospedaliere citate, il ruolo svolto dall'Azienda per i servizi sanitari, è da ricondurre al modello tipico che intercorre tra acquirente (Azienda per i servizi sanitari) e produttore (Azienda ospedaliera) di servizi;
- dal doversi rapportare, altresì, con le Aziende per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana» che insistono anch'esse sul territorio della Provincia Udinese;
- dal dover precipuamente consolidare, nello sviluppo della rete dei servizi territoriali, un corretto rapporto con gli enti locali, ai fini dell'armonizzazione della programmazione nei settori sanitario e dell'assistenza sociale;

DATO ATTO che, sulla base delle caratteristiche innanzi evidenziate è stato definito il mandato da assegnare al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», sul quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d, e comma 2, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23, è stata stipulata, in data 18 luglio 2005, apposita intesa tra la Regione e la competente Conferenza dei sindaci;

ATTESO che, ai fini della realizzazione del mandato aziendale, risulta opportuno affidare la gestione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» ad un Direttore generale che presenti le seguenti caratteristiche professionali ed attitudinali: abbia sviluppato significative esperienze professionali per l'attuazione delle linee di pianificazione strategica stabilite dall'Amministrazione regionale, e per un approccio gestionale alla strutturazione dell'assetto organizzativo aziendale, nonché possieda conoscenze ed esperienze professionali atte a governare rapporti interni ed esterni e la relativa integrazione dei processi assistenziali;

VISTA la deliberazione giunta n. 3961, del 5 dicembre 2003, con la quale è stato approvato il nuovo elenco degli aspiranti direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO che il nuovo Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari deve essere scelto tra i nominativi di cui all'elenco innanzi indicato;

RITENUTO che il dott. Paolo Basaglia, inserito nel predetto elenco e attuale Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» sino al 19 luglio 2005, presenta un profilo di managerialità adeguatamente convergente in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», in relazione ai requisiti attitudinali ed alle esperienze e conoscenze professionali richiesti, nonché in relazione al mandato definito come innanzi specificato, in quanto:

- possiede un curriculum coerente e ben finalizzato;
- ha maturato una lunga esperienza professionale in ambienti organizzativi del Settore sanitario caratterizzati da significativa complessità, poiché dal 18 luglio 1997 ad oggi ha svolto le funzioni di Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- la sua professionalità si è sviluppata sia sul versante gestionale, che su quello sanitario, caratterizzandosi con l'autonomia gestionale e la diretta responsabilità delle risorse;
- il suo percorso professionale si è svolto prevalentemente nel territorio regionale, acquisendo, quindi, una profonda conoscenza del Servizio sanitario regionale;

RITENUTO, quindi, di porre al vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» il dott. Paolo Basaglia, anche per poter utilizzare l'acquisita esperienza professionale in una realtà diversa da quella nella quale il dott. Basaglia ha finora operato, al fine di avvalersi della capacità, già dimostrata, di gestire problematiche nuove ed in continua evoluzione quali quelle scaturenti dalla programmazione strategica e dal riassetto del Servizio sanitario regionale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992 il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termine dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

ATTESO che:

- con deliberazione giunta n. 4012 del 12 dicembre 2003, è stato approvato lo schema tipo di contratto dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;
- con deliberazione giunta n. 3017, del 14 settembre 2001, è stato determinato il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali;

VISTA la deliberazione giunta n. 1771, del 18 luglio 2005;

DECRETA

1. ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, e per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il dott. Paolo Basaglia è nominato Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»;

2. l'incarico conferito sarà regolato da un contratto di diritto privato, stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il dott. Paolo Basaglia, redatto secondo lo schema - tipo approvato con deliberazione giunta n. 4012 del 12 dicembre 2003;

3. il rapporto di lavoro del Direttore generale avrà durata triennale decorrerà dal giorno 20 luglio 2005 e si risolverà allo spirare del giorno 20 luglio 2008, salva la possibilità di rinnovo;

4. il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del direttore generale sono regolamentati, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992, dal D.P.C.M. n. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. n. 319, del 31 maggio 2001;

5. il Direttore generale è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari, della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di programmazione regionale, pluriennale ed annuale,

per l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», nonché nel mandato di cui all'intesa richiamata in premesse;

6. la valutazione dell'attività del Direttore generale, sia ai fini della determinazione della quota integrativa al trattamento economico annuo, sia ai fini della conferma o revoca del contratto ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992, verrà effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2005, n. 0237/Pres.

Nomina Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'articolo 12, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, che stabilisce che «il Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta delle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative»;

VISTO l'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 che dispone sulla durata in carica del Presidente dell'Ente e sulla possibilità di una sola riconferma;

VISTO altresì il proprio decreto 13 giugno 2001, n. 0224/Pres. con il quale è stato nominato il Presidente dell'Ente tutela pesca per la durata di quattro anni e il cui mandato è conseguentemente scaduto il 13 giugno 2005;

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente;

ATTESO il carattere vincolante della proposta formulata in ordine alla nomina in parola dalle organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti più rappresentative, ai sensi del sopra richiamato articolo 22 della legge regionale 18/1993;

PRESO ATTO delle due distinte designazioni pervenute, di cui una dalla Federazione regionale pesca sportiva (FE.RE.PE.S) di Udine e dall'Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia di Udine, e l'altra dal Centro pescatori dilettanti Carnia-Braulins, dal Comitato regionale della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (F.I.P.S.A.S.), dal Comitato Livenza - Comitato fra società pescatori sportivi del collegio di Sacile e dall'Organizzazione dei pescatori sportivi Friuli Orientale (OR.PE.S.);

RICHIAMATO il verbale della Giunta regionale 10 giugno 2005, n. 1411 in cui viene evidenziata la maggiore rappresentatività delle organizzazioni da ultimo ricordate;

PRESO ATTO che le ricordate organizzazioni hanno designato il signor Loris Saldan alla carica di Presidente dell'Ente tutela pesca;

VISTO il parere favorevole in ordine alla candidatura summenzionata espresso, ai sensi dell'articolo 3, legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, dalla Giunta per le nomine del Consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 2005 e comunicato con nota prot. n. 5143/GAB del 1° luglio 2005;

ACQUISITA la documentazione attestante l'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico da parte del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

DECRETA

Il signor Loris Saldan è nominato Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 luglio 2005, n. 0238/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 25 - Sostituzione del Segretario della Commissione regionale d'appello di secondo grado.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 ed in particolare l'articolo 25, come sostituito dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, che al comma 4, istituisce, presso la struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, una Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo;

VISTO in particolare il comma 9, del citato articolo 25, che prevede che le funzioni di Segretario di detta Commissione siano svolte da un dipendente del Servizio regionale competente, di categoria non inferiore a C;

VISTO il D.P.Reg. n. 0200/Pres. del 17 giugno 2004 con il quale è stata nominata la Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo, prevista dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modificazioni, individuando, quale segretario, la dott.ssa Antonella Conte;

VISTA la nota prot. 12.10/61915 di data 15 giugno 2005 con la quale l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, prende atto delle dimissioni presentate in data 17 marzo 2005 dal Segretario della Commissione dott.ssa Antonella Conte e propone di nominare, quale nuovo Segretario della suddetta Commissione disciplinare, la dott.ssa Orietta Lunazzi dipendente del Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale, della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza delle incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000, dall'articolo 25 comma 8 della legge regionale 30/1999, dalla vigente normativa antimafia, nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, presentata in data 25 maggio 2005 dalla dott.ssa Orietta Lunazzi;

DECRETA

È nominata segretario della Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione di disciplinare di primo grado, prevista dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, e successive modificazioni, la dott.ssa Orietta Lunazzi dipendente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 21 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2005, n. 0239/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 23 - Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane. Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali» ed in particolare, l'articolo 53, con il quale è istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane e l'articolo 23, con il quale si disciplinano la composizione, la durata in carica e le competenze del Collegio dei revisori dei conti degli Enti parco regionali, nonché la nomina mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane, nominato con D.P.Reg. 20 luglio 2001, n. 0275/Pres., dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del predetto decreto;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente alla ricostituzione dell'organo collegiale;

ACCERTATO che i soggetti proposti sono regolarmente iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

VISTE le dichiarazioni di assenza delle incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale n. 1/2000 e dall'articolo 15 della legge n. 55/1990 come modificata dalla legge n. 475/1999, presentate dai soggetti proposti;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1604, dell'1 luglio 2005;

DECRETA

1) È ricostituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane, con la seguente composizione:

- Presidente: dott. Marco Carlin;
- Componenti effettivi: dott. Massimo Favuzza;
dott. Vasco Bernardi;
- Componenti supplenti: dott. Massimiliano Basso Brusa;
dott.ssa Miriam Di Bon.

2) Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane ha sede in Cimolais e dura in carica quattro anni dalla data del presente provvedimento.

3) Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e ai Revisori dei conti compete un'indennità annuale di carica nella misura fissata ai sensi dell'articolo 8, comma 62 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 luglio 2005, n. 0240/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 23 - Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie. Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali», ed in particolare, l'articolo 54, con il quale è istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie e l'articolo 23, con il quale si disciplinano la composizione, la durata in carica e le competenze del Collegio dei revisori dei conti degli Enti parco regionali, nonché la nomina mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, nominato con D.P.Reg. 20 luglio 2001, n. 0274/Pres., dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del predetto decreto;

RITENUTO di dover provvedere tempestivamente alla ricostituzione dell'organo collegiale;

ACCERTATO che i soggetti proposti sono regolarmente iscritti nel registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

VISTE le dichiarazioni di assenza delle incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978, come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale n. 1/2000 e dall'articolo 15 della legge n. 55/1990 come modificata dalla legge n. 475/1999, presentate dai soggetti proposti;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1605, del 1° luglio 2005;

DECRETA

1. È ricostituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con la seguente composizione:

- Presidente: dott. Alfio Colussi;
- Componenti effettivi: dott. Daniele Delli Zotti;
rag. Fabio Fachin;
- Componenti supplenti: dott. Alessandro Paolini;
dott. Claudio Del Linz.

2. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie ha sede in Resia e dura in carica quattro anni dalla data del presente provvedimento.

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e ai Revisori dei conti compete un'indennità annuale di carica nella misura fissata ai sensi dell'articolo 8, comma 62 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 luglio 2005

ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 20 giugno 2005, n. 1453/LAVFOR.

Progetti ammessi all’Azione 2 dell’Iniziativa comunitaria EQUAL - Fase II.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea n. C (2000) 853 del 14 aprile 2000 che stabilisce gli orientamenti dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea n. COM (2003) 840 del 30 dicembre 2003 che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro;

VISTA la deliberazione del C.I.P.E. del 22 giugno 2000, che definisce le aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di Iniziativa Comunitaria EQUAL, INTERREG III, LEADER + e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006;

VISTA la decisione della Commissione C(2004)3551 del 17 settembre 2004 recante l’approvazione del DOCUP relativo al Programma di Iniziativa Comunitaria - EQUAL seconda fase;

VISTO il Complemento di Programmazione EQUAL, approvato in ultima versione nella seduta del Comitato di Sorveglianza EQUAL del 20 ottobre 2004;

VISTO l’Avviso 02 del 20 aprile 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2004, contenente «Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell’ambito della seconda fase di attuazione dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL»;

CONSIDERATA, in particolare, la disposizione del predetto Avviso che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di valutare e approvare gli interventi proposti dalle PS geografiche avvalendosi di Comitati appositamente costituiti;

VISTO il decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca n. 1408/LAVFOR del 2 luglio 2004 con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione;

VISTO il decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca n. 1949/LAVFOR del 23 settembre 2004 con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti delle Partnership di Sviluppo geografico ammessi all’Azione 1 della Fase II del Programma di Iniziativa Comunitaria EQUAL;

CONSIDERATO che nella stessa graduatoria era incluso anche il progetto S.O.L.A.R.I.S. malgrado per esso la disponibilità finanziaria fosse solamente di euro 602.672,00 e, quindi, inferiore al minimo previsto dall’Avviso 02 del 20 aprile 2004;

PRESO ATTO che, per tale motivo, il citato decreto n. 1949/LAVFOR dichiarava, in conformità al pronunciamento del Comitato di valutazione, che la definitiva ammissione a finanziamento del suddetto progetto era condizionata dall'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in ogni caso, da una riformulazione del progetto stesso in maniera attendibile rispetto all'innovazione di processo, di contesto e degli obiettivi previsti, tenuto conto delle risorse a disposizione;

PRESO ATTO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione IV, con nota prot. n. 36836/EQ del 23 novembre 2004, affermava rientrare nella discrezionalità della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca l'ammissione al finanziamento del Progetto S.O.LA.R.I.S., dato che il limite minimo indicato nell'Avviso 02 era stato determinato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATA, quindi, confermata, la graduatoria di cui al suddetto decreto del Direttore n. 1949/LAVFOR comprensiva del progetto S.O.LA.R.I.S.;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza, nella riunione del 20 ottobre 2004, ha approvato il Rapporto Unico di Selezione delle PS ammesse all'Azione 1;

PRESO ATTO che alla fine dell'Azione 1, per ottenere la conferma della selezione e, quindi, l'ammissione all'Azione 2 - che costituisce la fase operativa durante la quale le PS realizzano i programmi di lavoro - le PS geografiche devono presentare alle Amministrazioni competenti la documentazione relativa alla costituzione della Partnership di Sviluppo con relativo programma di lavoro, riformulato in coerenza con i più recenti indirizzi regionali in materia di politiche attive del lavoro e di welfare, nonché, gli atti relativi alla creazione di un partenariato transnazionale con relativo Accordo di cooperazione;

VISTO il documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le Politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione IV, prot. n. 41015/EQ del 21 dicembre 2004 avente ad oggetto «Iniziativa Comunitaria Equal II Fase - Disciplinare per lo svolgimento dell'Azione 1»;

VISTO il documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione - Divisione IV, prot. n. 10799/EQ del 14 aprile 2005 avente ad oggetto «Iniziativa Comunitaria EQUAL - Addendum al Disciplinare per lo svolgimento dell'Azione 1»;

PRESO ATTO che tutte le Partnership di sviluppo hanno presentato la documentazione richiesta;

ATTESO che il Comitato di valutazione, come risulta dal verbale del 20 giugno 2005, ha confermato la selezione relativa all'Azione 1 ammettendo all'Azione 2 della Fase II dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL i progetti di cui all'Allegato 1 del presente decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi del DOCUP EQUAL, relativo alla Fase II, il presente atto non è conclusivo del procedimento, in quanto lo stesso sarà completato dopo l'esame del rapporto di selezione da parte del Comitato di sorveglianza dell'I.C. EQUAL;

RITENUTO di subordinare il finanziamento ed il relativo impegno di spesa degli importi dovuti all'esame dei risultati formali del processo di selezione da parte del suddetto Comitato;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 così come modificato con D.P.Reg. 0110/Pres. del 21 aprile 2005, in particolare, l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

RICORDATO che la gestione dei progetti di cui si tratta rientra nella competenza del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo;

RITENUTO di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il presente atto;

DECRETA

Art. 1

Per le sopra citate considerazioni, in relazione all'Avviso indicato in premessa, sono ammesse all'Azione 2 dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL - Fase II, le Partnership di Sviluppo incluse nella graduatoria di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

La comunicazione alle PS, dell'ammissione all'Azione 2, avverrà soltanto dopo che l'Autorità di Gestione avrà sottoposto all'esame del Comitato di Sorveglianza dell'I.C. EQUAL l'esito della procedura.

Art. 3

Il finanziamento ed il relativo impegno di spesa degli importi dovuti è subordinato all'esame dei risultati formali del processo di selezione da parte del suddetto Comitato.

Art. 4

La gestione dei progetti di cui si tratta è attribuita al Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato 1, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 20 giugno 2005

RAMPONI

Allegato 1

I.C. EQUAL - FASE II
 PROGETTI AMMESSI ALL'AZIONE 2

	Codice progetto	Titolo della Partnership di Sviluppo	Soggetto referente	Costo complessivo approvato
Misura 1.1	IT-G2-FRI-001	Occupabile - Servizi in Rete per l'Occupabilità	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.085.154,03
	IT-G2-FRI-002	L.IN.D.A. - Lavoro Inclusione e Diverse Abilità	PROVINCIA DI UDINE	1.136.508,54
Misura 2.2	IT-G2-FRI-006	ISO.New - Imprese Sociali dell'Isontino e Network per il Welfare	PROVINCIA DI GORIZIA	760.000,00
	IT-G2-FRI-007	Impresa di Comunità	PER L'IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO COOPERATIVA SOCIALE s.c.a.r.l.	749.999,98
	IT-G2-FRI-008	SOLARIS - Servizi Orientamento Lavoro Autonomo Riabilitazione Soggetti Svantaggiati	IRES FVG	602.672,60
Misura 3.1	IT-G2-FRI-009	Mobilità e Conoscenza - Sistema Locale per la Formazione Continua e Permanente	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2.770.362,62
Misura 4.2	IT-G2-FRI-012	ESS.ER.CI. Rewritten Social Contract	COOPERATIVA CRAMARS s.c.a.r.l.	963.808,00
Totale				8.068.505,77

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 22 giugno 2005, n. ALP. 2-1390-D/ESP/4885. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Resiutta, per la realizzazione lavori di completamento e sistemazione sedi stradali del Capoluogo e frazioni: sistemazione strada detta «La Strete», in località Povici di Sotto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Resiutta è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Resiutta

- 1) Foglio 10, mappale 306 (ex porz. 274) di are 0,14
da espropriare: mq. 14

Foglio 10, mappale 275 (ex porz. 274) di are 1,75
da espropriare: mq. 175
indennità:

$1/2 \times \text{mq.} (14 + 175) \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00181) = \text{euro } 946,71$
euro 946,71 - 40% =

euro 568,03

Ditta catastale: Beltrame Giovanni nato a Resiutta il 5 settembre 1896, proprietario per 4/24; Beltrame Sandra nata a Roma il 31 agosto 1934, proprietaria per 4/24; Beltrame Ubaldo nato a Resiutta il 14 giugno 1906, proprietario per 4/24; Compassi Gabriella nata a Resiutta il 23 agosto 1942, proprietaria per 4/24; Domizi Lina nata a Pieve Torina (Macerata) il 7 giugno 1923, proprietaria per 1/24; Linossi Dina nata a Resiutta il 26 luglio 1934, proprietaria per 2/24; Linossi Franco nato a Resiutta il 30 luglio 1922, proprietario per 3/48; Linossi Lidia nata a Resiutta il 20 giugno 1931, proprietaria per 2/24; Linossi Lucia nata a Resiutta il 2 settembre 1927, proprietaria per 3/48.

Ditta attuale, presunta: eredi di Beltrame Giovanni; Beltrame Sandra, Ubaldo; Compassi Gabriella; Domizi Lina; Linossi Dina, Franco, Lidia, Lucia.

- 2) Foglio 10, mappale 279 di are 0,43
da espropriare: mq. 43

Foglio 10, mappale 288 di are 0,04
da espropriare: mq. 4

Foglio 10, mappale 380 (ex porz. 287) di are 0,25
da espropriare: mq. 25

Indennità:

$1/2 \times \text{mq.} (43 + 4 + 25) \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00181) = \text{euro } 360,65$
euro 360,65 - 40% =

euro 216,39

Ditta: Beltrame Antonio nato a Resiutta il 23 aprile 1917, usufruttuario; Linossi Aurelia nata a Resiutta il 14 gennaio 1924, proprietaria.

- 3) Foglio 10, mappale 285 di are 0,34
da espropriare: mq. 34

Foglio 10, mappale 378 (ex porz. 284) di are 0,05
da espropriare: mq. 5

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (34 + 5) \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times$

Reddito Domenicale euro/mq. 0,00181) = euro 195,35

euro 195,35 - 40% =

euro 117,21

Ditta: Beltrame Andrea nato a Resiutta il 10 ottobre 1951, proprietario per 1/2; Beltrame Caterina nata a Gemona del Friuli il 2 aprile 1957, proprietaria per 1/2.

- 4) Foglio 10, mappale 277 di are 0,95
da espropriare: mq. 95

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 95 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times$

Reddito Domenicale euro/mq. 0,00181) = euro 475,86

euro 475,86 - 40% =

euro 285,52

Ditta catastale: Beltrame Alberto fu Luigi, proprietario per 5/175; Beltrame Amedeo fu Luigi, proprietario per 5/175; Beltrame Domenico fu Luigi, proprietario per 5/175; Beltrame Dorina fu Domenico, proprietaria per 35/175; Beltrame Gilberta fu Luigi, proprietaria per 5/175; Beltrame Giulia fu Luigi, proprietaria per 5/175; Beltrame Guerrino fu Luigi, proprietario per 5/175; Beltrame Luigi fu Luigi, proprietario per 5/175; Beltrame Luigia fu Domenico, proprietaria per 35/175; Grofnauer Cinzia nata a Udine il 27 settembre 1972, proprietaria per 2/225; Grofnauer Erika nata a Udine il 19 aprile 1970, proprietaria per 2/225; Grofnauer Maria nata a Resiutta il 15 gennaio 1921, proprietaria per 7/175; Grofnauer Noemi nata a Resiutta l'1 maggio 1925, proprietaria per 7/175; Grofnauer Remo nato a Resiutta il 15 giugno 1928, proprietario per 7/175; Grofnauer Sonia nata a Udine l'11 gennaio 1967, proprietaria per 2/225; Grofnauer Valentino nato a Resiutta l'1 marzo 1922, proprietario per 7/175; Macor Rita nata a Gemona del Friuli il 5 febbraio 1943, proprietaria per 3/225; Monego Caterina di Lodovico nata a Resiutta, usufruttuaria per 35/175; Monego Clara nata a Tarvisio il 3 settembre 1955, proprietaria per 35/175; Zanutti Rosa, usufruttuaria per 4/15.

Ditta attuale, presunta: Beltrame Alberto, Amedeo, Domenico, Dorina, Gilberta, Giulia, Guerrino fu Luigi, Luigi; Zuzzi Franca, Massimiliano; Grofnauer Cinzia, Erika, Maria, Noemi, Remo, Sonia, Valentino; Macor Rita; Monego Clara.

- 5) Foglio 10, mappale 281 di are 0,70
da espropriare: mq. 70

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 70 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times$

Reddito Domenicale euro/mq. 0,00181) = euro 350,63

euro 350,63 - 40% =

euro 210,38

Ditta: Linossi Sergio nato a Resiutta il 29 marzo 1954.

- 6) Foglio 10, mappale 290 di are 0,58
da espropriare: mq. 58

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 58 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times$

Reddito Domenicale euro/mq. 0,00181) = euro 290,52

euro 290,52 - 40% =

euro 174,31

Ditta catastale: Linossi Clementina ved. Linossi, usufruttuaria parziale; Linossi Ettore nato a Resiutta il 18 aprile 1923, proprietario.

Ditta attuale, presunta: Linossi Ettore.

- 7) Foglio 10, mappale 283 di are 0,75
da espropriare: mq. 75
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 75 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00181) = \text{euro } 375,68$
 $\text{euro } 375,68 - 40\% = \text{euro } 225,41$
- Ditta catastale: Beltrame Alberto fu Pietro nato a Resiutta il 17 agosto 1875.
Ditta attuale, presunta: eredi di Beltrame Alberto fu Pietro.
- 8) Foglio 10, mappale 286 di are 0,09
da espropriare: mq. 9
Indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 9 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 10,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00181) = \text{euro } 45,08$
 $\text{euro } 45,08 - 40\% = \text{euro } 27,05$
- Ditta: ENEL Distribuzione S.p.A. con sede in Roma.

Artt. 2 - 3 - 4

(omissis)

Trieste, 22 giugno 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 28 giugno 2005, n. ALP. 2-1440-D/ESP/4883. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Resiutta, per la realizzazione lavori di costruzione strada interna alla frazione di Povici di Sopra.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art.1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Resiutta, è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Resiutta

- 1) Foglio 11, mappale 396 (ex porz. 203) di are 1,05
da espropriare: mq. 105
in natura: strada
indennità: mq. 105 x euro/mq. 0,80 = euro 84,00

Ditta catastale: Gallizia Giovanni nato a Moggio Udinese il 6 luglio 1921.

Ditta attuale, presunta: Beltrame Maria; Gallizia Giuseppe, Mario, Pia.

- 2) Foglio 11, mappale 401 (ex porz. 205) di are 0,41
da espropriare: mq. 41
in natura: prato

Foglio 11, mappale 400 (ex porz. 204) di are 0,40
da espropriare: mq. 40
in natura: prato

Foglio 11, mappale 399 (ex porz. 204) di are 1,15
da espropriare: mq. 115
da espropriare, in totale: mq. 196
indennità: mq. 196 x euro/mq. 0,80 =

euro 156,80

Ditta: David Lidia nata a Trieste il 16 gennaio 1941, proprietaria per 1/2; Mari Grego Umberto nato a Trieste il 14 aprile 1940, proprietario per 1/2.

- 3) Foglio 11, mappale 405 (ex porz. 325) di are 0,85
da espropriare: mq. 85
in natura: prato
indennità: mq. 85 x euro/mq. 0,80 =

euro 68,00

Ditta: Mizia Ester mar. Muller nata il 13 giugno 1932.

Art. 2

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 3, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Resiutta, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Resiutta

- 1) Foglio 11, mappale 388 (ex porz. 56) di are 0,57
da espropriare: mq. 57

Foglio 11, mappale 384 (ex porz. 53) di are 0,26
da espropriare: mq. 26

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 26 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 156,27$

$1/2 \times \text{mq. } 57 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00098) = \text{euro } 342,28$

euro $(156,27 + 342,28) - 40\% =$

euro 299,13

Ditta catastale: Gallizia Giovanni nato a Moggio Udinese il 6 luglio 1921.

Ditta attuale, presunta: Beltrame Maria; Gallizia Giuseppe, Mario, Pia.

- 2) Foglio 11, mappale 351 (ex porz. 8) di are 1,70
da espropriare: mq. 170
indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 170 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00098) = \text{euro } 1.020,83$

euro $1.020,83 - 40\% =$

euro 612,50

Ditta catastale: Beltrame Giovanni nato a Resiutta il 5 settembre 1896, proprietario per 4/24; Beltrame Sandra nata a Roma il 31 agosto 1934, proprietaria per 4/24; Beltrame Ubaldo nato a Resiutta il 14 giugno 1906, proprietario per 4/24; Compassi Gabriella nata a Resiutta il 23 agosto 1942, proprietaria per 4/24; Domizi Lina nata a Pieve Torina (Macerata) il 7 giugno 1923, proprietaria per 1/24; Linossi Dina

nata a Resiutta il 26 luglio 1934, proprietaria per 2/24; Linossi Franco nato a Resiutta il 30 luglio 1922, proprietario per 3/48; Linossi Lidia nata a Resiutta il 20 giugno 1931, proprietaria per 2/24; Linossi Lucia nata a Resiutta il 2 settembre 1927, proprietaria per 3/48.

Ditta attuale, presunta: eredi di Beltrame Giovanni; Beltrame Sandra, Ubaldo; Compassi Gabriella; Domizi Lina; Linossi Dina, Franco, Lidia, Lucia.

- 3) Foglio 11, mappale 354 (ex porz. 9) di are 1,00
 da espropriare: mq. 100
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 100 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00098) = \text{euro } 600,49$
 $\text{euro } 600,49 - 40\% = \text{euro } 360,29$

Ditta: Beltrame Valentino nato a Resiutta l'11 maggio 1934.

- 4) Foglio 11, mappale 406 (ex porz. 19) di are 0,85
 da espropriare: mq. 85
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 85 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 510,88$
 $\text{euro } 510,88 - 40\% = \text{euro } 306,53$

Ditta: Freschi Stefania nata a Santa Maria La Longa il 29 gennaio 1959.

- 5) Foglio 11, mappale 359 (ex porz. 29) di are 0,46
 da espropriare: mq. 46
- Foglio 11, mappale 362 (ex porz. 30) di are 0,85
 da espropriare: mq. 85
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 46 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 276,48$
 $1/2 \times \text{mq. } 85 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00098) = \text{euro } 510,42$
 $\text{euro } (276,48 + 510,42) - 40\% = \text{euro } 472,14$

Ditta: Linossi Giovannina nata a Resiutta il 4 dicembre 1929, proprietaria per 1/3; Linossi Matilde nata a Resiutta il 26 ottobre 1921, proprietaria per 1/3; Linossi Noemi nata a Resiutta il 22 ottobre 1924, proprietaria per 1/3.

- 6) Foglio 11, mappale 367 (ex porz. 35) di are 0,45
 da espropriare: mq. 45
- Foglio 11, mappale 365 (ex porz. 33) di are 0,44
 da espropriare: mq. 44
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } (45 + 44) \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 534,92$
 $\text{euro } 534,92 - 40\% = \text{euro } 320,95$

Ditta: Beltrame Nella nata a Udine il 4 luglio 1935, utilista della superficie; Monego Valentina nata a Udine il 16 dicembre 1962, proprietaria.

- 7) Foglio 11, mappale 371 (ex porz. 39) di are 0,16
 da espropriare: mq. 16
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 16 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00098) = \text{euro } 96,08$
 $\text{euro } 96,08 - 40\% = \text{euro } 57,65$

Ditta catastale: Beltrame Adriana nata a Gemona del Friuli il 21 dicembre 1956, proprietaria per 16/2160; Beltrame Antonietta nata a Resiutta il 5 maggio 1917, proprietaria per 48/144; Beltrame Donatella nata a Domodossola il 14 luglio 1972, proprietaria per 16/2160; Beltrame Ermanna nata a Resiutta il

27 novembre 1946, proprietaria per 16/2160; Beltrame Fernanda nata a Resiutta il 15 settembre 1939, proprietaria per 8/144; Beltrame Giorgio nato a Resiutta il 18 gennaio 1944, proprietario per 8/144; Beltrame Giovanni nato a Resiutta il 31 agosto 1926, proprietario per 8/144; Beltrame Luciano nato a Gemona del Friuli il 12 febbraio 1959, proprietario per 16/2160; Beltrame Sandrina nata a Resiutta il 7 luglio 1928, proprietaria per 8/144; Beltrame Valentino nato a Resiutta il 10 settembre 1933, proprietario per 8/144; Beltrame Vanda nata a Resiutta il 17 aprile 1950, proprietaria per 16/2160; Degano Anna fu Pietro, usufruttuaria parziale; Linossi Erminia nata a Resiutta il 2 maggio 1901, usufruttuaria parziale; Marcon Livia nata a Chiusaforte l'1 aprile 1928, proprietaria per 40/2160; Monego Anna Maria nata a Gemona del Friuli il 9 dicembre 1951, proprietaria per 3/48; Monego Bruno fu Domenico, proprietario per 12/144; Monego Claudio fu Rino, proprietario per 3/144; Monego Domenico fu Domenico, proprietario per 12/144; Monego Franco fu Domenico, proprietario per 3/144; Monego Mario fu Rino, proprietario per 3/144; Monego Rina fu Rino, proprietaria per 3/144; Monego Rino nato a Resiutta il 30 marzo 1956, proprietario per 1/48.

Ditta attuale, presunta: Beltrame Adriana, Antonietta, Donatella, Ermanna, Fernanda, Giorgio, Giovanni, Luciano, Sandrina, Gianni, Marco, Valentina; D'Orlando Silvana; Beltrame Vanda; Marcon Livia; Monego Anna Maria, Rino, Claudio, Elida, Ezio, Valerio, Franco, Mario, Rina.

- 8) Foglio 11, mappale 357 (ex porz. 28) di are 0,12
da espropriare: mq. 12
indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 12 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 72,12$
euro 72,12 - 40% = euro 43,27

Ditta: Naidon Lucia nata a Resiutta il 20 marzo 1944.

- 9) Foglio 11, mappale 373 (ex porz. 40) di are 0,16
da espropriare: mq. 16
indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 16 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00098) = \text{euro } 96,08$
euro 96,08 - 40% = euro 57,65

Ditta: Beltrame Maria fu Domenico nata a Resiutta il 19 agosto 1968, comproprietaria; Linossi Maria fu Francesco nata a Resiutta il 29 giugno 1986, comproprietaria.

- 10) Foglio 11, mappale 386 (ex porz. 54) di are 0,60
da espropriare: mq. 60
Foglio 11, mappale 375 (ex porz. 41) di are 0,28
da espropriare: mq. 28
indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } (60 + 28) \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00098) = \text{euro } 528,43$
euro 528,43 - 40% = euro 317,06

Ditta: Beltrame Silvia nata a Borgoricco (Padova) il 27 giugno 1944.

- 11) Foglio 11, mappale 369 (ex porz. 38) di are 0,14
da espropriare: mq. 14
indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 14 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 84,14$
euro 84,14 - 40% = euro 50,48

Ditta catastale: Linossi Maria nata a Resiutta l'8 settembre 1896.

Ditta attuale, presunta: eredi di Linossi Maria.

- 12) Foglio 11, mappale 377 (ex porz. 44) di are 0,17
da espropriare: mq. 17

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 17 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 102,18$
euro 102,18 - 40% =

euro 61,31

Ditta catastale: Argante Alberto nato a Resiutta il 22 febbraio 1941, proprietario per 7/48; Argante Francesco nato a Resiutta il 12 aprile 1946, proprietario per 7/48; Del Pin Maria nata a Meduno (Pordenone) l'11 gennaio 1923, usufruttuaria parziale quota di Linossi Gianni; Fadi Francesco fu Francesco, comproprietario; Fadi Secondo fu Francesco, comproprietario; Linossi Gianni nato a Tarvisio il 29 gennaio 1955, proprietario per 1/7; Linossi Luisa nata a Resiutta il 21 giugno 1943, proprietaria per 7/24; Linossi Orlando fu Isidoro, comproprietario; Linossi Severino fu Eugenio, comproprietario.

Ditta attuale, presunta: Argante Alberto, Francesco; Del Pin Maria; eredi di Fadi Francesco fu Francesco; eredi di Fadi Secondo fu Francesco; Linossi Gianni, Luisa; Bernardis Ada; eredi di Linossi Severino fu Eugenio.

- 13) Foglio 11, mappale 391 (ex porz. 59) di are 0,76
da espropriare: mq. 76

Foglio 11, mappale 393 (ex porz. 60) di are 0,45
da espropriare: mq. 45

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (76 + 45) \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 727,25$
euro 727,25 - 40% =

euro 436,35

Ditta catastale: Beltrame Antonietta nata a Resiutta il 6 agosto 1913, comproprietaria per 288/336; Beltrame Iole Anna nata a Resiutta il 13 luglio 1908, comproprietaria per 288/336; Beltrame Leonilde Nerina nata a Resiutta il 2 dicembre 1916, comproprietaria per 288/336; Beltrame Liliana nata a Milano il 2 gennaio 1940, proprietaria per 17/336; Beltrame Luciano nato a Milano il 18 gennaio 1942, proprietario per 17/336; Beltrame Maria Luigia nata a Resiutta il 22 gennaio 1911, comproprietaria per 288/336; Beltrame Maria nata a Resiutta il 14 giugno 1927, comproprietaria per 288/336; Beltrame Pietro nato a Resiutta l'11 agosto 1922, comproprietario per 288/336; Marcola Caterina nata a Bergogna (Gorizia) il 25 aprile 1919, proprietaria per 14/336.

Ditta attuale, presunta: eredi di Beltrame Antonietta; eredi di Beltrame Iole Anna; Beltrame Leonilde, Liliana, Luciano; eredi di Beltrame Maria Luigia; Beltrame Maria, Pietro; Marcola Caterina.

- 14) Foglio 11, mappale 382 (ex porz. 52) di are 0,14
da espropriare: mq. 14

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 14 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 84,14$
euro 84,14 - 40% =

euro 50,48

Ditta: Beltrame Valentino nato a Resiutta l'11 maggio 1934, proprietario per 11/24; Beltrame Valentino nato a Resiutta l'11 maggio 1934, proprietario per 2/24; Linossi Oliva nata a Resiutta il 13 marzo 1937, proprietaria per 11/24.

- 15) Foglio 11, mappale 380 (ex porz. 51) di are 0,21
da espropriare: mq. 21

Indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 21 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 126,22$
euro 126,22 - 40% =

euro 75,73

Ditta: Monego Ezio nato a Resiutta il 23 aprile 1958, propr. coniuge in reg. com. leg. dei beni; Rebora Santina nata a Genova il 25 giugno 1964, propr. coniuge in reg. com. leg. dei beni.

- 16) Foglio 11, mappale 402 (ex porz. 318) di are 0,22
 da espropriare: mq. 22
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 22 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 132,23$
 $\text{euro } 132,23 - 40\% = \text{euro } 79,34$

Ditta: Battigello Maria nata a San Daniele del Friuli il 28 agosto 1948.

- 17) Foglio 11, mappale 394 (ex porz. 74-71) di are 0,36
 da espropriare: mq. 36
 indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 36 \times (\text{Valore venale euro/mq. } 12,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq. } 0,00207) = \text{euro } 216,37$
 $\text{euro } 216,37 - 40\% = \text{euro } 129,82$

Ditta: Faleschini Antonino nato a Moggio Udinese il 20 febbraio 1947.

Artt. 3 - 4 - 5

(omissis)

Trieste, 28 giugno 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 30 giugno 2005, n. ALP. 2-1465-D/ESP.4822. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Porcia, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di Via Gabelli all'incrocio con Viale Grigoletti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Porcia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Porcia - Provincia di Pordenone:

- 1) Foglio 4, mappale 1065 (ex 308a), di mq. 14,
 superficie da espropriare: mq. 14,
 in natura: prato,
 indennità:
 $\text{euro } 231,00 - 40\% = \text{euro } 138,60$

Ditta catastale: Benedos Egidio, nato a Mareno di Piave (Treviso) il 5 giugno 1944, c.f.: BND GDE 44H05 E940G.

Art. 2

(omissis)

Art. 3

Nell'osservanza e con i limiti di cui all'articolo precedente, le ditte interessate hanno facoltà, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 di riconversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, in ogni fase del procedimento espropriativo, di convenire la cessione volontaria del bene senza la riduzione del 40% prevista dal medesimo articolo.

Art. 4

Gli effetti del presente provvedimento rimarranno preclusi qualora gli immobili interessati dalla presente procedura espropriativa dovessero risultare gravati da diritti di «uso civico».

Comunicazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7:

- Responsabile del procedimento avv. Adriano Coslovich;
- Responsabile dell'istruttoria geom. Stefano Deklic.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Ente Regione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Trieste, 30 giugno 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 30 giugno 2005, n. ALP. 2-1466-D/ESP/4797. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare anche parzialmente, da parte del Comune di Porcia, per i lavori di urbanizzazione della rete viaria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Porcia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Porcia - Provincia di Pordenone:

- 1) Foglio 14, mappale 1749 di mq. 70,
superficie da espropriare: mq. 70,
in natura: prato,

indennità:

euro 1.295,00 - 40%=

euro 777,00

soprassuolo a corpo: euro 4.500,00

Ditta catastale: Bortolin Dino, nato a Porcia il 19 settembre 1944; c.f.: BRT DNI 44P19 G886S; Favretti Mirella, nata a Conegliano il 10 aprile 1946; c.f.: FVR MLL 46D50 C957M. In regime di comunione dei beni.

- 2) Foglio 14, mappale 1751 di mq. 40,
superficie da espropriare: mq. 40,
in natura: prato,

indennità:

euro 806,00 - 40%=

euro 483,60

Ditta catastale: Bortolin Dino, nato a Porcia il 19 settembre 1944, c.f.: BRT DNI 44P19 G886S; Favretti Mirella, nata a Conegliano il 10 aprile 1946, c.f.: FVR MLL 46D50 C957M. In regime di comunione dei beni.

- 3) Foglio 14, mappale 1753 di mq. 3,
superficie da espropriare: mq. 3,
in natura: prato,

indennità:

euro 55,80 - 40%=

euro 33,48

Ditta catastale: Bortolin Dino, nato a Porcia il 19 settembre 1944, c.f.: BRT DNI 44P19 G886S; Favretti Mirella, nata a Conegliano il 10 aprile 1946, c.f.: FVR MLL 46D50 C957M. In regime di comunione dei beni.

- 4) Foglio 14, mappale 1754 di mq. 10,
superficie da espropriare: mq. 10,
in natura: prato,

indennità:

euro 185,00 - 40%=

euro 111,00

Ditta catastale: Bortolin Dino, nato a Porcia il 19 settembre 1944, c.f.: BRT DNI 44P19 G886S; Favretti Mirella, nata a Conegliano il 10 aprile 1946, c.f.: FVR MLL 46D50 C957M. In regime di comunione dei beni.

- 5) Foglio 14, mappale 1756 di mq. 20,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: prato,

indennità:

euro 387,00 - 40%=

euro 232,20

Ditta catastale: Bortolin Dino, nato a Porcia il 19 settembre 1944, c.f.: BRT DNI 44P19 G886S; Favretti Mirella, nata a Conegliano il 10 aprile 1946, c.f.: FVR MLL 46D50 C957M. In regime di comunione dei beni.

Art. 2

(omissis)

Art. 3

Nell'osservanza e con i limiti di cui all'articolo precedente, le ditte interessate hanno facoltà, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 di riconversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, in ogni fase del procedimento espropriativo, di convenire la cessione volontaria del bene senza la riduzione del 40% prevista dal medesimo articolo.

Art. 4

Gli effetti del presente provvedimento rimarranno preclusi qualora gli immobili interessati dalla presente procedura espropriativa dovessero risultare gravati da diritti di «uso civico».

Comunicazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7:

- Responsabile del procedimento avv. Adriano Coslovich;
- Responsabile dell'istruttoria geom. Stefano Deklic.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Ente Regione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Trieste, 30 giugno 2005

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 7 giugno 2005, n. ALP. 6.1.1301/UMGPR/V. (Estratto).

Permesso di ricerca geotermica denominato «Galizio Marta» - Comune di Latisana (Udine).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni - «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986, n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordato il permesso di ricerca geotermica denominato «Galizio Marta» in Comune di Latisana (Udine) alla sig.ra Galizio Marta (c.f. GLZ MRT 69B48 E473G), per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 6

(omissis)

Trieste, 7 giugno 2005

TIRELLI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 12 luglio 2005, n. ALP. 11/1582/VIA/208.

Legge regionale 43/1990 - Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto di riassetto idraulico con ricalibratura del guado S. Maria del torrente Meduna mediante l'asporto del materiale litoide in esubero nei Comuni di San Giorgio della Richinvelda e Vivaro in Provincia di Pordenone. Proponente: Calcestruzzi Piave S.r.l. - San Vito al Tagliamento (Pordenone). Provvedimento di individuazione delle autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata in data 27 maggio 2005, con la quale la Ditta Calcestruzzi Piave S.r.l. - San Vito al Tagliamento (Pordenone), ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di V.I.A. relativa al Progetto di riassetto idraulico con ricalibratura del guado di S.Maria del torrente Meduna mediante l'asporto del materiale litoide in esubero nei Comuni di S. Giorgio della Richinvelda e Vivaro in Provincia di Pordenone;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicati sul quotidiano «Il Gazzettino» di data 1° giugno 2005 come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 1° giugno 2005;

RILEVATO che l'intervento in questione è localizzato entro il perimetro dell'ARIA n.7 «Fiume Meduna e Torrente Cellina»;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi di cui al punto 7 «Opere per la canalizzazione e la regolazione dei corsi d'acqua» dell'elenco XI - Progetti di Infrastrutture, del precitato Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle «Aree sensibili» di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla legge regionale 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della predetta legge regionale 43/1990 non risultano pervenute richieste da parte del pubblico interessato all'opera proposta;

RILEVATO che il proponente prevede di utilizzare per la lavorazione degli inerti estratti l'impianto di Tauriano, situato in Comune di Spilimbergo, per cui tale Comune risulta individuato come Autorità interessata;

RILEVATO che l'intervento ricade in Provincia di Pordenone, nel territorio dei Comuni di S. Giorgio della Richinvelda e Vivaro, risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto competente in materia di tutela del paesaggio;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto di riassetto idraulico con ricalibratura del guado di S.Maria del torrente Meduna mediante l'asporto del materiale litoide in esubero nei Comuni di S. Giorgio della Richinvelda e Vivaro, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di San Giorgio della Richinvelda;
- Comune di Spilimbergo;
- Comune di Vivaro;
- Provincia di Pordenone;
- Azienda per i servizi sanitari n.6 «Friuli Occidentale»;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria dei precitati Comuni di San Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo e Vivaro, sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 luglio 2005

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 20 luglio 2005, n. ALP. 11/1642/VIA/212.

Legge regionale 43/1990 - Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza. Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Tarvisio (Udine). Proponente: Skiarea Miara S.r.l. (Bolzano). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. di data 8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 18 luglio 2002 «Indirizzi operativi in materia di valutazione d'incidenza»;

VISTO il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e la legge regionale 30/2002 contenente «Disposizioni in materia di energia»;

RILEVATO che l'opera in progetto è soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale ed energia con le modalità di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 387/2003;

VISTA la nota n. prot. PMT/9385/EN del 31 maggio 2005, trasmessa al Servizio VIA in data 3 giugno 2005, con cui la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale ed energia ha indetto la conferenza dei servizi relativa al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Tarvisio (Udine), per conto della società Skiarea Miara S.r.l., San Vigilio di Marebbe (Bolzano);

RICORDATO che, per quanto riguarda il funzionamento della procedura di VIA nell'ambito di una conferenza di servizi, occorre far riferimento alla legge regionale 7/2000 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»), ed in particolare all'articolo 22 ter, comma 5 che stabilisce: «Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale . . .», intendendo come «termine di cui al comma 4» il «termine per l'adozione della decisione conclusiva» relativamente all'argomento per cui è stata indetta la conferenza medesima;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero Veneto» di data 26 giugno 2005 come da comunicazione pervenuta al Servizio VIA in data 29 giugno 2005;

RILEVATO che l'intervento in questione è localizzato, in parte, entro il perimetro del SIC IT 3320006 «Conca di Fusine» e che quindi all'interno del procedimento di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 è ricompreso il procedimento di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi di cui al punto 10 «Impianti per la produzione di energia idroelettrica comprese le opere di presa, adduzione, trasformazione» dell'elenco III - Industria Energetica, del precitato Regolamento di esecuzione della legge regionale 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle «Aree sensibili» di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla legge regionale 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'articolo 13 della predetta legge regionale 43/1990 risulta pervenuta in data 6 luglio 2005 alla Direzione provinciale lavori pubblici di Udine una richiesta da parte del pubblico interessato all'opera proposta, nel caso specifico il «Comitato spontaneo per la difesa del Rio del Lago» in Comune di Tarvisio;

RILEVATO che l'intervento ricade in Provincia di Udine, nel territorio del Comune di Tarvisio, risultando quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i servizi sanitari n.3 «Alto Friuli» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto competente in materia di tutela del paesaggio, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale competente in materia di tutela delle aree di interesse naturalistico relativamente alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 in relazione alla localizzazione dell'intervento nel SIC predetto e alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo competente in materia di vincolo idrogeologico e riduzione di superficie boscata;

CONSTATATO che il Comune di Tarvisio, la Provincia di Udine, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna risultano già in possesso della documentazione progettuale, ivi inclusa copia dello Studio di impatto ambientale, inviata agli Enti suddetti - in occasione dell'avvio del procedimento amministrativo per il

rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto in oggetto di cui al decreto legislativo 387/2003 - dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

RILEVATO pertanto che ai fini dell'espletamento della procedura di VIA, agli Enti suddetti deve essere inviato il solo Riassunto non tecnico;

CONSTATATO altresì che all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» non è stata fornita alcuna documentazione tecnica in proposito, atteso che l'Azienda per i servizi sanitari medesima non è stata interessata dall'avvio del precitato procedimento di cui al decreto legislativo 387/2003;

RILEVATO, di conseguenza, che all'Azienda per i servizi sanitari debba essere inviata l'intera documentazione predetta per la materia in argomento;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990;

DECRETA

1. In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione di incidenza del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di Tarvisio, gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Tarvisio;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i servizi sanitari n.3 «Alto Friuli»;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio tutela ambienti naturali, fauna e corpo forestale regionale;
- Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio selvicoltura e antincendio boschivo;

e quale pubblico interessato:

- il «Comitato spontaneo per la difesa del Rio del Lago» di Tarvisio.

2. A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale (ivi incluso il riassunto non tecnico) e degli elaborati progettuali all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» e al «Comitato spontaneo per la difesa del Rio del Lago» e copia del Riassunto non tecnico alle restanti autorità, come sopra individuate.

3. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia, n. 75/1, Trieste e presso la Segreteria del precitato Comune di Tarvisio, sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 luglio 2005

CARTAGINE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2005, n. 1556.

Legge regionale 7/2000, articolo 26 - Riordino di organi collegiali presso l'Amministrazione regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 stabilisce l'obbligo per l'Amministrazione regionale di individuare, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali;

PRESO ATTO che il medesimo articolo 26 della legge regionale 7/2000 dispone, altresì, che gli organismi non identificati come indispensabili siano soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento di conferma;

CONSIDERATO che ogni singola Struttura dell'Amministrazione regionale esercita la competenza in ordine agli organi collegiali ad essa riferibili;

RAVVISATA pertanto l'opportunità, nell'ottica di perseguire le esigenze di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, di provvedere all'emanazione di un unico provvedimento giuntale riassuntivo evitando l'adozione di una pluralità di deliberazioni giuntali di analogo contenuto;

VISTA la nota prot. 5028/SGR di data 28 aprile 2005 della Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali con la quale sono state avviate le procedure per adempiere a quanto disposto dalla norma precitata;

VISTE le note trasmesse dagli Uffici dell'Amministrazione regionale con le quali sono state assunte le relative determinazioni;

RITENUTO pertanto di confermare gli organi collegiali di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità;

DELIBERA

per le finalità di cui all'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 sono individuati i Comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Gli organi collegiali non compresi nell'elenco di cui al precedente capoverso sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Direzione generale

- Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
- Nucleo di valutazione della dirigenza regionale;

- Comitato di direzione;
- Conferenza dei dirigenti;
- Coordinamento di direzione.

Protezione civile della Regione

- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;
- Comitato regionale per le emergenze.

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali

- Comitato per l'innovazione.

Direzione centrale patrimonio e Servizi generali

- Commissione prevista dall'articolo 58 del Regolamento sull'uso e sulle caratteristiche del vestiario assegnato al personale addetto a particolari servizi, escluso il personale del Corpo Forestale Regionale;
- Commissione consultiva per l'esame delle richieste di libri e pubblicazioni periodiche da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale;
- Commissione incaricata di esprimere parere di congruità e di regolare esecuzione relativamente a forniture di beni e servizi e ad alienazione di beni fuori uso, di importo superiore a euro 15.493,71;
- Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi

- Comitato di gestione del fondo sociale;
- Comitato per le pari opportunità di cui all'articolo 52 della legge regionale 8/1991;
- Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 128 legge regionale 13/1998.

Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace

- Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena;
- Commissione regionale per lo sport;
- Comitato consultivo di cui alla legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 30;
- Consulta regionale per i giovani;
- Commissione regionale per il coordinamento degli interventi di competenza della Regione in materia di promozione ed organizzazione del Festival della Gioventù Olimpica Europea (EYOF);
- Comitato per i corregionali all'estero e per i rimpatriati;
- Comitato regionale per i musei;
- Comitato regionale per le biblioteche;
- Commissione regionale per i beni architettonici fortificati;
- Comitato tecnico permanente quale organo tecnico-operativo della Giunta regionale per favorire l'attuazione della legge regionale 16/2000;
- Commissione regionale per l'archeologia industriale;

- Conferenza permanente di servizi per l'attuazione della legge regionale 14/2000 (Prima Guerra Mondiale);
- Comitato regionale del volontariato;
- Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato;
- Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale;
- Consulta regionale per l'immigrazione;
- Comitato regionale per l'educazione degli adulti;
- Comitato per il coordinamento della programmazione degli interventi per Aquileia;

Direzione centrale salute e protezione sociale;

- Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- Commissione regionale per gli aspiranti all'idoneità all'impiego dei gas tossici;
- Commissione regionale sull'amianto;
- Commissione regionale per l'esame di richieste per trasferimento all'estero;
- Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica;
- Comitato regionale «Trapianti» ex articolo 11, comma 2, legge regionale 91/1999;
- Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche;
- Commissione regionale per l'Educazione Continua in Medicina;
- Commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico;
- Comitato di coordinamento pedagogico ed organizzativo;
- Osservatorio regionale per l'anziano;
- Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo;
- Comitato permanente regionale ex articolo 24, comma 1, Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005;
- Comitato consultivo regionale ex articolo 25, comma 1, Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ambulatoriali, reso esecutivo il 23 marzo 2005;
- Comitato permanente regionale ex articolo 12, comma 1, D.P.R. 272/2000;
- Collegio arbitrale ex articolo 30, comma 9, Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale reso esecutivo il 23 marzo 2005;
- Comitato dei garanti ex articolo 23 contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale;
- Comitato dei garanti ex articolo 23 contratto collettivo nazionale lavoro dell'area relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale.

Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

- Commissione regionale per la formazione professionale;
- Comitato regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e valutazione della sperimentazione IFTS;

- Commissione per l'esame di qualificazione professionale di estetista;
- Commissione regionale per le politiche attive del lavoro;
- Comitato tecnico scientifico per l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
- Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale-spedizionieri;
- Nucleo per la gestione di grave difficoltà occupazionale al fine di intervenire a favore della situazione di crisi territoriale della montagna nell'Alto Friuli;
- Commissione di valutazione di cui agli articoli 14 e 15 del «Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca»;
- Consulta regionale delle professioni.

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

- Commissione regionale consultiva per la disciplina dell'attività cementiera;
- Commissione tecnica provinciale di Udine per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici;
- Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici;
- Commissione tecnica provinciale di Gorizia per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici;
- Commissione tecnica provinciale di Trieste per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici;
- Commissione giudicatrice sull'idoneità ad operare nel settore della fecondazione artificiale degli animali;
- Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli ed asini stalloni;
- Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale ed impianto embrionale;
- Commissione d'esame per il rilascio autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari di Udine;
- Commissione d'esame per il rilascio autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari di Pordenone;
- Commissione d'esame per il rilascio autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari di Gorizia;
- Commissione di esame per il rilascio autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari di Trieste;
- Commissione liquidatrice per le opere di bonifica integrale in concessione «a consuntivo»;
- Tavolo Azzurro;
- Tavolo Verde;
- Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo;
- Comitato di coordinamento regionale per la difesa integrata e guidata e per la Usuale Buona Pratica Agricola;
- Commissione regionale per l'emissione di pareri sul rilascio delle licenze alla produzione ed al commercio di sementi e piante da rimboschimento;
- Commissione U.E. (uniformi ed equipaggiamento per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale);
- Comitato faunistico-venatorio regionale;
- Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori;
- Commissione disciplinare di primo grado per l'irrogazione di sanzioni disciplinari conseguenti ad illeciti venatori;
- Commissione regionale d'appello di secondo grado avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione disciplinare di primo grado per gli illeciti venatori;

- Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve;
- Nucleo di valutazione dei gruppi di azione locale e dei rispettivi piani di sviluppo;
- Comitato di sorveglianza per il Leader +;
- Conferenza permanente per la montagna;
- Nucleo di valutazione per l'esame delle domande relative al Docup Pesca 2000-2006;
- Commissione tecnico scientifica per il settore animale;
- Commissione tecnico scientifica per il settore vegetale;
- Comitato direttivo della certificazione;
- Commissione scientifica regionale per la micologia;
- Sviluppo agri-turistico-ambientale delle aziende agricole regionali Volpares e Marianis.

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

- Commissione tecnico-consultiva VIA;
- Comitato di indirizzo e di verifica dell'A.R.P.A.;
- Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'osservanza delle norme sismiche;
- Commissione tecnica provinciale di Udine per l'osservanza delle norme sismiche;
- Comitato incaricato alla verifica delle fasi dello studio finalizzato alla predisposizione del Piano regionale di tutela delle acque;
- Commissione regionale per le servitù militari di Friuli-Venezia Giulia;
- Comitato misto-paritetico per le servitù militari del Friuli-Venezia Giulia.

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto

- Commissione regionale impianti a fune e piste da sci;
- Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui alla legge regionale 27/1996, articolo 9;
- Commissione consultiva per il sistema informativo territoriale cartografico;
- Commissione tecnico consultiva in materia di carburanti.

Direzione centrale attività produttive

- Comitato tecnico consultivo per la politica industriale;
- Commissione regionale per l'artigianato;
- Commissione provinciale per l'artigianato di Gorizia e relative sottocommissioni;
- Commissione provinciale per l'artigianato di Trieste e relative sottocommissioni;
- Commissione provinciale per l'artigianato di Udine e relative sottocommissioni;
- Commissione provinciale per l'artigianato di Pordenone e relative sottocommissioni;
- Comitato di gestione del fondo di rotazione;
- Comitato tecnico delle iniziative finanziabili tramite Artigiancassa;
- Commissione regionale per la disciplina del commercio;

- Osservatorio regionale del commercio;
- Commissione per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità;
- Commissione provinciale di Gorizia per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari;
- Commissione provinciale di Pordenone per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari;
- Commissione provinciale di Trieste per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari;
- Commissione provinciale di Udine per l'idoneità all'esercizio della vendita dei prodotti alimentari;
- Commissione provinciale di Gorizia per l'esame del corso di agente e rappresentante di commercio;
- Commissione provinciale di Pordenone per l'esame del corso di agente e rappresentante di commercio;
- Commissione provinciale di Trieste per l'esame del corso di agente e rappresentante di commercio;
- Commissione provinciale di Udine per l'esame del corso di agente e rappresentante di commercio;
- Commissione di mercato presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Trieste;
- Commissione di mercato presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso del Comune di Udine;
- Commissione di mercato presso i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Trieste;
- Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Marano Lagunare;
- Commissione di mercato presso il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Grado;
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Gorizia;
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Trieste;
- Commissione di vigilanza sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici della Provincia di Udine;
- Consulta regionale dei consumatori e degli utenti;
- Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina;
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina alpina;
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina dello snowboard;
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci per la disciplina del fondo e del telemark;
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di guida naturalistica;
- Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità alla professione di accompagnatore turistico;
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica;
- Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, nonché per il superamento dei corsi di aggiornamento professionale;

- Commissione regionale per la cooperazione.

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali

- Osservatorio regionale per la finanza locale;
- Osservatorio elettorale;
- Comitato di sorveglianza;
- Tavolo di consultazione istituzionale;
- Tavolo socio-economico;
- Comitato di pilotaggio INTERREG III A Italia-Slovenia;
- Comitato di sorveglianza INTERREG III A Italia-Slovenia.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2005, n. 1617. (Estratto).

Comune di Resia: conferma parziale di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 51 del 30 settembre 2004 e n. 57 del 26 novembre 2004, di approvazione del Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Resia n. 51 del 30 settembre 2004, di approvazione del Piano regolatore generale comunale, così come integrata con la deliberazione consiliare n. 57 del 26 novembre 2004, è confermata eccezion fatta per le modifiche introdotte nel piano stesso con la medesima deliberazione consiliare n. 57/2004;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2005, n. 1621.

Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

VISTO l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM per la realizzazione del «Programma-quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica», sancito nella seduta del 20 maggio 2004 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e autonomie locali;

RILEVATO che il predetto Programma-quadro si propone, quale obiettivo generale, di proseguire e mettere a regime la sperimentazione dei tirocini formativi in mobilità geografica realizzati dalle Regioni sulla base del decreto del Direttore generale per l'impiego 22 gennaio 2001 e del decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, riguardante i tirocini formativi e di orientamento, e di consolidare la rete di servizi alle imprese ed alle persone creata attraverso le azioni di sistema realizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di favorire lo sviluppo della mobilità del lavoro, dell'occupabilità, del partenariato fra territori ed imprese, dello sviluppo locale dei singoli territori regionali e della qualità dell'accoglienza attraverso la creazione di una rete di mobilità geografica;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie per la realizzazione del Programma-quadro sono a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione;

CONSIDERATO che le politiche e gli interventi a sostegno dei processi di mobilità rivestono notevole rilevanza nella promozione dell'occupazione e nello sviluppo delle imprese;

DATO ATTO che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha aderito, con propria deliberazione n. 2579 del 1° ottobre 2004, alla realizzazione del sopra citato «Programma-quadro» provvedendo ad identificare quale nodo della rete della mobilità geografica in Friuli Venezia Giulia la Provincia di Udine, attraverso il Centro per l'impiego di S. Daniele del Friuli, ad istituire apposito capitolo di bilancio per l'iscrizione delle risorse stanziare dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ad individuare la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca quale struttura competente per l'attuazione delle attività che il sopra citato Programma Quadro pone in capo alle Amministrazioni regionali;

VISTO il decreto ministeriale 18 marzo 2005 «Criteri e modalità di riparto delle risorse alle Regioni e alle Province autonome, finalizzate alla realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, inseriti in processi di mobilità geografica» con il quale il Ministero ha ripartito fra le Regioni le risorse destinate dal suddetto Programma-Quadro al finanziamento delle azioni di sostegno, accoglienza ed accompagnamento dei singoli progetti di tirocinio;

RITENUTO di delineare gli indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica, previsti nell'ambito del «Programma-quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica»;

RITENUTO, inoltre, di definire i termini per la presentazione dei progetti di tirocinio;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa specificate:

1. È approvato il documento recante «Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica», previsti nell'ambito del «Programma-quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica».

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Allegato 1)

Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica.

1. Obiettivi generali

1. Favorire lo sviluppo della mobilità del lavoro, dell'occupabilità e del partenariato fra territori e imprese.
2. Realizzare esperienze formative/lavorative per giovani disoccupati provenienti dalle regioni del Sud al fine di facilitare il trasferimento di competenze, strumenti e modelli di lavoro nei territori di provenienza.
3. Sostenere attraverso i tirocini la diffusione di competenze di base (sulla sicurezza sul lavoro, sui diritti e doveri dei lavoratori e sugli elementi di base dell'organizzazione aziendale) nonché di competenze tecnico professionali.
4. Sostenere progetti di tirocinio formativo in particolare settori produttivi rilevanti sul territorio.

2. Tipologia delle iniziative

1. Realizzazione di tirocini formativi ai sensi dell'articolo 18, legge 196/1997 e del successivo decreto interministeriale 142/1998, sulla base del sopra citato «Programma-Quadro» e della deliberazione di Giunta regionale n. 2579 di data 1° ottobre 2004 richiamata in premessa.

3. Soggetti destinatari

1. Sono destinatari delle iniziative di tirocinio i giovani disoccupati che abbiano compiuto i 18 anni e che siano in possesso di qualifica professionale o diploma di scuola media superiore o laurea, selezionati tra i residenti nelle Regioni del Sud aderenti al Programma Quadro.

4. Soggetti promotori

1. Sono soggetti promotori dei tirocini i Centri per l'impiego individuati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quali nodi di rete del sistema.
2. I soggetti promotori hanno la funzione di sviluppo delle iniziative nei territori di propria competenza.
3. In particolare il soggetto promotore provvede:
 - alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto ospitante;
 - all'individuazione della tutorship, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con cooperative sociali, che provvederà all'accoglimento ed all'inserimento nel tessuto sociale dei tirocinanti provenienti dalle Regioni del Sud.

5. Requisiti dei progetti

1. I progetti di tirocinio si configurano come progetti individuali con esplicita indicazione degli obiettivi e delle modalità del tirocinio, del contesto professionale di inserimento, del datore di lavoro coinvolto, del tutor e del responsabile aziendale.

2. I progetti di tirocinio dovranno avere una durata massima di 6 mesi.

3. Eventuali proroghe di tirocini di durata inferiore sono ammesse entro il limite massimo della durata di cui al precedente punto 2.

4. I datori di lavoro ospitanti sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendo a proprio carico l'onere economico connesso a tali coperture assicurative.

5. Nei progetti di tirocinio i datori di lavoro ospitanti dovranno indicare gli estremi dell'apertura delle polizze assicurative di cui al precedente punto 4.

6. Selezione ed approvazione dei progetti

1. Saranno approvati i progetti che rispondono ai seguenti requisiti:

- che siano redatti sull'apposita modulistica predisposta dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- che siano presentati dal soggetto promotore individuato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- che rispondano ai requisiti di cui al decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, articolo 1, comma 3;
- che siano aderenti ad almeno uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1;
- che individuino quali destinatari i soggetti indicati al paragrafo 3;
- che siano in possesso di tutti i requisiti di cui al paragrafo 5;
- che siano corredati dal preventivo di spesa relativo alle spese per il vitto, l'alloggio, il trasporto ed il tutoraggio strettamente correlate al periodo di svolgimento del tirocinio;
- che siano accompagnati da una formale condivisione del progetto da parte delle Regioni di provenienza dei destinatari;
- che rispettino le modalità e i termini di presentazione stabiliti al successivo paragrafo 7;
- che siano completi di attestazione dell'impresa ospitante il tirocinio dalla quale risulti l'ottemperanza alla legge 68/1999 ed ai disposti della legge 626/1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I progetti saranno approvati con provvedimento del competente Direttore di servizio.

7. Modalità e termini di presentazione

1. I progetti, redatti su apposita modulistica disponibile anche sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dovranno essere presentati dal soggetto promotore alla Direzione centrale lavoro formazione università e ricerca, Servizio lavoro, a far data dalla pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed entro il 30 marzo 2006.

2. I soggetti promotori sono tenuti a comunicare al sopra citato Servizio lavoro la data di avvio del tirocinio, eventuali tirocini conclusi o interrotti, nonché la certificazione dei costi sostenuti evidenziando le eventuali economie determinate da abbandoni anticipati.

3. I progetti di tirocini approvati devono essere avviati entro 60 giorni dalla loro approvazione, pena la revoca del finanziamento.

4. I tirocini devono essere conclusi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2006.

8. Finanziamento dei progetti

1. Il finanziamento per il sostegno delle spese per il vitto, l'alloggio, il trasporto ed il tutoraggio strettamente correlate al periodo di svolgimento del tirocinio non può superare l'importo di euro 1.300,00 per tirocinante per ogni mese di durata effettiva del tirocinio.

2. La Regione provvede a trasferire i finanziamenti statali alle Province ove hanno sede i soggetti promotori, sulla base dei preventivi di spesa dei progetti approvati.

3. Le Province provvedono a restituire alla Regione le eventuali economie di spesa.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2005, n. 1650.

Articolo 2545 sexiesdecies C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Sanità Cooperativa Seconda - Società coop. sociale per azioni a r.l.» con sede in Tricesimo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 8 marzo 2005 alla Cooperativa «Sanità Cooperativa Seconda - Soc. coop. sociale per azioni a r.l.» con sede in Tricesimo, dal quale emergono gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili, concernenti sia l'aspetto amministrativo - gestionale che la situazione economico-finanziaria della Società;

VISTI inoltre la memoria del legale rappresentante dell'Ente di data 22 marzo 2005 con i relativi allegati, rispettivamente sub prot. n. 10503/PROD/COOP di data 23 marzo 2005 e n. 12272/PROD/COOP di data 7 aprile 2005, che peraltro non consentono di superare le irregolarità insanabili riscontrate;

RILEVATO altresì che dalla documentazione in atti non risulta che la Cooperativa abbia curato la propria iscrizione all'Albo delle società cooperative;

ATTESO che anche tale circostanza configura un funzionamento irregolare della Società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale, siccome previsto dalla circolare di data 6 dicembre 2004 del Ministero delle attività produttive;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di porre la predetta Cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c., stante la sussistenza di accertate gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili;

VISTO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 3 maggio 2005 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli amministratori e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c.;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori per un periodo massimo di sei mesi al fine di ripristinare una regolare situazione amministrativa, economico e finanziaria della Cooperativa;

VISTO l'articolo 2545-sexiesdecies c.c.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-sexiesdecies c.c., gli amministratori della Cooperativa «Sanità Cooperativa Seconda - Soc. coop. sociale per azioni a r.l.» con sede in Tricesimo;
- di nominare il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella, n. 16, commissario gover-

nativo per un periodo massimo di sei mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli amministratori revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

- le spese della gestione commissariale ed il compenso spettante al commissario governativo sono a carico della Cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2005, n. 1660. (Estratto).

Comune di Tarcento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 32 del 14 giugno 2005, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 737 del 7 aprile 2005 in merito alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento, superata dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 32 del 14 giugno 2005;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 32 del 14 giugno 2005, di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2005, n. 1662.

Decreto legislativo 36/2003 - Società EXE S.p.A. - Modifica punto 4 della D.G.R. 1848/2004 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udine) località Merlanis.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui

rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, con il quale l'Amministrazione regionale ha recepito in ambito regionale la normativa dello smaltimento rifiuti posta dal sopra citato decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTO in particolare l'articolo 17 del medesimo decreto, il quale al comma 1 prevede che «le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate»;

VISTO l'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, secondo il quale qualora la Provincia promuova o partecipi ad aziende o società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano tra le proprie attività la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti e che le esercitino direttamente o tramite partecipazione ad altre società, il provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio spettano rispettivamente alla Giunta regionale e al Direttore regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 85691/98 di data 30 dicembre 1998 del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Udine, con la quale si afferma che per quanto concerne la discarica sita in Comune di Trivignano Udinese gestita dalla Società EXE S.p.A., l'Amministrazione provinciale si trova nella situazione disciplinata dal precitato comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 di data 16 luglio 2004, con la quale, tra l'altro, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il Piano di adeguamento, presentato dalla Società EXE S.p.A., della discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udinese), località Merlanis;

ATTESO che al punto 4 della succitata deliberazione è stato precisato che non costituisce contenuto del Piano di adeguamento l'individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica, che fino al 16 luglio 2005 saranno quelli per i quali la discarica è già stata autorizzata;

VISTO il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, ed in particolare l'articolo 11 con il quale è stato esteso alla data del 31 dicembre 2005, il termine fissato al 16 luglio 2005 dall'articolo 17, commi 1, 2 e 6 lettera a) del decreto legislativo 36/2003;

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra e di procedere alla conseguente modifica della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1848 di data 16 luglio 2004;

ACCERTATA, altresì, la competenza ad emettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 13/1998;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Si prende atto dell'estensione al 31 dicembre 2005 del termine, originariamente stabilito dal decreto legislativo 36/2003 al 16 luglio 2005, per la ricezione da parte della discarica sita nel Comune di Trivignano Udinese (Udinese), località Merlanis, gestita dalla Società EXE S.p.A., dei rifiuti per i quali è stata autorizzata.

2. Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 di data 16 luglio 2004, al punto 4 le parole «16 luglio 2005» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2005».

3. Rimangono ferme ed immutate tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emessi che non siano in contrasto con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente atto verrà notificato dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ai soggetti ed agli Enti interessati.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1711.

Legge regionale 10/1980, articolo 9 - Assegni di studio a favore di studenti universitari iscritti presso Università all'estero anno accademico 2005-2006 - Approvazione bando.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, concernente «Norme regionali in materia di diritto allo studio», in particolare l'articolo 9, comma 3, che autorizza l'Amministrazione regionale ad erogare direttamente assegni di studio in favore di studenti universitari, residenti in Regione, che frequentino Università all'estero;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1545 del 24 giugno 2005 che approva il vigente Piano operativo 2005, con il quale viene stabilito di provvedere alla finalità della legge in parola mediante l'emanazione di apposito bando di concorso, annualmente definito dalla Giunta regionale;

PRECISATO che in tale bando vengono indicate le procedure di partecipazione al concorso, la data di scadenza nonché i requisiti di reddito e di merito e i criteri per la definizione della graduatoria, e che i requisiti di reddito vengono individuati tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e patrimoniale equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nei limiti massimi stabiliti dal decreto 18 giugno 2004 del Ministero istruzione, università e ricerca per l'anno accademico 2004-2005, considerato che l'aggiornamento di tali dati per l'anno accademico 2005-2006 non è ancora stato emanato;

RITENUTO, in conformità a quanto previsto l'anno precedente, di mantenere l'importo unitario degli assegni di studio in euro 2.600,00;

PRECISATO che la relativa spesa fa carico al capitolo 5081 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2005 e che su tale capitolo è stata stanziata la somma di euro 50.000,00;

DATO ATTO che ai sensi del citato Piano operativo 2005 l'autorizzazione alla spesa in argomento compete al Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, che la perfezionerà contestualmente all'approvazione della graduatoria;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

Di adottare il bando di concorso per la concessione di assegni di studio a favore di studenti universitari, residenti in regione, che frequentino Università all'estero, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

Il provvedimento, comprensivo del bando, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Bando di concorso per il conferimento di assegni di studio per l'anno accademico 2005-2006 a studenti che sono iscritti presso Università all'estero (legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 articolo 9).

Art. 1

Oggetto e destinatari

1. Il presente bando di concorso ha per oggetto la concessione di assegni di studio per l'anno accademico 2005-2006 a favore degli studenti residenti nel Friuli Venezia Giulia che siano iscritti ad università o istituti d'istruzione universitaria all'estero.

2. La misura degli assegni di studio è fissata in euro 2.600 annui. L'assegno è cumulabile con altre provvidenze.

3. In caso di insufficienza dei fondi stanziati, che può determinare anche la riduzione della somma attribuita all'ultimo degli studenti vincitori, si procede all'assegnazione dell'assegno di studio conformemente alla graduatoria che è formulata sulla base dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE) in ordine decrescente di punteggio (1000 punti nel caso in cui l'ISEE sia uguale a 0; 0 punti nel caso in cui l'ISEE sia pari alla soglia di riferimento), secondo la seguente formula:

Punteggio = soglia di riferimento meno ISEE diviso soglia di riferimento moltiplicato 1.000.

4. A parità di punteggio, è preferito lo studente più giovane.

5. La eventuale somma residua è ripartita tra l'E.R.Di.S.U. di Trieste e l'E.R.Di.S.U. di Udine, per sovvenzioni a favore di studenti che partecipano a corsi all'estero promossi dalle Università di Trieste e Udine, in proporzione al numero degli idonei verificato nell'anno accademico 2004-2005. Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti di reddito e di merito sono specificati nelle apposite direttive emanate dagli E.R.Di.S.U. di Trieste e Udine.

Art. 2

Requisiti economici

1. Le condizioni economiche dello studente, relative ai redditi dell'anno 2004, sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non può superare il limite di euro 17.247,03 (soglia di riferimento). L'Indicatore di Situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non può superare il limite di euro 29.104,36.

3. Al fine di ottenere le attestazioni relative agli indicatori succitati per l'anno 2004 gli studenti devono recarsi presso un CAF (Centro di assistenza fiscale).

Art. 3

Requisiti di merito

1. Sono ammessi gli studenti iscritti in corso ad Università all'estero per l'anno accademico 2005-2006:

a) che abbiano sostenuto l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria superiore non

prima dell' anno scolastico 2003-2004 riportando una valutazione non inferiore a 70/100 o equipollente (per i nuovi immatricolati);

- b) che frequentino regolarmente i corsi di studio (per gli iscritti agli anni successivi al primo), per un numero massimo di anni, pari alla durata legale più uno, di analogo corso di studio in Italia, a partire comunque dalla prima immatricolazione. Farà fede il certificato rilasciato dall' Università attestante l' avvenuta frequenza, il piano di studi e gli esami sostenuti.

Art. 4

Esclusione

1. Sono esclusi dal presente bando gli studenti già in possesso di laurea di qualsiasi livello, o gli studenti che superano i limiti di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) o di Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) stabiliti all' articolo 2.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. Le domande, compilate sui moduli allegati al presente bando e completate con i documenti richiesti, dovranno pervenire, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Via S. Francesco, n. 37-34133 Trieste, entro il 25 ottobre 2005, pena la non ammissione al concorso.

2. Sono ammesse le domande spedite a mezzo raccomandata purchè pervengano all' ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data del timbro postale.

Art. 6

Disposizioni comuni

1. Le domande prive dei documenti richiesti, incomplete o irregolari, non verranno prese in considerazione. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

2. Se redatti in lingua diversa dall' italiano, i certificati universitari ed ogni altro documento allegato alla domanda, devono essere corredati dalla traduzione certificata con la sottoscrizione degli studenti.

3. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta a corredo delle domande sono destinati esclusivamente alla elaborazione delle graduatorie per l' ammissione ai benefici del presente bando. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, agli interessati sono garantiti i diritti di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Possono essere svolti accertamenti per verificare l' effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati.

Alla Direzione centrale lavoro,
formazione, Università e ricerca
Servizio università e ricerca
Via S. Francesco, n. 37
34133 - Trieste

Oggetto: legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 - articolo 9 - Assegni di studio per studenti iscritti ad Università all'estero.

Il sottoscritto
nato a il
a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso

CHIEDE

la concessione dell' assegno di studio in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o di uso di atti falsi,

DICHIARA

- di essere residente a
in via n.
telefono e-mail
- di essere iscritto al
anno di corso presso l'Università all'estero di
alla facoltà di
anno della prima immatricolazione
- di non aver conseguito alcun tipo di laurea;
- di aver sostenuto l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria superiore il
..... presso l'Istituto
con la votazione finale di (solo per gli iscritti al primo
anno).

Allega:

- 1) fotocopia del documento d' identità;
- 2) fotocopia del codice fiscale;
- 3) certificato di iscrizione all' Università all'estero (per gli iscritti al primo anno), corredato dalla traduzione certificata con la sottoscrizione (se in lingua diversa dall'italiano);
- 4) certificato di iscrizione all'Università all'estero attestante l'anno di corso, l'avvenuta frequenza, il piano di studi, gli esami sostenuti (per gli iscritti ad anno successivo al primo), corredato dalla traduzione certificata con la sottoscrizione (se in lingua diversa dall'italiano);
- 5) dichiarazione ISEE e ISP(E).

Data

Firma

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali, che vengono forniti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa. Lo scopo unico del trattamento è legato all'organizzazione, gestione e corretto svolgimento del bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al bando.

L' utilizzo dei dati sarà ad uso della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca; gli stessi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali dovranno essere verificate le informazioni autocertificabili, ai sensi e per gli effetti di cui alle norme del D.P.R. 445/2000.

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.

Titolare del trattamento è la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca responsabile del trattamento è il Servizio università e ricerca.

In relazione all'informativa fornita ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione della stessa ed esprime consenso all'intero trattamento dei dati personali comunicati e di quelli eventualmente acquisiti da terzi, in quanto inerenti, connessi o strumentali alla valutazione della presente domanda.

Esprime altresì consenso alla comunicazione ed alla diffusione di tali dati personali, a società, enti od organismi, eventualmente necessarie per lo svolgimento e la documentazione dell'attività connessa allo svolgimento del bando.

Data

Firma

Elenco della documentazione da presentare al CAF per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed il rilascio dell' attestazione ISEE.

Dati del dichiarante

- Dati anagrafici del dichiarante, documento di identità personale, fotocopia tesserino codice fiscale.
- Tessera sanitaria.

Dati dei componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva

- Stato di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare.
- Fotocopia tesserino codice fiscale dei componenti il nucleo familiare e di coloro che risultano fiscalmente a carico.
- Tessera sanitaria dei componenti il nucleo familiare e di coloro che risultano fiscalmente a carico.
- Eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 o attestazione di invalidità superiore al 66%.

- Copia del contratto di locazione (se la casa di abitazione del nucleo familiare è in locazione) indicante il canone annuo e gli estremi di registrazione.

Dati del patrimonio mobiliare del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2004

Autocertificazione attestante il patrimonio mobiliare del nucleo familiare comprendente:

- Valore saldo contabile attivo, al netto degli interessi, per depositi e conti correnti bancari e postali.
- Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati.
- Valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani ed esteri.
- Valore partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolari.
- Valore masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni affidate in gestione ad un soggetto abilitato.
- Valore patrimonio netto di imprese individuali.
- Valore corrente di altri rapporti finanziari.
- Importo dei premi versati per assicurazioni sulla vita per i quali è esercitabile il diritto di riscatto.
- Dati dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare (se l'intermediario è una banca: codice ABI etc.).

Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 31 dicembre 2004

- Visure catastali aggiornate di terreni e fabbricati.
- Documentazione attestante la quota di capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile.
- Valore terreni edificabili.

Dati reddituali del nucleo familiare

- Ultima dichiarazione dei redditi presentata (mod. 730 o Unico) o certificazione reddituale rilasciata dal sostituto di imposta o ente pensionistico (CUD ecc.).
- Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera.
- Redditi di attività agricole (valore della produzione netta ai fini IRAP).

Chi è in possesso dell'attestazione definitiva inps deve esibire l'ultima dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione definitiva ISEE.

Potranno all'occorrenza essere richiesti ulteriori documenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1715.

Legge 53/2000, articolo 6, comma 4 - Progetti di formazione a favore di lavoratori occupati. Approvazione avviso pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città», ed in particolare l'articolo 6 che istituisce e disciplina i congedi per la formazione continua;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 136 del 26 maggio 2004 il quale assegna alla Regione autonoma Friuli Venezia la somma di euro 765.389,12;

RITENUTO, sulla base di quanto contenuto nel citata decreto ministeriale, di predisporre un apposito avviso pubblico per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati nell'ambito dei congedi per la formazione continua;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Secondo quanto meglio specificato in premessa, è approvato l'avviso parte integrante del presente provvedimento, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati nell'ambito dei congedi per la formazione continua di cui all'articolo 6 della legge 53/2000.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca

**Legge 8 marzo 2000, n. 53. Articolo 6,
comma 4**

**Progetti di formazione a favore di
lavoratori occupati**

CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DELL'AVVISO

L'articolo 6, comma 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, prevede la possibilità di finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione individuale.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 26 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2004, ha provveduto al riparto delle risorse 2002/2003, destinando alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la somma pari a euro 765.389,12

Il presente avviso dà attuazione al suddetto decreto, prevedendo il possibile accesso ad entrambe le modalità di realizzazione previste dall'articolo 6, comma 4 e, per quanto non disposto, fa rinvio alle disposizioni regionali contenute nel regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale" di seguito denominato Regolamento, approvato con PDR n. 0125/Pres/2001 e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento è disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori voce Normativa..

In considerazione dell'esigenza di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, alla data del 31 dicembre 2005, provvede ad una verifica dello stato di avanzamento della spesa, con una possibile riprogrammazione finanziaria delle due linee di attività.

Non sono ammissibili, al titolo del presente avviso, progetti connessi a formazione obbligatoria prevista da specifica normativa nazionale né progetti che riguardino il personale del comparto Sanità.

TIPOLOGIA A: PROGETTI DI FORMAZIONE PRESENTATI DALLE IMPRESE SULLA BASE DI ACCORDI CONTRATTUALI CHE PREVEDANO QUOTE DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

1.1 Progetti Aziendali

Possono essere realizzate le seguenti tipologie di progetto:

- progetti monoaziendali, relativi al fabbisogno di una sola impresa;
- progetti pluriaziendali, relativi al fabbisogno di più imprese.

1.2 Soggetti titolari alla presentazione dei progetti

I progetti monoaziendali riferiti al fabbisogno formativo di microimprese devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e prima formazione per gli adulti; i progetti monoaziendali riferiti al fabbisogno formativo di piccole, medie e grandi imprese devono essere presentati dall'impresa cui si riferisce il fabbisogno formativo da soddisfare.

I progetti pluriaziendali, possono essere presentati:

- a. nel caso di progetti esclusivamente rivolti al fabbisogno formativo di microimprese, da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e prima formazione per gli adulti;
- b. nel caso di progetti rivolti al fabbisogno di soggetti diversi da quelli di cui al punto a) rivolti al fabbisogno di micro, piccole e medie imprese da:
 - I. consorzi d'impresa. All'interno del consorzio devono risultare rappresentate tutte le imprese interessate al progetto formativo;
 - II. associazioni temporanee d'impresa, costituite ad hoc per la realizzazione del progetto formativo da parte di tutte le imprese interessate al progetto medesimo. Al momento della presentazione del progetto deve risultare l'espressa volontà, da parte delle imprese aderenti, a costituirsi in ATI, prima dell'avvio dell'attività formativa; inoltre deve essere data indicazione dell'impresa capofila;
 - III. soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento di cui al D.P.Reg. 207/Pres./2002 nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e prima formazione per gli adulti - i quali agiscono su espressa commessa di almeno due imprese.

Le Grandi Imprese devono presentare soltanto progetti monoaziendali.

In tutte le fattispecie indicate la formazione deve essere rivolta a lavoratori operanti presso stabilimenti e unità produttive collocate sul territorio regionale facenti capo a imprese con sede legale sul territorio regionale ovvero nazionale.

1.3 Definizione di impresa

Il 6 maggio 2003 la Commissione Europea ha emanato la Raccomandazione n. 1442 relativa alla definizione di PMI, categoria in cui rientrano le microimprese, le piccole e le medie imprese. Tale definizione entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2005, sostituendo la precedente Raccomandazione n. 280 del 1996.

Secondo tale definizione, recepita nell'allegato al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

I requisiti necessari per rientrare nelle categorie di media, piccola e microimpresa possono essere sintetizzati nella tabella che segue. Le imprese che superano i requisiti fissati per le medie imprese rientrano nella categoria delle grandi imprese.

Categoria d'impresa	Numero di dipendenti	Fatturato	Valore totale dello stato patrimoniale
Media	< 250	< 50 mln euro	< 43 mln euro
Piccola	< 50	< 10 mln euro	< 10 mln euro
Microimpresa	< 10	< 2 mln euro	< 2 mln euro

A questi requisiti si deve aggiungere il requisito "giuridico" dell'autonomia.

La perdita o l'acquisto dello status di media, piccola o microimpresa – o grande impresa – avviene solo con il superamento dei parametri, in un senso o nell'altro, per due esercizi consecutivi.

Nel calcolo degli occupati effettivi nell'anno (in termini di ULA – unità lavorative nell'anno a tempo pieno; i lavoratori part time o temporanei ovvero quelli in congedo parentale o di maternità o in aspettativa sono calcolati come frazione di ULA) rientrano non solo i dipendenti ma anche i collaboratori equivalenti ai dipendenti, i proprietari gestori ed i soci che svolgono una attività regolare nell'impresa. Sono esclusi dal computo gli apprendisti, gli stagisti e tirocinanti.

I dati sul fatturato e sul totale dello Stato Patrimoniale sono quelli del bilancio, anche se non ancora depositato, dell'ultimo esercizio contabile chiuso

Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono risultare attive, non essere sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.

1.4 Aiuti alla formazione

Gli interventi formativi di cui al presente avviso si configurano come aiuti di Stato alla formazione, con riferimento al regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE del 13 gennaio 2001.

Le aziende beneficiarie si impegnano a rispettare le norme del summenzionato regolamento. In attuazione dello stesso gli interventi di formazione di cui al presente avviso si realizzano secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:

Tipologia d'impresa	Formazione specifica	Formazione generale
Grande impresa	25%	50%
Micro, piccole e medie imprese	35%	70%

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di:

- 5 punti percentuali qualora le azioni siano destinate ad imprese localizzate in aree che possono beneficiare degli aiuti regionali conformemente all'articolo 87, par. 3, punto C) del Trattato;
- 10 punti percentuali qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati:
 - durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
 - qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
 - qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;

- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purchè vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

E' generale la formazione interaziendale e comunque quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dall'Amministrazione regionale.

1.5 Destinatari

Possono partecipare alle attività formative lavoratori occupati presso imprese di diritto privato che presentano o per conto delle quali è presentato il progetto formativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, ovvero nelle forme di cui al decreto legislativo 276/2004. La partecipazione è legata alla presenza, da documentare attraverso dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro; la formazione deve realizzarsi all'interno di dette quote. Relativamente ai lavoratori la cui posizione lavorativa non risulti coperta dagli accordi contrattuali, si richiede la sussistenza di un accordo diretto tra il datore di lavoro ed il lavoratore interessato da cui risulti che la partecipazione all'attività formativa è equiparata a una quota di riduzione dell'orario di lavoro.

La mancata presenza della documentazione di cui sopra è causa di esclusione del progetto dalla fase di valutazione; la mancata realizzazione della formazione nel quadro delle quote di riduzione dell'orario di lavoro è causa di decadenza del contributo.

1.6 Presentazione dei progetti

I progetti formativi devono essere presentati sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line le imprese che presentano progetti formativi a loro titolarità devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica – Registrazione per Aziende, secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 parte integrante del presente avviso. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere presentati, a partire dal 01 settembre 2005 al 31 agosto 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, allo sportello che opera presso la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Struttura decentrata di Udine, via del Cotonificio 129, Udine. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed opera su base mensile.

La presentazione del progetto formativo deve essere accompagnata da copia dell'accordo contrattuale, che prevede quote di riduzione dell'orario di lavoro, o dell'accordo diretto.

1.7 Tipologia formativa

I progetti formativi devono essere realizzati nell'ambito della tipologia formativa "Aggiornamento" di cui all'allegato 2 del regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo regionale dell'Obiettivo 3" approvato con DPR 0125/Pres/2001 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Regolamento. L'attività formativa in senso stretto non deve risultare superiore a 80 ore, pena l'esclusione del progetto dalla valutazione.

1.8 Modalità di realizzazione

I progetti monoaziendali devono trovare avvio con almeno 5 allievi e concludersi con almeno 3 allievi; i progetti pluriaziendali devono trovare avvio con almeno 8 allievi e concludersi con almeno 5 allievi. In entrambe le fattispecie il decremento di allievi sotto il livello minimo per l'avvio delle attività determina

una decurtazione del 10% del costo del progetto per ciascun allievo in meno. Il mancato rispetto dei suddetti limiti è causa di decadenza dal finanziamento.

Con riferimento alla distinzione prevista dall'articolo 41 del Regolamento fra formazione teorica, esercitazioni pratiche e formazione pratica, rimane fermo il limite massimo previsto per la formazione pratica, pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto; si stabilisce altresì che ciascun progetto non può prevedere una formazione pratica, realizzata con la modalità dell'affiancamento, superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto.

Non è ammesso il ricorso alla formazione a distanza né alla modalità dell'autoapprendimento

1.9 Modalità di attuazione

A sportello. I progetti vengono raccolti e valutati con cadenza mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine utile per rientrare nella mensilità.

1.10 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie pubbliche disponibili ammontano a euro 265.389,12.

Ciascuna impresa non può essere complessivamente beneficiaria di una quota di finanziamento pubblico superiore a euro 20.000,00.

1.11 Architettura finanziaria

La Sezione D della Scheda progetto formativo deve essere compilata nel modo seguente:

- voce b2.5: imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore formative del progetto;
- voce b2.7: costo del personale in formazione per un ammontare complessivo non superiore al 25% del costo di cui alla voce b 2.5, se trattasi di micro, piccola e media impresa; al 60% se trattasi di grande impresa.

Il dato finanziario esposto in forma aggregata in fase di presentazione del progetto deve essere dettagliato al momento della presentazione del rendiconto.

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente, i costi rendicontabili sono i seguenti:

b1.2 – Progettazione esecutiva (nella misura massima del 5% della quota pubblica di finanziamento del progetto. Non si ammettono costi nel caso di riedizione del progetto)	b1.3 – Trasferite personale dipendente – nelle funzioni di progettazione, selezione, predisposizione materiale didattico
b1.5 – Selezione e orientamento partecipanti	b1.6 – Elaborazione materiale didattico
b2.1 – Docenza	b2.2 – Tutoring (numero ore massimo pari ad attività formativa in senso stretto per i progetti pluriaziendali. In relazione ai progetti monoaziendali non più dell'80% dell'attività formativa in senso stretto)
b2.7 – Retribuzioni e oneri del personale in formazione (max. 25% del totale delle altre voci di spesa nei progetti rivolti a lavoratori di micro, piccole e medie imprese; max. 60% del totale delle altre voci di spesa nei progetti rivolti a lavoratori di grandi imprese)	b2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti (solo nel caso di visite di studio guidate)
b2.10 – Trasferite personale dipendente – docenti e tutor	b2.11 – Assicurazioni
b2.12 – Esami finali (l'impegno dei commissari d'esame è aggiuntivo rispetto a quello normalmente svolto – coordinamento, tutoring, docenza)	b2.13 – Utilizzo locali e attrezzature (i locali solo se esterni all'azienda; le attrezzature limitatamente al loro ammortamento per la quota da riferire al progetto, noleggio e leasing)
b2.14 – Materiale didattico e di consumo	b2.15 – Altre spese (fideiussione bancaria o assicurativa, certificazione del rendiconto, costituzione ATI)
b4.1 – Direzione (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e, per un numero di ore non superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto)	b4.2 – Coordinamento (per un numero massimo di ore non superiore al 50% dell'attività formativa in senso stretto)

b4.3 – Trasferte personale dipendente direzione e coordinamento)	(c2 – Segreteria/amministrazione - (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità di un ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e e per un numero di ore non superiore al doppio dell'attività formativa in senso stretto)
c4 - Trasferte personale dipendente (segreteria / amministrazione)	C5 – Illuminazione, forza motrice, acqua (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità di un ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e)
c6 – Riscaldamento e condizionamento (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità di un ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e)	C7 – Telefono (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità di un ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e)
c8 – Spese postali (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità di un ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e)	C9 – Assicurazioni (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità di un ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e)
c10 – Cancelleria e stampati (ammissibile solo nel caso di progetto pluriaziendale a titolarità di un ente di formazione con sede/i operativa/e accreditata/e)	

[] [] [] [] []

Per quanto riguarda i costi di cui alla voce b2.7, sono imputabili i costi del personale dipendente attraverso il costo orario desumibile dalla busta paga secondo le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento.

Per i lavoratori a progetto e gli amministratori di società il compenso erogato va rapportato a mese e quindi suddiviso per il numero delle ore convenzionali desunte dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda.

In relazione ai costi del personale assunto con forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, i costi sono ammissibili in quanto siano:

- effettivi, vale a dire effettivamente sostenuti e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- comprovabili, vale a dire "provati" attraverso fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- contabilizzati, con adeguata registrazione contabile, conforme alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Non sono in ogni caso ammissibili:

- i costi relativi alla partecipazione di imprenditori e titolari di impresa che non siano in possesso di busta paga;
- qualsivoglia forma di indennità sostitutive di mancato reddito.

1.12 Costo ora/corso massimo. Il costo ora/corso massimo di ciascun progetto non deve essere superiore a 135,00 euro. Tale parametro va computato rispetto al costo corrispondente alla voce b2.5 del preventivo di spesa (Sezione D del Formulario Unico). Il superamento del parametro in fase di presentazione del progetto determina l'esclusione del progetto medesimo dalla valutazione.

1.13 Determinazione del contributo

Il costo totale di ciascun progetto è determinato dalla sommatoria delle spese indicate alle voci b2.5 e b2.7 del preventivo. Rispetto a tale costo totale si applicano i tassi di contribuzione pubblica indicati nel precedente paragrafo 1.4.

Si ricorda che, come indicato nel precedente paragrafo 1.11, la somma riportata a preventivo nella voce b2.7 non può essere superiore al 25% della somma riportata nella voce b2.5, per quanto riguarda i progetti rivolti a lavoratori di micro, piccole e medie imprese ed al 60% della medesima somma, per quanto riguarda i progetti rivolti a lavoratori di grandi imprese.

Le somme indicate nella voce b2.7 devono comunque essere potenzialmente effettive; ciò significa che il calcolo derivante dal costo orario medio volte gli allievi in formazione e volte le ore dell'attività formativa in senso stretto deve essere superiore o uguale alla somma indicata nel preventivo.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella:

Costo b2.5 (a)	Costo b2.7 in micro, piccola, media impresa (b)	Costo b2.7 in grande impresa (c)	Costo totale in micro, piccola e media impresa (d) = a + b	Costo totale in grande impresa (e) = a + c	Contributo standard im micro, piccola e media impresa per formazione generale (f) = d * 70%	Contributo standard in grande impresa per formazione generale (g) = e * 50%
10.000,00	2.500,00	6.000,00	12.500,00	16.000,00	8.750,00	8.000,00

1.14 Modalità di valutazione

I progetti sono valutati secondo il sistema comparativo di cui all'articolo 16, comma 3 del Regolamento, sulla base dei seguenti 5 criteri che determinano l'attribuzione di un massimo di 85 punti così ripartiti:

- a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 6 punti:
 - a.1) adeguatezza rispetto all'attività proposta;
- b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 23 punti:
 - b.1) motivazioni specifiche e risultati attesi;
 - b.2) congedo retribuito in orario di lavoro
- c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 40 punti:
 - c.1) descrizione delle mansioni degli utenti coinvolti nel progetto formativo;
 - c.2) descrizione dei moduli;
 - c.3) organizzazione didattica;
 - c.4) modalità di valutazione;
 - c.5) modalità di sensibilizzazione;
- d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 11 punti:
 - d.1) rispetto del parametro di costo ora corso;
 - d.2) affidabilità rendicontale;
 - d.3) gestione finanziaria
- e) giudizio di sintesi relativo alla coerenza e completezza complessiva del progetto, fino ad un massimo di 5 punti.

1.15 Predisposizione delle graduatorie

Con cadenza mensile vengono predisposte le graduatorie. I progetti vengono inseriti secondo l'ordine decrescente di punteggio ovvero secondo l'ordine di presentazione, con l'evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento. Vengono altresì predisposti due distinti elenchi relativi ai progetti non inseribili in graduatoria ed ai progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali richiesti. Il punteggio minimo per un utile collocazione nella graduatoria è pari a 45.

La comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Graduatorie.

1.16 Flussi finanziari

Anticipazione dell'75% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto.

1.17 Termini di avvio e conclusione

I progetti, relativamente all'attività in senso stretto, devono trovare avvio entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione a mezzo raccomandata A.R. e concludersi entro nove mesi dalla data di inizio. Il mancato rispetto dei suddetti termini determina la decadenza dal contributo.

Ciascun progetto deve, pena la decadenza dal contributo, concludersi con una prova finale.

1.18 Rendiconto

Il rendiconto deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Struttura decentrata di Udine, via del Cottonificio 129, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Il costo massimo per la certificazione di ciascun rendiconto è pari a 200,00 euro.

- 1.19 Controllo e monitoraggio: Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

TIPOLOGIA B: PROGETTI DI FORMAZIONE INDIVIDUALE

2.1 Configurazione del congedo formativo

Il congedo si pone quale strumento atto a sostenere processi di formazione individuale del lavoratore, finalizzati a rafforzarne il bagaglio di competenze e ad aumentare le possibilità di permanenza nel mercato del lavoro. Consente altresì di accedere ad un servizio formativo su scelta individuale del lavoratore.

2.2 Destinatari

Possono usufruire del congedo i lavoratori occupati presso unità produttive collocate sul territorio regionale e facenti capo a imprese di diritto privato aventi sede legale sul territorio regionale ovvero nazionale i quali operino con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, ovvero nelle forme di cui al decreto legislativo 276/2004.

Per quanto riguarda la definizione di impresa, vale quanto indicato nel precedente paragrafo 1.3.

2.3 Soggetti titolari alla presentazione dei progetti

I progetti devono essere presentati da soggetti titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale nell'ambito della Macrotipologia C – Formazione Continua e Prima Formazione per gli Adulti.

Il proponente dovrà necessariamente essere diverso dal soggetto erogatore della formazione, pena l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge 53/2000, si richiede, in particolare, che la domanda di progetto documenti, attraverso dichiarazione sottoscritta da parte del rappresentante legale dell'impresa presso cui il lavoratore richiedente opera, la presenza di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, al cui interno la formazione richiesta si colloca. Qualora si tratti di lavoratori la cui posizione lavorativa non risulti coperta dagli accordi contrattuali, si richiede la sussistenza di un accordo diretto tra il datore di lavoro ed il lavoratore interessato da cui risulti che la partecipazione all'attività formativa è equiparata a una quota di riduzione dell'orario di lavoro.

La mancata presenza della documentazione di cui sopra è causa di esclusione del progetto dalla fase di valutazione; la mancata realizzazione della formazione nel quadro delle quote di riduzione dell'orario di lavoro è causa di decadenza del contributo.

2.4 Tipologie formative ammesse

I progetti possono riguardare:

- a. attività formative realizzate, sul territorio regionale e nazionale, da organismi accreditati sulla base della normativa prevista da ciascuna Amministrazione regionale/Provincia Autonoma;
- b. attività formative realizzate da istituzioni universitarie nazionali ed europee;
- c. attività formative valide ai fini del conseguimento di crediti riconosciuti a livello universitario e chiaramente quantificati.

Sono esclusi i corsi già finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Il progetto deve chiaramente evidenziare che l'attività formativa prescelta rientra inequivocabilmente in una delle tre fattispecie sopraindicate. Copia dell'attestato di frequenza deve essere presentata in fase di rendicontazione.

2.5 Limiti al finanziamento dei percorsi formativi

Ciascun progetto non può beneficiare di un contributo pubblico superiore a 4.000,00 euro.

2.6 Modalità di attuazione

A sportello. I progetti vengono raccolti e valutati con cadenza mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine utile per rientrare nella mensilità.

2.7 Modalità di presentazione

I progetti formativi devono essere presentati sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica. Per accedere al formulario on line le imprese che presentano progetti formativi a loro titolarità devono preventivamente registrarsi sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo all'approvazione del presente avviso. Il mancato utilizzo del formulario previsto è causa di esclusione del progetto dalla valutazione.

Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

I progetti devono essere presentati, a partire dal 01 settembre 2005 e fino al 31 agosto 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, allo sportello che opera presso la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Struttura decentrata di Udine, via del Cotonificio 129, Udine. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed opera su base mensile. La presentazione del progetto formativo deve essere accompagnata da copia dell'accordo contrattuale, che prevede quote di riduzione dell'orario di lavoro, o dell'accordo diretto.

2.8 Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 500.000,00

2.9 Architettura finanziaria

Non si prevede il riferimento a parametri unitari di costo (né ora/corso, né ora/corso/allievo). Il preventivo delle spese (parte B della Scheda Progetto Formativo) deve essere compilato in forma analitica, con riferimento alle seguenti voci di spesa:

Voce	Descrizione	Costi ammessi
B1.2	Progettazione esecutiva	Non più del 5% del costo complessivo del progetto ammesso a preventivo
B1.5	Selezione e orientamento partecipanti	Solo orientamento (max. 2 ore di impegno)
B2.2	Tutoring	Non più di 15 ore e comunque non più del 50% dell'attività formativa in senso stretto
B2.5	Erogazione del servizio	Spese di iscrizione al corso
B2.15	Altre spese	<ul style="list-style-type: none"> • fideiussione bancaria o assicurativa • certificazione del rendiconto (max. 60,00 euro)

2.10 Modalità di valutazione e approvazione

Sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 16, comma 6, è causa di non ammissibilità al finanziamento del progetto.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai proponenti;

- inserimento delle graduatorie sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Graduatorie.

2.11 Flussi finanziari e modalità di attuazione

Anticipazione dell'75% del costo complessivo del progetto ad avvio delle attività, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto.

Il percorso formativo deve concludersi entro 9 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto.


Alla fine del percorso deve essere prevista una verifica finale dei risultati perseguiti realizzata dal coordinatore e/o dal tutor formalizzata in apposito verbale.

2.12 Rendiconto

Il rendiconto deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Struttura decentrata di Udine, via del Cottonificio 129, certificato secondo le modalità stabilite dall'articolo 75 del regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto.

Il costo massimo per la certificazione di ciascun rendiconto è pari a 60,00 euro.

IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. Maria Emma Ramponi)

Allegato 1

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1716.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Anno 2004 misure varie: assegnazione fondi alle Province.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 ed il relativo Complemento di Programmazione;

CONSIDERATO che il Programma Operativo ed il Complemento di Programmazione prevedono, tra gli altri, interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione ed aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 ed, in particolare, l'articolo 4, il quale modificando la legge regionale del 14 gennaio 1998, n. 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2002, le funzioni in materia di lavoro sono esercitate dalle Province;

VISTI, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo articolo, i quali prevedono la soppressione dell'Agenzia regionale per l'Impiego a partire dal 1° gennaio 2003 ed il subentro, con la stessa decorrenza, delle Province nelle funzioni relative all'attuazione dell'Obiettivo 3 - F.S.E. - 2000-2006;

ATTESO pertanto che alle Province, a partire dal 1° gennaio 2003, compete la gestione dei fondi dell'Obiettivo 3 - 2000-2006 in relazione alle tipologie di interventi riferiti agli aiuti all'occupazione e agli aiuti alla creazione d'impresa ed al lavoro autonomo;

VISTI i Regolamenti attuativi delle azioni per gli interventi inquadrabili come aiuti all'assunzione e aiuti alla creazione di nuova imprenditorialità:

- Obiettivo 3 - 2000-2006: Misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - interventi nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 217/Pres., modificato ed integrato con D.P.Reg. 13 gennaio 2003, n. 3/Pres.;
- Obiettivo 3 - 2000-2006: Misura E1/impr - Interventi diretti a favorire l'inserimento nella neo imprenditorialità delle donne approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 217/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
- Obiettivo 3 - 2000-2006: Misura D3 - Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di impiego approvato con D.P.Reg. 6 giugno 2001, n. 217/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

EVIDENZIATO che nell'anno 2004 sono stati erogati alle Province specifici finanziamenti finalizzati all'attuazione degli interventi attribuiti alle competenze delle Province dal POR - Obiettivo 3 - 2000-2006;

VISTA la delibera n. 2017 del 29 luglio 2004, con la quale si è provveduto, per l'anno 2004, alla ripartizione tra le Province delle risorse finanziarie di cui all'Obiettivo 3 - 2000-2006, sulla base del criterio mutua-ta dalla legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, articolo 6, commi 51 e 52;

PRECISATO che le Province hanno comunicato che i fondi assegnati hanno consentito soltanto una copertura parziale del fabbisogno;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere pertanto all'assegnazione di ulteriori fondi al fine di consentire alle Province di soddisfare il fabbisogno risultante dalle domande pervenute entro l'anno 2004;

PRECISATO che, tenuto conto delle previsioni del POR e delle somme sin qui utilizzate, nonché degli ulteriori fabbisogni comunicati dalle Province, si ritiene di rendere disponibile per l'anno 2004 per i fini di cui si tratta la somma di euro 5.482.000,00, ripartita come analiticamente esposto nella tabella allegata sub A), costituente parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che gli atti contabili conseguenti alla definizione degli importi spettanti alle Province per l'anno 2004 rientrano nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca giusta Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 2;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca,
all'unanimità,

DELIBERA

In relazione agli interventi previsti dal POR Obiettivo 3 - 2000-2006 e rientranti nelle competenze delle Province (aiuti all'occupazione, alla creazione d'impresa ed al lavoro autonomo), al fine di soddisfare il fabbisogno di domande già ricevute nel 2004, è resa disponibile la somma di euro 5.482.000,00, da ripartire tra le Province secondo quanto indicato nella tabella allegata quale parte integrale di questa deliberazione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Tabella A)

PROVINCIA	misura	descrizione	risorse
TRIESTE	B1	aiuti occupazione	€.105.000,00=
	D3	aiuti creazione impresa	€.155.000,00=
	E1 impr	aiuti creazione impresa	€.900.000,00=
Totale			€.1.160.000,00=
GORIZIA	B1	aiuti occupazione	€.89.000,00=
	D3	aiuti creazione impresa	
	E1 impr	aiuti creazione impresa	€.513.000,00=
Totale			€.602.000,00=
UDINE	B1	aiuti occupazione	
	D3	aiuti creazione impresa	
	E1 impr	aiuti creazione impresa	€.2.750.000,00=
Totale			€.2.750.000,00=
PORDENONE	B1	aiuti occupazione	€.40.000,00=
	D3	aiuti creazione impresa	€.150.000,00=
	E1 impr	aiuti creazione impresa	€.780.000,00=
Totale			€.970.000,00=
Totale generale			€.5.482.000,00=

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1717.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse C, misura C.3 - Azione «Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari» - Anno accademico 2005-2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006, che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000;

VISTO il Complemento di Programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse C del Programma Operativo, la misura C.3 - Formazione superiore - la quale prevede, fra l'altro, la realizzazione dell'azione «Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari (17)»;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti formativi facenti capo alle citate misura ed azione del Programma Operativo, relativamente all'anno accademico 2005-2006;

CONSIDERATO che le risorse complessivamente disponibili sono di euro 2.400.000,00;

CONSIDERATO che i progetti devono essere consegnati presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, Via San Francesco n. 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2005;

VISTO il D.P.Reg. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3»;

CONSIDERATO che i progetti di cui all'avviso allegato saranno presentati, istruiti, valutati ed approvati secondo i criteri e le modalità di cui al citato Regolamento;

VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 40 del 12 marzo 1997;

RITENUTO di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'avviso, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di progetti a valere sull'asse C del Programma Operativo, misura C.3 - Formazione superiore - azione «Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari (17)», relativamente all'anno accademico 2005-2006.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a euro 2.400.000,00.

I progetti devono essere consegnati presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, Via San Francesco, n. 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2005.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA



*Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione regionale Formazione Professionale*

**Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo
Obiettivo 3 – 2000/2006**

**Avviso per la presentazione di progetti a valere
sull'asse C, misura C.3 – Azione "Moduli
professionalizzanti nell'ambito dei corsi
universitari (17)"
Anno accademico 2005/2006**

SEZIONE I[^]**GENERALITA'****1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI**

1.1 La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del regolamento (CE) n.448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n.1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n.1145/2003;
- del Quadro comunitario di sostegno – obiettivo 3, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000)1120 del 18 luglio 2000;
- del Programma Operativo Regionale obiettivo 3 2000/2006 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia approvato con decisione C(2004)2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1945 del 22 luglio 2004.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura aperta di selezione di progetti presentati a valere sul seguente asse e relativa misura prevista dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse C – Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione, dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, di migliorare e sostenere l'occupabilità e promuovere la mobilità professionale	Misura C.3 – Formazione superiore
---	-----------------------------------

1.3 In particolare il presente avviso si riferisce all'azione "Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari (17)" prevista dal Complemento. Con la sua attivazione si intende rafforzare la promozione dell'integrazione tra la formazione accademica e la formazione operativa, con il perseguimento di un forte raccordo tra il sistema universitario, quello della formazione ed il mondo produttivo. L'avviso si rivolge ai corsi di laurea triennale di cui al D.M. n. 509/99 in atto sul territorio regionale da parte delle Università di Trieste e di Udine; il finanziamento è comunque limitato alle parti professionalizzanti dei percorsi.

1.4 Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale",

di seguito denominato Regolamento, approvato con DPR n. 0125/Pres./01 e successive modifiche e integrazioni e reperibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Normativa.

1.5 La gestione finanziaria dei progetti, secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 4 del Regolamento, è disciplinata dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 40 del 12 marzo 1997.

1.6 I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento.

2. RISPETTO DEI CAMPI TRASVERSALI DI INTERVENTO

2.1 La programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 individua dei campi trasversali di intervento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1784/99.

2.2 In attuazione di tali disposizioni, i progetti di cui al presente avviso devono rispettare i seguenti principi:

Società dell'informazione	I progetti presentati a valere sul presente avviso devono contenere moduli o parte di essi relativi ai temi della comunicazione e/o delle nuove tecnologie. Il mancato rispetto di tale previsione determina l'esclusione del progetto dalla fase valutativa.
Pari opportunità	Al fine di garantire lo sviluppo ed il consolidamento della presenza femminile sul mercato del lavoro, la Regione si propone di assicurare una adeguata partecipazione di tale target di utenza alle attività cofinanziate. I soggetti attuatori sono pertanto tenuti a favorire processi di selezione che conducano ad una presenza femminile quantificabile in non meno del 60% del totale dei partecipanti. La Regione attuerà un adeguato monitoraggio su tale versante.
Sviluppo locale	I progetti devono perseguire una stretta connessione con le politiche di sviluppo territoriale, favorendo il consolidarsi o svilupparsi di reti locali.

3. DESTINAZIONE FINANZIARIA A FAVORE DELLE AREE OBIETTIVO 2

3.1 Sulla base di quanto stabilito dal Programma, il presente avviso assicura una specifica destinazione finanziaria a favore delle aree obiettivo 2 individuate, per il periodo 2000/2006, dalla decisione 2000/530/CE del 27 luglio 2000 e successive modificazioni.

3.2 In fase di presentazione dei progetti non vengono attivate procedure che determinino l'allocazione di parte delle risorse finanziarie disponibili a favore della specifica destinazione finanziaria di cui al precedente comma.

3.3 I soggetti attuatori sono peraltro tenuti, in sede di rendicontazione, ad evidenziare gli allievi con residenza o domicilio in area obiettivo 2, al fine di consentire alla Regione di determinare, ex post, la ricaduta finanziaria su tale area dei progetti.

SEZIONE II[^]**ATTUAZIONE****1. OBIETTIVI E MISURE FINANZIABILI**

1.1 Finalità

- a) Favorire la realizzazione di percorsi professionalizzazione all'interno dei corsi universitari
- b) Migliorare il sistema della formazione superiore ampliando e diversificando l'offerta formativa

1.2 Misure finanziabili

- C.3 – Formazione superiore

2. SCHEDA TECNICA DI MISURA**2.1 Disciplina per azione**

<i>Macro tipologia</i>	<i>Tipologia di azione</i>	<i>Azione</i>
Azioni rivolte alle persone (P)	Formazione (F)	Moduli professionalizzanti nell'ambito dei corsi universitari (17)

con la seguente offerta:

Attività

Nell'ambito dei corsi di laurea triennale, le parti esclusivamente professionalizzanti dei percorsi stessi

Tipologia formativa: Moduli professionalizzanti all'interno dei percorsi universitari (09)

Destinatari: studenti universitari iscritti ai percorsi oggetto del finanziamento.

Soggetti proponenti: Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine.

Termini di presentazione: i progetti devono perentoriamente pervenire alla Direzione centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste entro le ore 12.00 del 30 settembre 2005.

Nel caso i progetti siano inviati con raccomandata A.R., ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione centrale entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine del 30 settembre 2005. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.

Ulteriori elementi dell'offerta: i progetti devono fare riferimento all'anno accademico 2005/2006.

Modalità di presentazione dei progetti: ciascun progetto formativo va presentato con l'utilizzo del formulario disponibile sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica. In particolare è richiesta la presentazione di:

- n. 1 domanda di contributo;
- n. 1 scheda soggetto proponente;
- una scheda progetto formativo per ciascun progetto che si presenta.

Destinazione aree obiettivo 2: residenza e/o domicilio degli allievi con quantificazione ex post a seguito della presentazione del rendiconto (vedi punto 3 della Sezione I^).

Modalità di valutazione e approvazione: : sistema di ammissibilità, secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento. I progetti vengono valutati mensilmente con la predisposizione dei seguenti documenti:

1. elenco progetti approvati con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento;
2. elenchi dei progetti non approvati per non corrispondenza ai criteri di valutazione;
3. elenchi dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.

La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 16, comma 6, è causa di non ammissibilità al finanziamento del progetto.

La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
- nota formale di approvazione (per i soli progetti ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
- inserimento delle graduatorie sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Graduatorie.

Costo ora/corso massimo: 165,00 €. Detto parametro di costo deve intendersi come medio/massimo rispetto a tutte le proposte formative presentate dal singolo ateneo. Nella predisposizione del progetto la Sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 – Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.

Sono possibili compensazioni tra gli importi assegnati ai singoli progetti approvati fermo restando il costo complessivo assegnato ad ogni singolo Ateneo per l'anno accademico 2005/2006.

Flussi finanziari: anticipazione dell'85% del costo pubblico del progetto ad avvio delle attività; saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto, a presentazione del rendiconto certificato ai sensi dell'articolo 6, comma 193 e ss. della L.R. 2/2000.

Disponibilità finanziaria:

<i>Annualità</i>	<i>Totale</i>
2005/2006	Euro 2.400.000,00

Termini di avvio e conclusione: i progetti seguono le tempistiche dell'anno accademico.

Rendiconto: il rendiconto viene presentato alla Regione, certificato secondo le modalità stabilite dal Regolamento, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto. A fronte del costo massimo del progetto, definito in forma aggregata in fase di approvazione, il rendiconto deve presentare un dettaglio analitico dei costi sostenuti, nell'ambito della disciplina dei costi ammissibili prevista dal regolamento agli articoli 56 e seguenti, ferma restando l'applicazione della citata

Circolare ministeriale n. 40 del 12 marzo 1997 e con esclusivo riferimento alle seguenti voci di spesa:

- B1.2 – Progettazione esecutiva (tale voce di spesa non può superare il 5% della costo complessivo approvato)
- B1.3 – Trasferte personale dipendente
- B1.4 – Pubblicità e promozione
- B1.5 – Selezione e orientamento partecipanti
- B1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD
- B2.1 – Docenza (qualora il docente esterno risieda ad oltre 300 chilometri dalla sede dell'attività formativa sono ammissibili le spese di viaggio, vitto e alloggio; se residente a meno di 300 chilometri, sono ammissibili le spese di viaggio. Dette spese vanno imputate alla voce B2.1 del preventivo; i giustificativi di spesa vanno tenuti distinti da quelli che documentano l'erogazione della prestazione).
- B2.2 – Tutoring (con impegno orario massimo non superiore all'attività formativa in senso stretto. In tali limiti, l'attività è realizzabile anche da più soggetti). Qualora il tutor sia un soggetto non dipendente e sia accompagnatore degli studenti in viaggi studio sono ammissibili le spese di viaggio e alloggio nei limiti di costo previsti dal regolamento.
- B2.8 – Indennità partecipanti
- B2.9 – Vitto, alloggio e trasporto partecipanti
- B2.10 – Trasferte personale dipendente (docenti e non docenti)
- B2.11 – Assicurazioni
- B2.12 – Esami finali
- B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature
- B2.14 – Materiale didattico e di consumo
- B2.15 – Altre spese (certificazione dei rendiconti)
- B4.1 – Direzione (con impegno orario massimo non superiore al 25% dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.2 – Coordinamento (con impegno orario massimo non superiore al 50% dell'attività formativa in senso stretto)
- B4.3 – Trasferte personale dipendente
- C1 – Quota desunta da bilancio

Il Direttore centrale:
dott. Maria Emma Ramponi

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1718.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di un piano di attività per l'incentivazione della partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennale in ambito tecnico-scientifico. Asse E, misura E.1.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 la quale ha approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 3, adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTI, in particolare, i seguenti assi e misure del citato Complemento di Programmazione:

Asse E - Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro

Misura E.1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

VISTO il D.P.Reg. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3», di seguito denominato Regolamento;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di un Piano di attività che, in via sperimentale, incentivi la partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennale in ambito tecnico-scientifico;

CONSIDERATO che gli interventi del Piano di attività in questione sono finanziati nell'ambito dell'asse E, misura E.1 del POR Obiettivo 3, per un importo complessivo massimo pari a 180.000,00 euro;

CONSIDERATO che detta sperimentazione si riferisce all'anno accademico 2005-2006;

CONSIDERATO che il Piano di attività deve essere presentato presso la sede di Udine della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca entro le ore 12.00 del 23 settembre 2005;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, per la presentazione di un Piano di attività che, in via sperimentale, incentivi, per l'anno accademico 2005-2006, la partecipazione femminile ai percorsi di laurea triennale in ambito tecnico-scientifico.

Gli interventi del Piano di attività in questione sono finanziati nell'ambito dell'asse E, misura E.1 del POR Obiettivo 3, per un importo complessivo massimo pari a 180.000,00 euro.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca

Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo regionale Obiettivo 3 –
2000/2006
Asse E, misura E.1

**Misure per l'incentivazione della partecipazione
femminile ai percorsi di laurea triennali in ambito
tecnico – scientifico**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI

1.1 Il presente avviso viene adottato in coerenza ed attuazione:

- del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- del regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
- del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia approvato con decisione C(2004)2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
- del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004.

1.2 Il presente avviso dà avvio ad una procedura pubblica per la selezione di un Piano di attività presentato congiuntamente da parte delle Università degli Studi di Trieste e di Udine a valere sul seguente asse, misura e azione previsti dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse E – Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro	Misura E.1 – Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro	Azione 94 – Misure di sostegno e servizi per consentire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione
--	--	---

2. OGGETTO DELL'AVVISO E FINALITA'

1. Negli ultimi anni accademici, a fronte di una crescente richiesta di laureati in ambito tecnico – scientifico, si è verificato a livello nazionale il preoccupante fenomeno del calo delle immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti tale ambito. Il perdurare di tale situazione, che tocca anche il territorio del Friuli Venezia Giulia, può condurre al rischio di notevoli ritardi nello sviluppo tecnico – scientifico, anche a livello locale.
2. La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, attraverso le risorse finanziarie del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3 – 2000/2006, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, intende promuovere in via sperimentale misure a sostegno e per l'incentivazione delle immatricolazioni ai corsi di laurea di ambito tecnico scientifico. In particolare ci si intende rivolgere alla componente femminile la quale risulta scarsamente rappresentata nella Facoltà di Ingegneria e Scienze sia presso l'Università degli Studi di Trieste che presso l'Università degli Studi di Udine, con riferimento ai seguenti corsi di laurea:

Università	Facoltà	Corso di laurea triennale
Trieste	Ingegneria	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingegneria chimica ✓ Ingegneria civile ✓ Ingegneria civile ed ambientale ✓ Ingegneria dei materiali ✓ Ingegneria dell'automazione ✓ Ingegneria delle telecomunicazioni ✓ Ingegneria edile ✓ Ingegneria elettrica ✓ Ingegneria elettrica curriculum teledidattico ✓ Ingegneria elettronica
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chimica ✓ Fisica ✓ Informatica ✓ Matematica ✓ Scienze ambientali ✓ Scienze biologiche ✓ Scienze geologiche ✓ Scienze naturali
Udine	Ingegneria	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingegneria civile ✓ Ingegneria dell'ambiente e delle risorse ✓ Ingegneria elettronica ✓ Ingegneria gestionale dell'informazione ✓ Ingegneria gestionale industriale ✓ Ingegneria meccanica
	Scienze matematiche, fisiche e naturali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informatica ✓ Tecnologie web e multimediali ✓ Matematica ✓ Biotecnologie

3. Non hanno in ogni caso titolo ai benefici di cui al presente avviso corsi di laurea rientranti tra quelli di cui alla tabella del precedente comma dove la presenza femminile, nell'anno accademico 004/2005, sia risultata superiore al 50%.

3. MODALITA' DI REALIZZAZIONE

1. Ai fini del presente avviso, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine devono presentare un Piano di attività congiunto attraverso l'apposito formulario costituente allegato 1 parte integrante del presente avviso.
2. Il Piano di attività deve essere presentato alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca – Unità stabile di Udine, via del Cottonificio 129, entro le ore 12.00 del 30 settembre 2005.
3. La Direzione centrale provvede alla valutazione del Piano di attività presentato sulla base del sistema di valutazione di ammissibilità di cui all'articolo 16 del Regolamento recante "Norme per l'attuazione del

Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3", approvato con DPRReg 0125/Pres/2001 e successive modifiche e integrazioni (www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Normativa).

4. L'esito della valutazione viene comunicato alle due Università; il relativo provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di approvazione, la Direzione centrale provvede altresì al trasferimento alle due Università delle risorse finanziarie a ciascuna di esse spettanti.
6. Ciascuna Università può erogare 150 borse di studio così suddivise:
 - 75 borse a titolo di "Premio di iscrizione" del valore unitario di euro 500,00;
 - 75 borse a titolo di "Premio di frequenza" del valore unitario di euro 700,00 euro.
7. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a euro 180.000,00, così suddivise:

	Università di Trieste	Università di Udine
Premio di iscrizione	37.500,00	37.500,00
Premio di frequenza	52.500,00	52.500,00
Totale	90.000,00	90.000,00

8. Hanno titolo alla borsa di studio le studentesse immatricolate, nell'anno accademico 2005/2006, al 1° anno di un corso di laurea delle due Facoltà sopra indicate – Ingegneria e Scienze matematiche, fisiche e naturali.
9. Per il conseguimento del "Premio di iscrizione" è necessario avere superato almeno uno degli esami previsti dal curriculum di studi nel primo quadrimestre del I° anno.
10. Per il conseguimento del "Premio di frequenza" è necessario avere conseguito almeno 30 crediti con una media delle valutazioni non inferiore a 24/30 entro il 31 luglio del I° anno.
11. L'eventuale conseguimento del "Premio di iscrizione" non costituisce titolo preferenziale per l'accesso al "Premio di frequenza".
12. Nel Piano di attività ciascuna delle due Università indica la suddivisione delle borse tra le due Facoltà in misura percentuale rispetto al numero degli immatricolati a tutti i corsi di laurea triennale di ognuna delle due Facoltà nell'anno accademico 2004/2005 e, conseguentemente, la quota finanziaria disponibile per ciascuna Facoltà.
13. L'assegnazione del "Premio di iscrizione" e del "Premio di frequenza" avviene sulla base di graduatorie predisposte da ciascuna Università, a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e sulla base di criteri predeterminati.
14. I criteri per l'assegnazione del "Premio di iscrizione" e del "Premio di frequenza" sono i seguenti:
 - voto conseguito all'esame di maturità;
 - peso del corso di laurea.

I due criteri concorrono nella misura del 50% ciascuno alla determinazione del punteggio.

Nel caso di parità di punteggio e relativamente al "Premio di iscrizione" ha titolo alla borsa la studentessa con reddito più basso. Nel caso di ulteriore parità di punteggio ha priorità la studentessa più giovane.

Nel caso di parità di punteggio e relativamente al "Premio di frequenza" ha titolo alla borsa la studentessa che ha conseguito il maggior numero di crediti; in caso di ulteriore parità prevale la studentessa con la media delle valutazioni più alta; in caso di ulteriore parità ha priorità la studentessa più giovane.
15. Nel Piano di attività devono essere indicate le modalità di applicazione dei criteri "Voto conseguito all'esame di maturità" e "Peso del corso di laurea" che devono comunque essere le medesime da parte di entrambe le Università. Deve inoltre essere indicata la modalità di applicazione del criterio "Reddito" previsto in una fase eventuale nella procedura di assegnazione di entrambi i Premi.
16. Le graduatorie relative al "Premio di iscrizione" sono approvate dal Senato accademico entro il 30 aprile 2006. L'erogazione del Premio alle studentesse aventi titolo deve avvenire entro il 30 giugno 2006.
17. Le graduatorie del "Premio di frequenza" sono approvate dal Senato accademico entro il 15 settembre 2006. L'erogazione del Premio alle studentesse aventi titolo deve avvenire entro il 15 ottobre 2006.
18. Entro il 30 novembre 2006 le due Università devono presentare alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca – Unità stabile di Udine, via del Cottonificio 129 il rendiconto delle spese sostenute. Eventuali risorse finanziarie non utilizzate dovranno essere in quella fase restituite alla Direzione centrale.

4. PROMOZIONE E DIFFUSIONE

1. La Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca assicura la promozione e diffusione del Piano di attività, dei suoi contenuti e finalità, attraverso il proprio Piano istituzionale di comunicazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3.
2. Nell'ambito dei propri ambiti di competenza anche le Università di Trieste e Udine sono tenute a garantire la più ampia diffusione del Piano di attività presso la potenziale utenza. Al riguardo si richiede una descrizione degli interventi previsti .

5. MONITORAGGIO

1. Le attività di cui al presente avviso rientrano nell'ambito dell'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3 e devono pertanto corrispondere ai livelli di monitoraggio e controllo previsti.
2. All'atto della comunicazione della approvazione del Piano di attività ed ai fini del monitoraggio, la Direzione centrale comunica a ciascuna delle due Università un numero di codice corrispondente alla parte del Piano di attività di rispettiva pertinenza.
3. Tale codice deve essere utilizzato in tutte le comunicazioni con la Direzione centrale che riguardino l'attuazione del Piano di attività, ivi comprese quelle relative alla rilevazione trimestrale delle spese sostenute.
4. L'intera gestione del Piano di attività avviene secondo le normali procedure adottate per la realizzazione di attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. Maria Emma Ramponi)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e ricerca

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE
DEL PIANO DI ATTIVITA' RELATIVO A MISURE A
SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE A
PERCORSI DI LAUREA TRIENNALI
TECNICO/SCIENTIFICI
Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Ob.3 - 2000/2006**

Parte riservata all'Ufficio

Data di ricevimento _____ **N. Protocollo** _____

Compilare il presente formulario in ogni sua parte, in forma sintetica ma significativa, evitando risposte di tipo generico o convenzionale. Gli spazi riservati a ciascun punto del formulario non sono vincolanti e possono, se necessario, essere ampliati. In ogni caso le risposte alle diverse domande devono essere date nella forma proposta dal questionario.

SEZIONE 1**Soggetto proponente**

1.1 Ente proponente	
Denominazione	
Natura giuridica	
Anno di costituzione	
Indirizzo	
Persona da contattare e funzione ricoperta	
Telefono	
Fax	
E-mail	

1.2 Ente proponente	
Denominazione	
Natura giuridica	
Anno di costituzione	
Indirizzo	
Persona da contattare e funzione ricoperta	
Telefono	
Fax	
E-mail	

SEZIONE 2

Realizzazione del Piano di attività

2.1 Suddivisione delle borse tra le Facoltà di Ingegneria e Scienze matematiche, fisiche e naturali in misura percentuale rispetto al numero degli immatricolati a tutti i corsi di laurea triennale delle due Facoltà nell'anno accademico 2004/2005 e determinazione della quota finanziaria disponibile sulla base delle attribuzioni previste dall'avviso


A) Università degli Studi di Trieste

Facoltà	N° borse spettanti (Premio iscrizione + Premio frequenza)	Risorse finanziarie
Ingegneria	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: • Premio frequenza: 	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Scienze matematiche, fisiche e naturali	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: • Premio frequenza: 	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Totale	150	90.000,00


B) Università degli Studi di Udine

Facoltà	N° borse spettanti (Premio iscrizione + Premio frequenza)	Risorse finanziarie
Ingegneria	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: • Premio frequenza: 	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Scienze matematiche, fisiche e naturali	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: • Premio frequenza: 	<ul style="list-style-type: none"> • Premio iscrizione: € • Premio frequenza: €
Totale	150	90.000,00


- 2.2 **Modalità di applicazione dei criteri per l'assegnazione del "Premio di iscrizione" e del "Premio di frequenza" - Voto conseguito all'esame di maturità e Peso del corso di laurea (I soggetti proponenti devono indicare le modalità attraverso cui si determina il punteggio da attribuire a ciascuna studentessa avente titolo attraverso l'applicazione dei due criteri che, nella definizione di detto punteggio, devono concorrere nella misura del 50% ciascuno).**



2.3 Modalità di applicazione del criterio relativo al reddito delle studentesse aventi titolo che interviene in caso di parità di punteggio



2.4 Descrivere le modalità di promozione e diffusione dell'iniziativa presso l'utenza (si richiede una descrizione distinta da parte delle due Università)



ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERATORE

Destinatario del pagamento: Università degli Studi di Trieste

Via _____ Città _____ Prov _____ CAP _____

Estremi del conto corrente bancario _____

Banca _____

Via _____ Città _____ Prov _____ CAP _____

Estremi del conto corrente postale _____

Destinatario del pagamento: Università degli Studi di Udine

Via _____ Città _____ Prov _____ CAP _____

Estremi del conto corrente bancario _____

Banca _____

Via _____ Città _____ Prov _____ CAP _____

Estremi del conto corrente postale _____

IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N. _____ PAGINE

IL SOTTOSCRITTO _____ LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE DICHIARA CHE NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' L'UNIVERSITA' OPERERA' NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO, IN CONFORMITA' AI CONTENUTI DEL PIANO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO.

DICHIARA INOLTRE ESPRESSAMENTE DI ESONERARE CODESTA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA DA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA E DALLA MANCATA COMUNICAZIONE, NELLE DOVUTE FORME, DI EVENTUALI VARIANTI.

_____ li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL SOTTOSCRITTO _____ LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE DICHIARA CHE NELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA' L'UNIVERSITA' OPERERA' NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'AVVISO PUBBLICO DI RIFERIMENTO, IN CONFORMITA' AI CONTENUTI DEL PIANO E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO.

DICHIARA INOLTRE ESPRESSAMENTE DI ESONERARE CODESTA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA DA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA E DALLA MANCATA COMUNICAZIONE, NELLE DOVUTE FORME, DI EVENTUALI VARIANTI.

_____ li _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2005, n. 1719.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso relativo alla ricostituzione del catalogo regionale della formazione permanente. Asse C - misura C.4.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il Regolamento n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione n. 2076 del 21 settembre 2000 la quale ha approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di Programmazione dell'obiettivo 3, adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTI, in particolare, i seguenti assi e misure del citato Complemento di Programmazione:

Asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale. *Misura C.4 - Formazione permanente.*

VISTO il D.P.Reg. 0125/Pres. del 20 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento recante «Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3»;

RITENUTO di approvare l'allegato avviso, costituente parte integrante del presente provvedimento, relativo alla ricostituzione del Catalogo regionale della Formazione Permanente, che prevede anche una fase di presentazione di nuovi prototipi formativi da parte di organismi di formazione accreditati sulla base della normativa regionale vigente nell'ambito della Macrotipologia C;

CONSIDERATO che i nuovi prototipi formativi devono essere presentati entro le ore 12.00 del 15 settembre 2005 presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca Via San Francesco, n. 37, Trieste;

CONSIDERATO che per la prima fase di attuazione del nuovo Catalogo regionale della Formazione Permanente vengono resi disponibili euro 6.500.000,00 a valere sull'asse C, misura C.4 del POR Obiettivo 3;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

È approvato l'avviso, parte integrante del presente provvedimento, relativo alla ricostituzione del Catalogo regionale della Formazione permanente, che prevede anche una fase di presentazione di nuovi prototipi

formativi da parte di organismi di formazione accreditati sulla base della normativa regionale vigente nell'ambito della Macrotipologia C.

I nuovi prototipi formativi devono essere presentati entro le ore 12.00 del 15 settembre 2005 presso gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, Via San Francesco n. 37, Trieste.

Per la prima fase di attuazione del nuovo Catalogo regionale della Formazione permanente vengono resi disponibili euro 6.500.000,00 a valere sull'asse C, misura C.4 del POR Obiettivo 3.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca

Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 –
2000/2006

Asse C – Misura C.4 – Formazione Permanente

**Avviso relativo alla ridefinizione del Catalogo
regionale della Formazione Permanente**

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI

1. La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:
 - del regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
 - del regolamento (CE) n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
 - del regolamento (CE) n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;
 - del Programma Operativo obiettivo 3 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia approvato con decisione C(2004)2911 del 20 luglio 2004 che modifica la decisione C(2000)2076 del 21 settembre 2000;
 - del Complemento di programmazione della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia adattato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22 giugno 2004 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1945 del 22 luglio 2004.
2. Con il presente avviso si vuole ridefinire la configurazione del Catalogo regionale della Formazione Permanente, strumento che caratterizza l'offerta del sistema formativo regionale rispetto alle tematiche del *life long learning*.
3. Il presente avviso dà avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di prototipi di progetti presentati a valere sul seguente asse e relativa misura previsti dal citato Programma Operativo, di seguito denominato Programma, e dal connesso Complemento di programmazione, di seguito denominato Complemento:

Asse C – Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Misura C.4 – Formazione permanente
--	--

4. Sul fronte più propriamente operativo ed applicativo, i progetti vanno presentati avendo a riferimento il regolamento recante "Norme per l'attuazione del Programma Operativo Regionale", di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0125/Pres/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Regolamento è disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it alla sezione Operatore, voce Normativa.
6. I progetti si realizzano nell'ambito della classificazione delle azioni stabilita dal Programma e dal Complemento e all'interno delle tipologie formative stabilite dal Regolamento.
7. Le disponibilità finanziarie indicate nel presente avviso possono essere integrate nell'ambito del quadro finanziario complessivo del Programma e del Complemento.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Attraverso l'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 448/2004 era stata avviata, fra l'altro, la procedura relativa alla costituzione del Catalogo regionale della Formazione Permanente.
2. La prima fase di funzionamento del Catalogo, secondo le previsioni dell'avviso, si è conclusa il 30 giugno 2005; le attività formative si sono realizzate in due fasi ricomprese fra settembre e novembre 2004 e fra febbraio ed aprile 2005, con esiti ampiamente positivi.
3. Il presente avviso disciplina la procedura relativa alla ridefinizione del Catalogo regionale della Formazione Permanente il quale rimane in vigore fino al 31 dicembre 2007.
4. La procedura di cui al presente avviso si innesta all'interno delle seguenti linee guida:
 - a. fornire la possibilità di ingresso nel Catalogo anche agli enti formativi accreditati nella macrotipologia C non presenti nel primo periodo di realizzazione;

- b. salvaguardare l'impianto complessivo del Catalogo;
 - c. dare la possibilità anche agli enti già titolari di prototipi di rinnovare parzialmente la propria offerta;
 - d. allargare quanto più possibile il numero di prototipi realizzabili;
 - e. perseguire processi di semplificazione delle procedure.
5. Con il presente avviso, oltre alla ricostituzione del Catalogo, si vuole dare avvio ad una prima fase di funzionamento del Catalogo medesimo che sviluppi le attività di accoglienza e orientamento per almeno 5 mesi.
 6. Le risorse disponibili sono allocate rispetto a due distinti contenitori finanziari (Raggruppamento A e Raggruppamento B).
 7. Il Raggruppamento A fa riferimento alle modalità ordinarie di realizzazione del Catalogo.
 8. Il Raggruppamento B vuole consentire la realizzazione di prototipi che, in relazione alla specificità della tematica trattata, recano con sé maggiori difficoltà nella definizione delle condizioni minime richieste per la loro attivazione. Tali prototipi sono pertanto posti al di fuori dei processi di contingentamento mensile delle attività realizzabili di cui al paragrafo 4.19 e devono essere attivati entro due mesi dalla data di avvio dell'ultimo prototipo afferente il raggruppamento A .
 9. Ciascun organismo di formazione ha titolo alla attivazione di una edizione di prototipo a valere sul Raggruppamento B ogniqualvolta abbia attivato 10 edizioni di prototipo a valere sul Raggruppamento A.
 10. Il presente avviso (vedi paragrafo 4.18) definisce la disponibilità finanziaria del Catalogo, distinguendo tra il Raggruppamento A ed il Raggruppamento B. La Direzione centrale assicura la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione delle edizioni di prototipi facenti capo al Raggruppamento B anche qualora la disponibilità prevista con il presente avviso risulti esaurita.

3. INFORMAZIONI AGLI UTENTI

1. Le attività del Catalogo mirano a favorire processi di apprendimento e ampliamento delle conoscenze dell'intera fascia della popolazione regionale in età attiva.
2. La realizzazione del Catalogo avviene in un contesto che non può prescindere da una serie di condizioni, in parte oggettive ed in parte connesse alla natura stessa delle attività ed alla loro finalizzazione. In particolare:
 - le risorse finanziarie che sostengono il Catalogo fanno parte della più ampia programmazione dell'Obiettivo 3. Lo stato di avanzamento del Programma e la sua architettura finanziaria, legata a precise regole stabilite a livello comunitario, fanno sì che le risorse disponibili siano limitate e certamente non in grado di assicurare risposte all'intera domanda della popolazione interessata. Tale aspetto deve essere portato a conoscenza dell'utenza nella fase di accoglienza e iscrizione alla attività formative. In particolare l'utenza deve essere resa consapevole che nelle fasi che immediatamente precedono l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili potranno aversi casi di non attivazione di corsi per i quali l'iscrizione è già avvenuta, con l'instaurarsi di una procedura di restituzione della quota di iscrizione già versata. Peraltro tutta l'attività del sistema formativo regionale è caratterizzata da sperimentazioni e da successive fasi di assestamento e progressiva messa a regime. Non sfugge a tale modalità il Catalogo che, volendo affermarsi prioritariamente quale strumento di risposta alla domanda e non come strumento per l'attuazione di un'offerta, mantiene un elemento di possibile aleatorietà per l'utenza nella sua fase conclusiva che potrà essere rimosso solo con il progressivo e continuo rafforzamento strutturale dell'intero sistema lavoro/formazione;
 - come già espresso, nella realizzazione del Catalogo il focus viene spostato dal fronte dell'offerta a quello della domanda, con evidente priorità assegnata alla posizione dell'utente ed al suo diritto alla formazione ed alla scelta del soggetto erogatore della formazione;
 - il Catalogo innesca meccanismi di competitività tra i soggetti erogatori della formazione che costituiscono elemento di crescita qualitativa del sistema formativo regionale. In vista della futura adozione di dispositivi che valorizzino ulteriormente gli elementi di competitività, la strumentazione che con il presente avviso si instaura vuole comunque salvaguardare tali elementi che rappresentano garanzia di servizi formativi qualitativamente adeguati nei confronti dell'utenza;

- la Direzione centrale, nella sua funzione di indirizzo e coordinamento, introduce una serie di dispositivi che, ferma restando la ricordata impossibilità di fornire risposta all'intera domanda della popolazione, vuole assicurare uno svolgimento equilibrato delle attività e fornire potenzialmente a tutti gli organismi di formazione presenti nel Catalogo la possibilità di dimostrare le proprie capacità nella realizzazione dei prototipi. Pertanto, nell'ambito della procedura la cui complessiva articolazione viene definita nel presente avviso, la Direzione centrale assicura:
 - a. la predisposizione di un vademecum per l'utenza nel quale verrà illustrata con la dovuta chiarezza e trasparenza l'intera procedura di accesso e modalità di realizzazione delle attività formative relative al Catalogo. Tale vademecum verrà pubblicizzato dalla Direzione, anche attraverso il proprio sito internet, e verrà distribuito a tutti gli organismi formativi titolari di prototipi che dovranno obbligatoriamente farne prendere visione all'utenza nelle fasi di accoglienza e orientamento;
 - b. l'adozione, nell'ambito del proprio sito internet, di modalità che assicurino l'aggiornamento continuo del quadro delle risorse finanziarie disponibili.

4. MODALITA' DI COSTITUZIONE E REALIZZAZIONE DEL CATALOGO

1. Nei successivi paragrafi vengono individuate le procedure per la ricostituzione e attuazione del Catalogo regionale della Formazione Permanente.
2. In particolare si distingue tra la procedura relativa agli enti non presenti nella prima realizzazione del Catalogo e quella che si riferisce agli enti già titolari di prototipi formativi.

4.1 STRUTTURA DEL CATALOGO E MACRO AREE E AREE TEMATICHE

1. Il Catalogo regionale della Formazione Permanente è costituito da una serie di prototipi formativi che possono essere realizzati dagli enti titolari degli stessi, anche in forma reiterata, ogniqualvolta maturino le condizioni per l'avvio che successivamente vengono indicate.
2. Fanno parte del Catalogo costituito attraverso la procedura di cui al presente avviso:
 - a. i prototipi formativi già inseriti nel Catalogo di cui alla citata deliberazione n. 448/2004;
 - b. i prototipi formativi di cui al successivo paragrafo 4.2 aventi titolo;
 - c. i prototipi formativi di cui al successivo paragrafo 4.3 aventi titolo.
3. I prototipi formativi fanno capo alle azioni previste dal Complemento di programmazione. In particolare ci si riferisce all'azione 40 – Formazione legata ai nuovi contenuti dell'alfabetizzazione – e 41 – Azioni di formazione connesse al rafforzamento di conoscenze e competenze specifiche.
4. I prototipi formativi sono relativi alle seguenti macro aree tematiche, le quali a loro volta si possono articolare in aree tematiche, ed azioni:

<i>Macro area tematica</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Azione</i>	
Lingue straniere	• Lingua inglese – livello base A.1	40	
	• Lingua inglese – livello base A.2	40	
	• Lingua inglese – livello autonomo B.1	40	
	• Lingua inglese – livello autonomo B.2	40	
	• Lingua inglese – livello padronanza C.1	40	
	• Lingua inglese – livello padronanza C.2	40	
	• Lingua tedesca – livello base A.1	40	
	• Lingua tedesca – livello base A.2	40	
	• Lingua tedesca – livello autonomo B.1	40	
	• Lingua tedesca – livello autonomo B.2	40	
	• Lingua tedesca – livello padronanza C.1	40	
	• Lingua tedesca – livello padronanza C.2	40	
	• Lingua slovena – livello base	40	
	• Lingua slovena – livello intermedio	40	
			40

	<ul style="list-style-type: none"> • Lingua slovena – livello avanzato • Lingua croata – livello base • Lingua croata – livello avanzato 	40 40
Informatica	<ul style="list-style-type: none"> • Office automation • Telematica e reti • Grafica computerizzata • Preparazione patente europea ECDL 	40 40 40 40
Gestione aziendale		41
Tecniche di lavorazione industriale		41
Tecniche agricole		41
Nuovi bacini d'impiego		41
Promozione e diffusione dell'innovazione		41

5. I prototipi relativi alla lingua inglese ed alla lingua tedesca devono essere strutturati secondo i contenuti, durata e livello previsti dal Portfolio Europeo delle Lingue riconosciuto dal Consiglio d'Europa (<http://culture.coe.fr/lang/eng/eedu2.4.html>);
http://www.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/certif_esterna_alla.doc)
6. La completa partecipazione ai tre livelli dei percorsi relativi alla lingua slovena consente l'accesso all'esame di conoscenza della lingua slovena a livello elementare ai sensi degli standard di conoscenza definiti nel programma di apprendimento "Sloveno per stranieri" dal Centro per lo sloveno come seconda lingua della facoltà di Filosofia dell'Università di Lubiana.

4.2 ACCESSO AL CATALOGO DA PARTE DI ENTI NON PRESENTI NELLA PRIMA FASE DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO

1. I soggetti titolari di sedi operative accreditate sul territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia C alla data di approvazione del presente avviso i quali, nella prima fase di realizzazione del Catalogo regionale della Formazione Permanente, non erano titolari di alcun prototipo formativo possono presentare un numero di prototipi formativi non superiore complessivamente a 27 secondo la seguente articolazione:
 - non più di 17 prototipi relativamente alla macro area tematica "Lingue straniere" e comunque non più di 1 prototipo per ciascuna area tematica di cui la macro area si compone;
 - non più di 10 prototipi complessivamente relativi alle restanti aree tematiche
2. Il mancato rispetto dei limiti indicati al precedente comma è causa di esclusione dalla valutazione di tutti i prototipi presentati.
3. Rientrano in questa fascia di soggetti proponenti anche quelli che nella prima fase di realizzazione del Catalogo, pur titolari di prototipi formativi, non hanno attivato alcuna edizione degli stessi.

4.3 ACCESSO AL CATALOGO DA PARTE DI ENTI PRESENTI NELLA PRIMA FASE DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO

1. I soggetti titolari di sedi operative accreditate sul territorio regionale ai sensi della normativa vigente nell'ambito della macrotipologia C alla data di approvazione del presente avviso i quali, nella prima fase di realizzazione del Catalogo regionale della Formazione Permanente, erano titolari di prototipi formativi, possono presentare un numero massimo di 10 prototipi afferenti complessivamente alle macro aree e aree tematiche previste. È fatta salva la possibilità, per i soggetti aventi titolo, di presentare un numero di prototipi superiori a 10 e corrispondente alla differenza tra un potenziale nuovo contingente massimo di prototipi pari a 27 ed il numero di prototipi di cui i soggetti medesimi erano titolari nella prima fase di realizzazione del Catalogo.

4.4 DESTINATARI

1. La partecipazione alle attività formative è riservata a cittadini comunitari in età ricompresa tra i 18 anni compiuti ed i 65 anni non compiuti al momento della iscrizione, residenti sul territorio regionale o in esso domiciliati per motivi di lavoro o studio certificati ed a cittadini extracomunitari, richiedenti asilo e/o rifugiati in regola con le norme che disciplinano la permanenza sul territorio regionale.

4.5 FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

1. Le attività formative relative al Catalogo possono essere realizzate, nella misura massima del 50% dell'attività formativa in senso stretto, secondo le modalità della formazione a distanza. Il ricorso a tale modalità deve essere segnalato all'atto della trasmissione del documento costituente allegato 1 parte integrante del presente avviso.
2. Le attività di formazione a distanza devono essere supportate da una adeguata infrastruttura tecnologica (hardware, software, rete) e da servizio di assistenza e tutoraggio on line. Non sono ammesse attività in FAD non supportate da un adeguato sistema di e - learning dotato delle caratteristiche minime di seguito indicate.
3. I requisiti essenziali dell'attività svolta in FAD, il rispetto dei quali deve essere dichiarato e sottoscritto all'atto dell'inoltro dell'allegato 1, sono i seguenti:
 - a. disponibilità di una piattaforma di erogazione che supporti gli standard riconosciuti a livello internazionale che garantiscano la tracciabilità dei prodotti e - learning. La piattaforma deve inoltre offrire i servizi di community per le attività di collaborazione e cooperazione on line e permettere la comunicazione tra i corsisti, tutor e docenti (ad es. forum, file sharing, ecc...). La piattaforma utilizzata deve essere in grado di fornire report sugli accessi, in cui appaiano per ogni partecipante i tempi di fruizione ed il numero di accessi per giorno;
 - b. la Direzione centrale deve essere posta nelle possibilità di esercitare, in qualsiasi momento, le proprie funzioni di controllo, in particolare attraverso l'esame dei report e la verifica in tempo reale delle connessioni attive. Per il computo dei tempi di autoformazione in FAD fa fede il registro individuale (vedi www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica) preventivamente vidimato ed accompagnato da autocertificazione dell'allievo;
 - c. le parti realizzate in FAD devono essere possibilmente organizzate in brevi unità di apprendimento ed associate a test di valutazione e verifica degli apprendimenti; i risultati dei test dovranno in ogni caso essere registrati nella piattaforma;
 - d. la formazione in FAD deve essere supportata da uno staff che garantisca l'assistenza tecnica e la tutorship on line per fasce orarie prestabilite. Il tutor on line deve garantire le funzioni di facilitazione dell'accesso, promozione della partecipazione e verifica dei risultati;
 - e. il soggetto attuatore deve disporre di laboratori adeguati, per hw e connessioni, a supporto del sistema di e - learning al fine di garantire l'accesso anche a quegli utenti che non dispongano in proprio di idonee attrezzature.
4. La Direzione centrale, nella sua funzione di controllo, provvederà a verificare anche presso gli allievi i livelli di efficacia e gradimento della formazione in FAD. Inoltre il soggetto attuatore, nelle fasi di accoglienza e iscrizione, deve comunicare all'allievo l'eventuale ricorso alla FAD, dandone evidenza nel Titolo di iscrizione (vedi paragrafo 4.16).

4.6 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROTOTIPI FORMATIVI

1. I soggetti di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 devono presentare i prototipi formativi, secondo le indicazioni contenute nei medesimi paragrafi, alla Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 15 settembre 2005.
2. Come già indicato, la presentazione da parte di ciascun soggetto proponente di un numero di prototipi superiore a quello previsto è causa di esclusione dalla valutazione di tutti i prototipi presentati.

3. Ciascun progetto formativo deve essere compilato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Modulistica. Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata A.R., sono ammessi i progetti pervenuti entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del 15 settembre, semprechè recanti timbro postale antecedente alla citata scadenza. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei progetti, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi o di altri impedimenti causati da forza maggiore. Resta inteso che il recapito del progetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il progetto stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Ciascun progetto deve essere presentato anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
4. Ciascun prototipo formativo, pena l'esclusione dalla valutazione, deve contenere i seguenti elementi, oltre alla descrizione dei contenuti didattici:
 - a. descrizione delle attrezzature disponibili;
 - b. indicazione dell'orario e delle giornate di lezione;
 - c. descrizione del materiale didattico fornito agli allievi;
 - d. descrizione dell'assetto organizzativo relativamente alla fase di accoglienza e orientamento dell'utenza che intende partecipare alle attività formative del Catalogo.
5. Ciascun soggetto deve realizzare i prototipi esclusivamente presso proprie sedi operative o didattiche accreditate. L'attuazione dell'attività formativa presso sedi diverse non è ammissibile. Limitatamente alle attività da realizzare nelle fasce montane AM e PM¹ è ammessa la loro attuazione presso sedi occasionali rispondenti a requisiti logistici e di adeguatezza didattica previsti dalla normativa regionale in tema di accreditamento delle strutture formative. La sussistenza di tali requisiti deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare della sede occasionale che deve pervenire alla Direzione centrale prima dell'avvio dell'attività formativa, pena la non ammissibilità dell'attività formativa medesima.

4.7 DURATA DEI PROTOTIPI

1. Ciascun prototipo formativo, pena l'esclusione dalla valutazione, deve avere una durata ricompresa tra 40 e 80 ore. È ammessa la previsione di una durata superiore solo per i percorsi connessi alla preparazione alla patente europea ECDL e per i percorsi linguistici finalizzati all'acquisizione delle certificazioni di livello riconosciute dall'ALTE (Association of Language Testers in Europe)

¹ Ai sensi della DGR 3303/2000 rientrano nelle aree montane AM e PM i territori dei seguenti Comuni:

<i>Descrizione area</i>	<i>Comuni</i>	<i>Codice</i>
Area montagna Fascia C ex DGR 3303/2000	Ampezzo, Arta Terme, Cervineto, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto – Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Pulfero, Ravaschetto, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Treppo Carnico, Verzegnis, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	AM
Area montagna Fascia A e B ex DGR 3303/2000	Amaro, Artegna, Attimis, Bordano, Gavazzo Carnico, Enemonzo, Faedis, Forgaria del Friuli, Gemona del Friuli (l'intero territorio comunale con esclusione della parte alta del Comune, delimitata a Est – Sud – Nord dai confini amm.vi del comune e a Ovest dalla linea ferroviaria Udine – Tarvisio), Nimis, Raveo, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Tolmezzo (l'intero territorio comunale ad eccezione dell'area sud – ovest, area quartiere Betania, area zona residenziale Nord, abitati principali delle frazioni di Cadunea, Caneva, Casanova, Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Lorenzaso, Terzo), Trasaghis, Venzone, Villa Santina, Zuglio, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Sequals, Travesio, Vivaro	PM

4.8 COSTO ORA CORSO MASSIMO

1. Il costo ora/corso massimo di ciascun prototipo presentato a valere sul presente avviso è pari a 135,00 euro. Nella predisposizione del prototipo, la sezione D della scheda progetto formativo va compilata con solo riferimento alla voce di spesa B2.5 – Erogazione del servizio, con l'imputazione del costo pari al prodotto tra il parametro ora/corso ed il numero delle ore dell'attività formativa in senso stretto.
2. I prototipi già presenti nel precedente Catalogo mantengono i costi unitari e complessivi già definiti.

4.9 DESTINAZIONE AREE OBIETTIVO 2

1. Residenza degli allievi con imputazione in fase ex post da esplicitare in sede di rendiconto.

4.10 MODALITA' DI VALUTAZIONE

1. I prototipi formativi vengono valutati dalla Direzione centrale, con modalità comparativa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) affidabilità del proponente, fino ad un massimo di 40 punti:
 - a.1) orientamento;
 - a.2) efficienza relativa alle eventuali attività pregresse;
 - a.3) adeguatezza rispetto all'attività proposta;
 - b) coerenza delle motivazioni, fino ad un massimo di 16 punti:
 - b.1) motivazioni specifiche;
 - b.2) risultati attesi;
 - c) qualità ed organizzazione didattica, fino ad un massimo di 33 punti:
 - c.1) abilità e competenze dei formati;
 - c.2) attività di supporto al processo di apprendimento;
 - c.3) organizzazione logistica;
 - c.4) descrizione dei moduli/UFC
 - c.5) modalità di valutazione;
 - c.6) modalità di sensibilizzazione e pubblicizzazione;
 - c.7) presenza di un sistema di certificazione della qualità;
 - d) congruenza finanziaria, fino ad un massimo di 6 punti:
 - d.1) scostamento del parametro di costo ora/corso;
 - d.2) affidabilità rendicontale;
 - e) congruenza progettuale complessiva, fino ad un massimo di 5 punti.Totale punti 100
2. Il punteggio minimo per l'inserimento del prototipo nel Catalogo è pari a 65.

4.11 APPROVAZIONE DEI PROTOTIPI

1. L'approvazione dei prototipi è finalizzata al loro inserimento nel "Catalogo regionale della formazione permanente" il quale rimane in vigore fino al 31 dicembre 2007.

2. La fase di valutazione dei prototipi si conclude con la predisposizione dei seguenti documenti:
 - elenco dei prototipi approvati per aver conseguito un punteggio non inferiore a 65 con evidenziazione di quelli ammessi al finanziamento e rientranti nel Catalogo;
 - elenco dei prototipi non approvati per aver conseguito un punteggio inferiore a 65;
 - elenco dei prototipi esclusi per mancanza di uno o più degli elementi essenziali previsti dall'articolo 13 del Regolamento.
3. La fase di comunicazione dell'approvazione dei prototipi avviene attraverso i seguenti canali:
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relative graduatorie;
 - nota formale di approvazione (per i soli prototipi ammessi al finanziamento) della Regione ai soggetti attuatori;
 - inserimento delle graduatorie sul sito internet www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Graduatorie

4.12 FLUSSI FINANZIARI

1. Sono previsti una anticipazione del 75% del costo del prototipo ad avvio dell'attività ed il saldo, pari alla differenza tra anticipazione e somma ammessa a rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari della Regione a favore del soggetto attuatore prima del controllo del rendiconto, devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa, fatti salvi i casi in cui la titolarità del progetto è di soggetti che, secondo la normativa vigente, ne sono esenti.

4.13 RENDICONTAZIONE

1. Ciascun soggetto attuatore deve presentare i rendiconti di tutte le edizioni dei prototipi realizzati entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultimo prototipo.
2. Su richiesta del soggetto attuatore la Direzione centrale può autorizzare una fase intermedia di presentazione dei rendiconti.
3. Il costo massimo del prototipo, espresso in forma aggregata nella fase di presentazione, può essere ripartito, al momento della consuntivazione, rispetto alle seguenti voci di spesa:

Voce di spesa	Voce di spesa
B1.2 – Progettazione esecutiva (non più del 5% del costo complessivo del prototipo limitatamente alla prima edizione assoluta del prototipo)	B1.3 – Trasferte personale dipendente (limitatamente al personale con funzioni di progettazione e selezione dei partecipanti)
B1.4 – Pubblicizzazione e promozione	B1.5 – Selezione e orientamento dei partecipanti
B1.6 – Elaborazione materiale didattico e FAD	B2.1 – Docenza
B2.2 – Tutoring (per un numero di ore massimo pari all'attività formativa in senso stretto al netto degli esami finali)	B2.9 – Vitto, alloggio, trasporto partecipanti (limitatamente a visite guidate. Il trasporto deve essere realizzato esclusivamente con mezzi pubblici di linea ovvero società private di trasporto)
B2.10 – Trasferte personale dipendente (docenti e tutor)	B2.11 – Assicurazioni
B2.12 – Esami finali (con assegnazione di incarichi specifici ai possibili componenti la commissione – coordinatore, tutor, docenti)	B2.13 – Utilizzo locali e attrezzature
B2.14 – Materiale didattico e di consumo	B2.15 – Altre spese (fideiussione bancaria e assicurativa; certificazione esterna dei rendiconti per un costo massimo di 120,00 euro per ciascun rendiconto)

B4.1 – Direzione (per un numero di ore massimo pari al 25% dell'attività formativa in senso stretto)	B4.2 – Coordinamento (per un numero di ore massimo pari al 50% dell'attività formativa in senso stretto al netto degli esami finali)
B4.3 – Trasferite personale dipendente (direzione, coordinamento)	C2 – Segreteria/amministrazione (per un numero di ore massimo pari al doppio dell'attività formativa in senso stretto)
C3 – Servizi ausiliari (per un numero di ore massimo pari al 25% dell'attività formativa in senso stretto)	C4 – Trasferite personale dipendente (segreteria/amministrazione, servizi ausiliari)
C5 – Illuminazione e forza motrice	C6 – Riscaldamento e condizionamento
C7 – Telefono	C8 – Spese postali
C9 - Assicurazioni	C10 – Cancelleria e stampati

4.14 PREDISPOSIZIONE DEL CATALOGO

1. Come in precedenza indicato, hanno titolo all'inserimento nel Catalogo:
 - a. i prototipi già presenti nella prima edizione del Catalogo;
 - b. i prototipi presentati ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 4.2 e 4.3 che, nella fase di valutazione, hanno conseguito un punteggio pari ad almeno 65.
2. Il Catalogo viene predisposto in formato cartaceo ed in formato on line con l'inserimento sul sito www.formazione.regione.fvg.it a conclusione della procedura di cui ai seguenti commi 3 e 4.
3. Ai fini della predisposizione del Catalogo, la Direzione centrale trasmette, ad avvenuta approvazione delle graduatorie e relativamente ai soli prototipi di nuovo inserimento nel Catalogo, una scheda sintetica relativa a ciascun prototipo così strutturata:
 - **MACRO AREA/AREA TEMATICA** [l'organismo deve fare riferimento alle macro aree e aree tematiche di cui al paragrafo 4.1]
 - **TITOLO DEL PROTOTIPO** [a cura della Direzione – eventuali correzioni nella denominazione rispetto a quanto indicato dalla Direzione devono essere segnalate]
 - **ABILITA' E COMPETENZE AL TERMINE DEL CORSO** [riportare, in non più di 600 battute spazi inclusi, i contenuti inseriti nella sezione del prototipo "Abilità e competenze dei formati al termine del percorso formativo, avendo cura di usare un linguaggio di facile comprensione per l'utenza]
 - **GIORNATE DI SVOLGIMENTO** [l'organismo deve indicare almeno il numero di lezioni settimanali. Devono corrispondere a quelle previste dal progetto di prototipo]
 - **ORARIO DI SVOLGIMENTO** [l'organismo deve indicare le fasce orarie previste – mattutina (9.00/13.00); pomeridiana (14.00/18.00); serale (18.00/22.00) – che devono corrispondere a quelle previste dal progetto]
 - **DURATA COMPLESSIVA IN ORE** [comprese le ore della prova finale]
 - **A CHI RIVOLGERSI** [relativamente alle strutture di informazione/orientamento coinvolte, l'organismo deve indicare l'indirizzo completo, le giornate e l'orario di apertura, recapito telefonico, fax, e-mail e sito internet]
 - **SOGGETTO ATTUATORE** [a cura della Direzione - eventuali correzioni nella denominazione rispetto a quanto indicato dalla Direzione devono essere segnalate]
 - **CODICE PROTOTIPO** [a cura della Direzione]
4. Gli organismi interessati devono compilare le schede entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. La Direzione centrale si riserva la possibilità di incontri bilaterali per il controllo congiunto delle schede.

4.15 PROMOZIONE DEL CATALOGO

1. L'attività di promozione e diffusione complessiva del Catalogo viene realizzata dalla Direzione, nell'ambito del proprio Piano istituzionale di comunicazione.

2. Esclusivamente dopo l'inserimento on line del Catalogo da parte della Direzione sul proprio sito, gli organismi formativi titolari di prototipi possono dare avvio a fasi di promozione e pubblicizzazione di loro pertinenza.
3. È fatto obbligo agli organismi interessati:
 - nel caso di promozione in forma cartacea, con la strumentazione internet ovvero con il mezzo televisivo di riportare i loghi disponibili sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Catalogo regionale Formazione Permanente;
 - nel caso di promozione con il mezzo radiofonico, di dichiarare che le iniziative rientrano nel Catalogo regionale della Formazione Permanente approvato dalla Direzione centrale Lavoro, Formazione Università e Ricerca e finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Regionale dell'Obiettivo 3 per il periodo 2000/2006.

4.16 ACCESSO ALLE ATTIVITA' FORMATIVE E MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. L'utenza interessata può recarsi presso le strutture di accoglienza/orientamento di ciascun soggetto attuatore per l'individuazione e scelta del percorso formativo. Il colloquio deve essere realizzato sulla base degli standard indicati dal medesimo soggetto attuatore nel progetto di prototipo.
2. Tutta la documentazione attestante i colloqui deve essere adeguatamente archiviata e disponibile per eventuali verifiche e controlli della Direzione centrale.
3. Le iscrizioni ai corsi del Catalogo possono essere formalizzate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca che approva i prototipi formativi costituenti il Catalogo.
4. Iscrizioni antecedenti non potranno essere prese in considerazione e comporteranno l'inammissibilità degli allievi interessati.
5. Qualora il colloquio si concluda con esito positivo, il soggetto attuatore rilascia all'utente un "Titolo di iscrizione" al percorso formativo prescelto che ha una validità di 60 giorni dal giorno successivo a quello di emissione.
6. Contestualmente alla emissione del "Titolo di iscrizione" l'allievo è tenuto a versare una quota di iscrizione pari a euro 2,00 per ogni ora di formazione prevista dal prototipo di riferimento.
7. Sono esclusi dall'obbligo di versamento della quota di iscrizione i soggetti il cui ultimo reddito complessivo² non sia superiore a euro 20.000,00. A tali fini l'interessato deve rilasciare all'organismo di formazione una autocertificazione. La Direzione centrale si riserva di effettuare verifiche a campione relativamente ai contenuti delle autocertificazioni. Ove i riscontri non fossero corrispondenti a quanto certificato, oltre all'adozione degli atti e comportamenti previsti dalla normativa vigente, il soggetto interessato decade automaticamente dalla partecipazione al percorso formativo.
8. Le quote di iscrizione sono incamerate dall'organismo di formazione; l'insieme delle quote di iscrizione abbatte il costo complessivo previsto del prototipo. Pertanto, a titolo esemplificativo:

Costo complessivo del prototipo (a)	Totale quota di iscrizione (b)	Quota pubblica di finanziamento © = (a - b)
6.750,00	1.500,00 ³	5.250,00

9. L'organismo formativo è tenuto alla restituzione della quota di iscrizione esclusivamente qualora l'iniziativa formativa non trovi avvio entro i 60 giorni di vigenza del "Titolo di iscrizione" ovvero nel caso in cui l'allievo che abbia versato la propria quota gli comunichi per iscritto, entro 10 giorni dalla data dell'avvenuto versamento, di voler esercitare il diritto di recesso dall'iniziativa formativa.
10. In ogni caso l'organismo formativo deve riportare nel "Titolo di iscrizione" l'informazione sul diritto di recesso indicando termini, modalità e soggetto nei cui confronti va esercitato tale diritto, prevedendo altresì la specifica approvazione per iscritto delle relative clausole.

² - Modello 730/2005 (redditi 2004) – calcolo dell'IRPEF – Rigo 6

- Modello Unico 2005 (redditi 2004) – Quadro RN – Rigo RN1 punto 4

- C.U.D. 2005 (redditi 2004) – Punti 1 e 2 (pag. 1)

³ Si ipotizza un percorso di 50 ore con 15 allievi, nessuno dei quali con reddito inferiore ai limiti previsti

4.17 AVVIO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

1. Ciascun organismo formativo avente titolo può avviare la procedura di attivazione dell'edizione di prototipo ogniqualvolta raggiunge il numero minimo di iscrizioni richiesto.
2. Il numero minimo di allievi richiesto per l'avvio dell'attività formativa è legato anche alle dimensioni dell'aula presso cui si svolge l'attività formativa. In particolare si richiede il rispetto delle indicazioni contenute nella seguente tabella:

N° massimo accreditato allievi/aula	N° minimo allievi all'avvio	N° massimo allievi all'avvio
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15 - 25	15	Capienza massima dell'aula

Il mancato rispetto di tali indicazioni è causa di inammissibilità dell'edizione di prototipo in questione.

3. Ogni edizione di prototipo deve concludersi con almeno 8 allievi. Qualora per due volte il medesimo prototipo si concluda con meno di 8 allievi, la Direzione centrale provvede alla sua cancellazione dal Catalogo.
4. Ferma restando l'impossibilità di superare la capienza massima dell'aula, successivamente all'avvio dell'attività corsuale e comunque entro il primo quarto di corso è possibile l'inserimento di ulteriori allievi, fino a comporre un gruppo classe non superiore a 25 unità.
5. Il subentrante è tenuto al versamento della quota di iscrizione completa.
6. In fase di rendicontazione si procede alla compensazione tra la quota pubblica di contributo approvata e le maggiori entrate derivanti dalle ulteriori quote di iscrizione.
7. Ad avvenuto raggiungimento del numero di iscrizioni previste, l'organismo formativo trasmette esclusivamente via fax (040 3775013) il modello costituente allegato 1 parte integrante del presente avviso, contenente gli elementi utili all'inserimento dell'edizione di prototipo nel sistema informativo della Direzione centrale, con l'assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti relativi al monitoraggio.
8. Il modello di cui all'allegato 1 deve essere inoltrato alla Direzione centrale tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata nel modulo medesimo. In relazione a tali termini si stabilisce quanto segue:
 - a) nel caso la trasmissione del modello avvenga al di fuori dei suddetti termini, la Direzione centrale provvede alla restituzione del modello con conseguente blocco all'avvio dell'attività formativa;
 - b) qualora, a fronte di una corretta trasmissione del modello, la Direzione centrale accerti, in sede di verifica documentale o in loco, che l'effettivo avvio è avvenuto oltre il termine massimo di 15 giorni dalla data di inoltro del modello, si procede alla revoca dell'approvazione e del contributo concesso.
9. La Direzione centrale provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.
10. Per quanto riguarda le successive fasi di realizzazione del prototipo, valgono le regole normalmente adottate per la gestione di un percorso formativo finanziato dal Fondo Sociale Europeo e previste dal Regolamento.

4.18 RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. Come indicato al paragrafo 2, le risorse disponibili sono allocate rispetto a due distinti contenitori finanziari denominati, rispettivamente, Raggruppamento A e Raggruppamento B
2. Il Raggruppamento A fa riferimento alle modalità ordinarie di realizzazione del Catalogo e prevede la seguente disponibilità:

Azione 40	Azione 41
4.800.000,00	1.200.000,00

3. Il Raggruppamento B vuole consentire la realizzazione di prototipi che, in relazione alla specificità della tematica trattata, recano con sé maggiori difficoltà nella definizione delle condizioni minime richieste per la sua attivazione.
4. La disponibilità finanziaria di tale secondo contenitore è pari, complessivamente, a euro 500.000,00 a valere sulle azioni 40 e 41 entro cui rientrano tutti i prototipi del Catalogo.
5. Il finanziamento dei prototipi avviene a concorrenza delle risorse disponibili; come indicato in precedenza, la Direzione centrale si impegna ad assicurare comunque la copertura finanziaria a tutte le edizioni di prototipo aventi titolo ad essere attivate nell'ambito del Raggruppamento B.

4.19 NUMERO MASSIMO DI EDIZIONI DI PROTOTIPO ATTIVABILI MENSILMENTE DA CIASCUN ORGANISMO FORMATIVO

1. Al fine di assicurare la più equilibrata realizzazione delle attività del Catalogo e lo sviluppo delle procedure di accoglienza, orientamento ed iscrizione ai corsi per un periodo non inferiore a sei mesi, si prevede l'individuazione di contingenti massimi di edizioni di prototipo che ciascun organismo di formazione avente titolo può attivare mensilmente.
2. Il sistema di contingentamento mensile si riferisce esclusivamente alle attività formative rientranti nel Raggruppamento A e non tocca le attività del Raggruppamento B.
3. La quantificazione del contingente di ciascun organismo di formazione viene realizzata secondo le modalità:

Volume annuo massimo di attività	Coefficiente	Moltiplicatore	Contingente massimo edizioni di prototipi mensile
Fino a 1999 ore	1	2	2
Da 2000 a 4999 ore	2	2	4
Da 5000 a 9999 ore	4	2	8
Da 10000 a 19999 ore	5	2	10
Da 20000 a 49999	7	2	14
Oltre 50000 ore	8	2	16

4. Il volume annuo massimo di attività fa capo alla macro tipologia C e fa riferimento alla data di approvazione del presente avviso.
5. Il computo mensile viene fatto con riferimento al numero di modelli di richiesta di attivazione delle edizioni di prototipo (allegato 1) trasmessi alla Direzione centrale.
6. La Direzione centrale assicura il monitoraggio rispetto al limite mensile di edizioni corsuali attivabili mensilmente da ciascun organismo formativo nonché il monitoraggio nei riguardi dello stato di avanzamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

4.20 CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Regione in tema di rilevazione delle spese sostenute. Il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.

**IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. Maria Emma Ramponi)**

FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE OBIETTIVO 3 – 2000/2006
ASSE C – MISURA C.4

CATALOGO REGIONALE FORMAZIONE PERMANENTE

Richiesta approvazione edizione prototipo formativo

Sezione A (a cura dell'organismo di formazione)

N° d'ordine: _____

1. Organismo di formazione: _____ N° fax a cui restituire la richiesta: _____
2. Titolo del prototipo: _____
3. Codice prototipo: _____
4. Data di avvio dell'attività formativa: _____
5. Sede di svolgimento: via/piazza _____ n. _____ città _____ prov _____ Occasionale Accreditata
6. Numero allievi: _____ di cui esenti dal pagamento della quota di iscrizione: _____
7. Durata in ore: _____
8. Si prevedono modalità di erogazione della formazione in FAD: SI' NO
9. Costo complessivo del prototipo: _____
10. Contributo privato attraverso quota di iscrizione: _____

Luogo e data

Il Rappresentante legale o suo delegato

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca *Fondo Sociale Europeo – Por Obiettivo 3 – 2000/2006*
Catalogo regionale Formazione Permanente – Misura C4

Sezione B (a cura della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca)

1. Codice edizione:
2. Contributo pubblico ammesso:

Si autorizza nelle more dell'adozione del decreto di approvazione definitivo.

Trieste

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Buttrio. Approvazione variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0217/Pres. del 1° luglio 2005, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 14 del 30 marzo 2005, con cui il Comune di Buttrio ha approvato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 3067 del 12 novembre 2004.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Sagrado. Approvazione variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0218/Pres. del 1° luglio 2005, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 2 del 24 gennaio 2005, con cui il Comune di Sagrado ha approvato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, della modifica alla zonizzazione conseguente all'accoglimento dell'osservazione n. 2, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 3066 del 12 novembre 2004.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

DIREZIONE CENTRALE SALUTE
E PROTEZIONE SOCIALE

Testo coordinato del «Regolamento per le anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende sanitarie regionali per progetti di investimento (articolo 4, comma 30, legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4)», come modificato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Si procede alla ripubblicazione del testo del «Regolamento per le anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende sanitarie regionali per progetti di investimento (articolo 4, comma 30, legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4)», approvato con D.P.Reg. n. 0357/Pres. del 28 settembre 2001, come aggiornato a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.Reg. n. 0214/Pres. del 30 giugno 2005. Pubblicazione disposta dalla D.G.R. n. 1256 del 30 maggio 2005. Testo coordinato a cura della Direzione centrale della salute e protezione sociale.

Regolamento per le anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende sanitarie regionali per progetti di

investimento (articolo 4, comma 30, legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4), come modificato ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Art. 1

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 - commi 29 e 30 - della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, e modificato ai sensi dell'articolo 7 - commi 56 e 57 - della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, e disciplina la concessione e l'erogazione da parte dell'Amministrazione regionale di anticipazioni finanziarie a favore di Aziende sanitarie regionali che realizzino progetti di investimento:

- a) finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali;
- b) finalizzati alla manutenzione straordinaria ed alla messa a norma di immobili destinati alla dismissione;
- c) finalizzati alla manutenzione straordinaria ed alla messa a norma di immobili destinati alla messa a reddito per attività non sanitarie.

Art. 2

1. Per l'accesso alle anticipazioni finanziarie da parte delle Aziende sanitarie regionali, negli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere previsti:

- a) gli interventi di investimento elencati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 ed i relativi costi;
- b) i corrispettivi, a finanziamento degli interventi di investimento di cui alla lettera a), derivanti dalla alienazione dei beni patrimoniali e degli immobili elencati alle lettere a) e b), rispettivamente, dello stesso articolo 1 e/o derivanti dalla messa a reddito, nei primi 15 anni, degli immobili elencati alla lettera c) del medesimo articolo 1.

Art. 3

1. Per la concessione e l'erogazione da parte dell'Amministrazione regionale delle anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 1, le Aziende sanitarie regionali dovranno produrre alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, ad avvenuta esecutività della deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli atti della programmazione annuale di cui all'articolo 2:

- a) una dichiarazione - sottoscritta dal Direttore generale e dal Direttore amministrativo - attestante che i lavori relativi agli interventi di investimento di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2 sono stati iniziati nonché il relativo costo finanziato con i corrispettivi di cui alla lettera b) del medesimo articolo 2;
- b) una perizia tecnica di stima - redatta da soggetto abilitato ed esterno all'Azienda - attestante i corrispettivi di cui alla lettera b) del predetto articolo 2.

2. La concessione e l'erogazione, contestuali e di pari importo, avverranno - entro 60 giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1; qualora il ricevimento degli atti avvenga nel periodo fra il 16 novembre ed il 31 gennaio successivo, il termine dei 60 giorni decorrerà dall'1 febbraio.

3. L'importo delle anticipazioni finanziarie è determinato come segue, con riferimento agli importi degli interventi di investimento e dei corrispettivi a finanziamento degli stessi - così come previsti ai sensi dell'articolo 2 e così come risultanti dalla dichiarazione e dalla perizia tecnica di stima prodotte ai sensi del comma 1:

- a) nell'importo dei corrispettivi previsto, qualora tale importo risultasse pari o inferiore sia a quello risultante dalla perizia tecnica di stima sia a quello del costo degli interventi risultante dalla dichiarazione;
- b) nell'importo dei corrispettivi risultante dalla perizia tecnica di stima, qualora tale importo risultasse inferiore sia a quello previsto sia a quello del costo degli interventi risultante dalla dichiarazione;
- c) nell'importo del costo degli interventi risultante dalla dichiarazione, qualora tale importo risultasse inferiore sia a quello dei corrispettivi previsto sia a quello dei corrispettivi risultante dalla perizia tecnica di stima.

Art. 4

1. Per la rendicontazione relativa all'utilizzo delle anticipazioni finanziarie concesse ed erogate si applica la disciplina regolamentare, di cui all'articolo 4, comma 10, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, o quella di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora trattasi di interventi di investimento classificati «di rilievo regionale», in conformità del comma 8 dello stesso articolo 4, legge regionale n. 4/2001, e riguardanti l'acquisto, la costruzione e il completamento di immobili, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento degli immobili e delle attrezzature, degli impianti e degli altri beni mobili alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la ristrutturazione degli immobili.

2. In sede di rendicontazione dovrà essere data prova dell'avvenuto rimborso all'Amministrazione regionale delle anticipazioni finanziarie concesse ed erogate ai sensi dell'articolo 3, salvo quanto disposto dall'articolo 4-bis.

Art. 4-bis

1. Qualora gli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali inseriti successivamente nell'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 1 - commi dal 13 al 22 - della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le anticipazioni finanziarie concesse assumono titolo di anticipazione sulle somme che la Regione è tenuta a rimborsare alle aziende sanitarie interessate, al termine dell'operazione di cartolarizzazione.

2. L'Amministrazione regionale, contestualmente al rimborso alle aziende sanitarie interessate delle somme derivanti dall'operazione di cartolarizzazione dei beni sui quali sono state concesse le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 1, provvede al recupero delle anticipazioni stesse.

Servizio assistenza sanitaria

Delibera del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» 7 luglio 2005, n. 381 di riapertura dei termini per la presentazione delle domande per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2005.

Azienda per i Servizi sanitari n. 1 «Triestina»

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, con deliberazione n. 83 di data 18 febbraio 2005, esecutiva a far data 21 febbraio 2005, è stata indetta la sessione di esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2005;

CHE, nel provvedimento succitato, è stata indicata la data del 21 maggio 2005, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione;

PRESO ATTO che, con nota prot. 13632/SAN/10.2/Pco di data 30 giugno 2005, la Direzione centrale salute e protezione sociale della Regione Friuli Venezia Giulia ha invitato l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» a riaprire i termini per la presentazione delle domande per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici, sulla base della motivata necessità di soddisfare un elevato numero di domande pervenute oltre il sopraindicato termine di scadenza;

RAVVISATA conseguentemente la necessità di procedere alla riapertura dei termini delle nuove domande mediante formale provvedimento;

RIBADITO che all'Azienda per i servizi sanitari regionali n. 1 «Triestina» compete in ambito regionale e relativamente alla materia oggetto del presente provvedimento, ai sensi del D.M. 14 maggio 1971, l'adempimento degli atti istruttori per l'indizione della sessione degli esami annuali ai fini del conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici;

SU PROPOSTA del Direttore del Dipartimento di prevenzione, i cui Uffici hanno istruito la pratica;

SENTITO il parere favorevole del Direttore sanitario,

DELIBERA

- di riaprire i termini per la presentazione delle domande della sessione di esami per l'anno 2005 per il conseguimento del certificato d'idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- di provvedere alla massima diffusione del presente provvedimento in ambito regionale attraverso comunicati stampa da inviare ai più diffusi periodici locali e notiziari radio, nonché attraverso l'Agenzia regionale per l'impiego e le Associazioni industriali regionali;
- di indicare nei 15 (quindici) giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, il termine ultimo per la presentazione delle nuove domande, che andranno indirizzate al legale rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità e nei limiti delle condizioni di seguito esplicitate.

Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che:

- abbiano compiuto 18 anni;
- siano in possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- non incorrano nei casi previsti dall'articolo 29 del R.D. 9 gennaio 1927 e successive modificazioni.

Nella domanda, redatta su carta legale come da schema fac-simile allegato, andranno indicati, oltre ai dati personali dell'interessato (nome, cognome, residenza), i gas per i quali si richiede l'abilitazione.

Inoltre la stessa dovrà essere corredata da:

- due fotografie, di data recente, firmate sul retro;
- fotocopia di un documento d'identità;
- un certificato, in bollo, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari o da un medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
 - a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
 - b) non presenta segni di intossicazione alcoolica e da sostanza stupefacenti;
 - c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
 - d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché da un occhio non inferiore a 5/10.

Il programma di esami, approvato con D.M. 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

- a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l'abilitazione;
- b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l'utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
- c) l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

- a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di intossicazione

durante la fabbricazione e durante l'utilizzo del gas stesso; sull'azione tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza;

- b) la conoscenza del Regolamento dei gas approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, in particolare del titolo secondo.

Sarà data tempestiva comunicazione agli interessati del giorno d'inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all'Azienda tramite la quale è stata inoltrata l'istanza. In caso di cambiamento di residenza non debitamente comunicato, l'Ufficio non risponderà della mancata convocazione.

Nessun costo consegue all'adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo alla data di affissione all'Albo aziendale ex articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21/1992, come sostituito dall'articolo 50, della legge regionale 49/1996.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

Parere favorevole del Direttore sanitario:
dott. Mario Reali

*Documento predisposto a
titolo esemplificativo*

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE DI ESAMI PER GLI ASPIRANTI AL
CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
PER L'ANNO -----

Al Direttore Generale
dell'A.S.S. n(di residenza del richiedente)

Il/La sottoscritt----- (Cognome e nome)

residente a -----in-----

Chiede

di essere ammess- alla sessione di esami per gli aspiranti al conseguimento del certificato di idoneità
all'impiego dei gas tossici per l'anno 200- , per i seguenti gas:

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n445, in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli attt. 483,495 e 496 del C.P., sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

- di essere nat ___ a _____ il _____
- di essere in possesso del titolo di studio di _____
- conseguito il _____ presso _____
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver riportato le seguenti condanne (da indicare) _____

- che l'indirizzo, con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione, al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente procedimento è il seguente :

- di autorizzare, in base alla L.675/96 "Tutela della Privacy", l'utilizzo dei dati personali per gli scopi connessi al presente procedimento.

Si allega :

- fotocopia di in documento d'identità in corso di validità (se la domanda non viene presentata e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto);
- due fotografie, di data recente, firmate sul retró;
- un certificato, in bollo, rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari o da un Medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
 - a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
 - b) non presenta segni di intossicazione alcoolica e da sostanze stupefacenti;
 - c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
 - d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purchè da un occhio non inferiore a 5/10;

Data _____

Firma _____

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di asta pubblica esperita per la cessione di uno scuolabus di proprietà comunale e l'acquisto di uno scuolabus nuovo.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gemona del Friuli - Area amministrativa - Piazza Municipio, n. 1 - 33013 - Gemona del Friuli (Italia); telefono 0432/973239-973243; telefax 0432/971090; posta elettronica (e-mail): provveditorato@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it; indirizzo internet: www.gemonaweb.it.

Oggetto: aggiudicazione dell'asta pubblica per la cessione di uno scuolabus di proprietà comunale e l'acquisto di uno scuolabus nuovo destinato al trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie.

Metodo d'appalto: asta pubblica seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 358/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 402/1998 (offerta economicamente più vantaggiosa).

Data gara: 11 luglio 2005.

Imprese partecipanti: n. 01.

Aggiudicatario: De Simon S.p.A. di Osoppo (Udine) - punteggio ottenuto: 100.

Gemona del Friuli, lì 18 luglio 2005

IL DIRIGENTE:
dott. Stefano Bergagna

COMUNE DI SAURIS

(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà comunale «Terminal Lateis» pubblico esercizio e attività commerciale, sito in Sauris Frazione Lateis.

Il Comune di Sauris (Udine) rende noto che è indetta asta pubblica per il giorno 23 agosto 2005 alle ore 10.00 per la vendita dell'immobile comunale «Terminal Lateis», pubblico esercizio e attività commerciale, sito in Sauris Frazione Lateis.

Prezzo a base d'asta euro 114.000,00 (centoquattordicimila/00).

Offerte da presentare entro le ore 13.00 del giorno 18 agosto 2005.

Informazioni e copia del Bando possono essere richieste al Responsabile del Servizio Petris Dario, telefono n. 0433/86245.

Sauris, 22 luglio 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Dario Petris

COMUNE DI SEDEGLIANO

(Udine)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la fornitura di pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie. Anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

1) *Ente appaltante:* Comune di Sedegliano, Via XXIV Maggio, n. 2 - 33039 Sedegliano.

2) *Oggetto dell'appalto:* fornitura pasti alunni delle scuole elementari e medie ed insegnanti autorizzati per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

3) *Base d'asta:* importo unitario di ciascun pasto, fissato a base d'asta in euro 3,90 esclusa I.V.A.. Non saranno ammesse offerte in aumento.

4) *Presentazione domande:* entro le ore 12.00 del 27 agosto 2005.

Copia dell'avviso d'asta e del capitolato d'oneri sono disponibili presso l'Ufficio di Segreteria (telefono 0432/915519-20).

Sedeigliano, lì 13 luglio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Filippo Pagano

CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA**Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio interno di bar/caffetteria e annessa buffetteria.**

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia indice una gara per l'affidamento del servizio interno di bar/caffetteria e annessa buffetteria - categoria 17, CPV 55.30.14.290, CPA 64 dell'allegato II al decreto legislativo 157/1995 - entità totale presunta degli introiti derivanti dalla gestione del servizio (opzioni comprese) euro 1.600.000 - importo a base d'asta, corrispondente all'integrazione finanziaria annuale minima prevista euro 43.500.

L'appalto avrà durata quinquennale con decorrenza 1° dicembre 2005 e potrà essere rinnovato per un ulteriore quinquennio, previa trattativa privata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 157/1995.

La gara sarà esperita mediante procedura ristretta (licitazione privata), ai sensi del decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni e integrazioni, e sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base all'integrazione finanziaria annuale richiesta e al livello qualitativo del servizio offerto.

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e attestante il possesso dei requisiti minimi di ammissione indicati al punto III.2 del bando di gara, dovranno pervenire al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Oberdan, n. 6, 34133 Trieste, entro le ore 17 del 29 agosto 2005.

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea, e ricevuto dallo stesso, in data 21 luglio 2005 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I documenti di gara (bando e capitolato speciale d'appalto) sono disponibili presso il Servizio Amministrativo del Consiglio regionale (telefono 040/3773920) e sul sito www.consiglio.regione.fvg.it.

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Mauro Vignini

AUTORITÀ DI BACINO
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
VENEZIA

Decreto del Segretario generale 11 luglio 2005, n. 3 - Dichiarazione dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave. (Estratto).

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 delle norme di attuazione del piano poste in salvaguardia dell'articolo 2 della delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 3 marzo 2004 nel bacino del fiume Piave è dichiarato lo stato di media sofferenza idrica.

Art. 2

In relazione a quanto sopra le utenze irrigue ed industriali dei Consorzi pedemontano Brentella di Pedrobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Piavesella di Nervesa nel periodo 12 luglio 2005-26 luglio 2005 subiranno, singolarmente, una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura del 10%.

Detta riduzione dovrà essere osservata con continuità per l'intera durata del presente decreto, facendo comunque salvo il generale principio di risparmio della risorsa.

È ripristinato, a Nervesa della Battaglia, il valore della piena portata di minimo deflusso di rispetto prevista dalle vigenti misure di salvaguardia.

Art. 3

Per le finalità del presente provvedimento l'ENEL Produzione S.p.A. e l'ENEL Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 limiteranno le derivazioni dagli invasi, allo stretto necessario per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze di pianura, come sopra ridotte.

Art. 4

Con cadenza giornaliera, gli uffici ed i soggetti titolari di derivazione sottoelencati provvederanno a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino e alla Regione del Veneto - Direzione difesa del suolo e protezione civile i seguenti dati:

- i Consorzi di cui all'articolo 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo e quelle rilasciate verso valle;
- l'ENEL Produzione S.p.A. e l'ENEL Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze: la portata media oraria di sfioro e/o scarico della traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Quero, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata oraria turbinata dalle centrali di S. Floriano e Caneva; i livelli idrometrici giornalieri ed i corrispondenti volumi di invaso dei serbatoi di Pieve di Cadore, S. Croce e Mis.

Art. 5

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere revocate o sostanzialmente modificate.

Venezia, 11 luglio 2005

IL SEGRETARIO GENERALE:
ing. Alfredo Caielli

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 44 (Norme di attuazione - zone B) al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 - 2° comma della predetta legge regionale;

RENDE NOTO

che la variante n. 44 (Norme di attuazione - Zone B) al Piano regolatore generale comunale, adottata con deliberazione consiliare 30 giugno 2005, n. 48, a partire dal giorno 4 agosto 2005 sarà depositata presso la Segreteria del Comune (Ufficio tecnico) per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi e cioè fino a tutto il giorno 15 settembre 2005.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione della variante al P.R.G.C. in tutti i suoi elementi e presentare al Comune le proprie osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Dalla Residenza Municipale, li 19 luglio 2005

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Textudo».

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991,

AVVERTE

Che con deliberazione consiliare n. 27 del 29 giugno 2005, esecutiva, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Textudo».

Gli elaborati del P.R.P.C. saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. adottato potranno presentare opposizioni.

Castions di Strada, li 22 luglio 2005

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Mario Geremia

COMUNE DI DUINO AURISINA

(Trieste)

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata in C.C. di Malchina, f.m. 5 - p.c. 993/80 - Lotto edificabile di completamento ricadente nelle addizioni urbane Bb - Pipan Alessandro.

IL SINDACO

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

Vista la legge regionale 14 luglio 1992, n. 19;

Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 articolo 6;

RENDE NOTO

1) che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 della legge regionale 52/1991 il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in C.C. di Malchina, f.m. 5, p.c.n. 993/80 - lotto edificabile di completamento ricadente nelle Addizioni Urbane Bb, del signor Pipan Alessandro, adottato con deliberazione consiliare n. 28 di data 29 giugno 2005, unitamente alla deliberazione stessa,

sarà depositato

presso la Segreteria comunale - in località Aurisina Cave civ. n. 25, Sala del Consiglio - a disposizione di chiunque desideri prenderne visione nei giorni feriali di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30, il lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi decorrenti dal 3 agosto 2005 al 14 settembre 2005 compreso;

2) che nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale;

3) che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni al Piano in questione;

4) che le osservazioni e le opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco e pervenire alla Segreteria comunale (Ufficio protocollo), per iscritto su carta legale, ai fini di un apporto collaborativo per il perfezionamento del P.R.P.C. stesso.

Aurisina Cave, lì 15 luglio 2005

IL SINDACO:
cav. uff. Giorgio Ret

COMUNE DI GORIZIA
Settore pianificazione del territorio

Avviso di adozione e deposito della variante n. 13 al P.R.G.C. (completamento dell'impianto plurivirriguo nel bacino n. 6. Approvazione progetto preliminare).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2° della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23 giugno 2005 (depositata all'Albo comunale dal 30 giugno 2005 al 14 luglio 2005), è stata adottata la variante n. 13 al P.R.G.C. di cui sopra;
- che gli atti ed elaborati costituenti la variante stessa, saranno depositati per 30 (trenta) giorni effettivi, presso l'Ufficio pianificazione urbanistica a decorrere dal giorno 3 agosto 2005 e sino a tutto il 14 settembre 2005;
- che le opposizioni e le eventuali osservazioni degli aventi diritto, redatte in tre copie, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune o tramite raccomandata postale entro la data improrogabile del 14 settembre 2005.

Gorizia, 15 luglio 2005

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE:
arch. Maria Antonietta Genovese

COMUNE DI MAJANO

(Udine)

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Commerciale Snaidero A) - costituente variante al P.R.G.C.».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 45, 2° comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

- Che con delibera del Consiglio comunale n. 42 del 29 giugno 2005, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Commerciale Snaidero A) - costituente variante al P.R.G.C.».
- L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
- Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sul P.R.P.C.

Majano, li 19 luglio 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Luciano Rossi

Avviso di adozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Commerciale Snaidero B) - costituente variante al P.R.G.C.».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 45, 2° comma della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2005, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Commerciale Snaidero B) - costituente variante al P.R.G.C.».

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sul P.R.P.C..

Majano, li 19 luglio 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Luciano Rossi

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Avviso adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Variante generale al piano di recupero comparto n. 1».

IL SINDACO

VISTA la deliberazione Consiliare n. 24 del 21 giugno 2005 con la quale è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Variante generale al Piano di recupero comparto n. 1»;

VISTA la legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 3 agosto 2005, resteranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

in conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati, presentando eventuali osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni, redatte in carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il periodo di deposito.

San Giorgio di Nogaro, 22 luglio 2005

IL SINDACO:
arch. Pietro Del Frate

COMUNE DI SAN QUIRINO

(Pordenone)

Adozione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Il sottoscritto responsabile di area del Comune di San Quirino, ai sensi dell'articolo 32 bis, 2° comma, della legge regionale n. 52/1991 e successive integrazioni, rende noto che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26 aprile 2005, il comune di San Quirino ha adottato la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale, relativa all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio di servitù idrica, iniziative di progetto del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune di San Quirino osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata potranno presentare opposizioni.

San Quirino, 15 luglio 2005

IL RESPONSABILE DI AREA:
geom. Roberto Bassanese

COMUNE DI TARCENTO

(Udine)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 4 al Piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa (P.I.P.) di Collalto.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale 30 giugno 2005, n. 41, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli atti concernenti la variante n. 4 al Piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa di Collalto;

che la deliberazione suddetta e gli elementi costituenti la variante, sono depositati presso la Segreteria di questo Comune a libera visione del pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 45, secondo comma della legge urbanistica regionale sopra richiamata e vi rimarranno in deposito per la durata di 30 giorni effettivi a partire dalla data odierna. Del deposito viene dato tempestivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

che entro il periodo di deposito di cui sopra chiunque potrà presentare al Comune eventuali osservazioni od opposizioni alla variante stessa.

Dalla Casa Municipale, lì 18 luglio 2005

IL SINDACO:
Lucio Tollis

COMUNE DI TOLMEZZO

Ufficio urbanistico

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al P.R.P.C. della zona O (mista residenziale e produttiva) posta lungo via Val di Gorto. (Ambiti C e D).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 52 del 27 giugno 2005 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona O (mista residenziale e produttiva) posta lungo via Val di Gorto (ambiti C e D).

Successivamente alla presente pubblicazione la variante al P.R.P.C. in argomento sarà depositata presso la

Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona O (mista residenziale e produttiva) posta lungo via Val di Gorto (ambiti C e D). Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. in argomento possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, 21 luglio 2005

IL RESPONSABILE:
arch. Giorgio Adami

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA
TOLMEZZO

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

(Approvato con deliberazione del Consiglio 16 giugno 2005, n. 11)

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nel territorio montano, mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari per l'alloggio utilizzato come prima abitazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 33/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per «nucleo familiare» deve intendersi la famiglia anagrafica così come risultante dallo Stato di famiglia certificabile dal Comune di competenza.

2. Per «reddito complessivo del nucleo familiare» deve intendersi il reddito complessivo dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il «nucleo familiare», riferiti all'anno oggetto del contributo.

3. Per «reddito medio del nucleo familiare» deve intendersi il valore derivante dalla divisione del «reddito complessivo del nucleo familiare» per il numero dei componenti del «nucleo familiare».

Art. 3

(Area di intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 interessano i seguenti territori:

- a) Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

(Destinatari ed entità del contributo)

1. Sono destinatari del contributo i nuclei familiari i cui componenti risultino residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nel territorio di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, per l'anno cui si riferisce il contributo.

2. La misura del contributo è fissata come segue:

- a) euro 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a euro 10.000,00;
- b) euro 210,00 per anno e per nucleo familiare nel caso di reddito complessivo del nucleo familiare compreso fra euro 10.001,00 e euro 20.000,00.

Art. 5

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Per l'assegnazione dei contributi la Comunità predispone apposito Bando che prevede in particolare:

- l'ammontare delle risorse messe a bando;
- l'elenco dettagliato dei territori interessati;
- i requisiti dei beneficiari compresi i limiti di reddito;
- i limiti e l'entità del contributo;
- le modalità per la presentazione delle domande, per la formazione delle graduatorie e per la concessione ed erogazione dei contributi.

Detto bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le modalità per la presentazione delle domande verranno previste nell'apposito Bando che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La Comunità montana provvede all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.

Art. 6

(Graduatoria)

1. La Comunità montana provvede alla redazione della graduatoria delle domande pervenute mediante l'attribuzione di punteggi predefiniti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) hanno precedenza i «nuclei familiari» residenti nelle zone a più elevato svantaggio socio-economico ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002;
- b) hanno precedenza i «nuclei familiari» con «reddito medio del nucleo familiare» più basso;
- c) hanno precedenza i «nuclei familiari» con più elevato numero di componenti.

I punteggi vanno individuati in modo tale da permettere il finanziamento prioritario dei «nuclei familiari» risiedenti in zona C e, soddisfatti questi, dei «nuclei familiari» residenti in zona B.

2. Le graduatorie così formulate sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità montana utilizzando le risorse finanziarie specificate sul Bando.

2. La Comunità montana provvede altresì alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.

Art. 8

(Controlli)

1. La Comunità montana potrà disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

2. La Comunità montana effettua annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.

Art. 9

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 33/2002 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla D.G.R. n. 3070 del 10 ottobre 2003 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 26 novembre 2003.

Graduatoria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 23 della legge regionale 33/2002 relativamente all'anno 2003.

(approvata con delibera di Giunta n. 180 del 28 giugno 2005)

N°	PROT.	DITTA / RAGIONE SOCIALE	COMUNE	LOCALITA'	PUNTI TIPOLOGIA	PUNTI LOCALITA'	PUNTI RICAVI	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO CONCEDEBILE
1	2535	DE INFANTI ANNA MARIA	PALUZZA	CASE SPARSE	6	15	7	28	3.000,00
2	2844	CRISTOFOLI TONINO	SOCCHIEVE	LUNGIS	6	15	7	28	3.000,00
3	3298	SALUMI E SAPORI DI TIMAU S.N.C.	PALUZZA	CLEULIS	6	15	7	28	3.000,00
4	2837	GRACCO MARIA LUIGIA	COMEGLIANS	MARANZANIS	6	15	6	27	3.000,00
5	3134	BENEDETTI MIRELLA	AMPEZZO	OLTRIS	6	15	6	27	3.000,00
6	2683	FABIANI MARISA	PAULARO	DIERICO	6	15	6	27	3.000,00
7	2907	OSTERIA DA MARIA DI FACHIN INES	SOCCHIEVE	CASE SPARSE	4	15	7	26	2.105,74
8	2674	STUA VALERIA	OVARO	CLUDINICO	4	15	7	26	3.000,00
9	3291	RUPIL FIDES	PRATO CARNICO	AVAUSA	4	15	7	26	522,20
10	2616	BERGAGNINI DORINA	ARTA TERME	LOVEA	4	15	7	26	2.183,07
11	2656	DEL FABRO ANTONINO	SOCCHIEVE	PRIUSO	4	15	7	26	3.000,00
12	2836	IOSIO ELDA	RAVASCLETTO	ZOVELLO	4	15	7	26	3.000,00
13	2614	BAR LA STELLA S.N.C.	SOCCHIEVE	SOCCHIEVE	4	15	7	26	509,64
14	2673	URBAN FRANCO	ARTA TERME	VALLE	4	15	6	25	3.000,00
15	2651	ROMANO GIOVANNINA	ZUGLIO	SEZZA	4	15	6	25	3.000,00
16	2852	MAZZOLINI PAOLA	SOCCHIEVE	MEDIIS	4	15	6	25	3.000,00
17	2429	BAR ALLA POSTA	SOCCHIEVE	MEDIIS	4	15	6	25	3.000,00
18	2999	GARGIULO ANNA MARIA	LAUCO	TRAVA	4	15	6	25	3.000,00
19	2644	MORO IRMA	SUTRIO	PRIOLA	4	15	6	25	3.000,00
20	2845	CAPELLARI IRIS	OVARO	MIONE	4	15	6	25	3.000,00
21	2834	TOLAZZI GENTILE	ARTA TERME	PIEDIM	4	15	6	25	3.000,00
22	2641	MERLUZZI TERESA	ARTA TERME	PIEDIM	4	15	6	25	3.000,00
23	2686	LOC. DEL MORO DI M. MORASSI	RAVASCLETTO	RAVASCLETTO	4	15	6	25	3.000,00
24	2630	DEL LINZ NATALINA	PAULARO	SALINO	4	15	6	25	3.000,00
25	2846	BONANNI GIUSEPPE	RAVEO	RAVEO	4	15	6	25	3.000,00
26	3230	DEREAN MILVA & C. S.A.S.	PAULARO	DIERICO	4	15	6	25	3.000,00
27	3345	BAR AL MUNICIPIO	PRATO CARNICO	PIERIA	4	15	6	25	2.112,54
28	3239	DONADA RINO GIOVANNI	OVARO	BAUS	6	15	3	24	3.000,00
29	2633	DORIGO GINO	SOCCHIEVE	LUNGIS	6	15	3	24	3.000,00
30	2947	CORADAZZI ISIDE	SOCCHIEVE	MEDIIS	6	15	3	24	3.000,00
31	3283	MAINARDIS MARIA LUISA	SOCCHIEVE	MEDIIS	6	15	3	24	3.000,00
32	2877	MARSILIO ELIDA	SUTRIO	PRIOLA	6	15	3	24	3.000,00
33	3228	MAZZOCOLI EZIO	FORNI AVOLTRI	COLLINA	6	15	3	24	3.000,00
34	3280	TIMEUS ARISTIDE	OVARO	OVASTA	6	15	3	24	3.000,00
35	3288	AGOSTINIS NATALIA	LAUCO	AVAGLIO	6	15	3	24	3.000,00
36	2684	VUERLI VELIA	PAULARO	TRELLI	6	15	3	24	3.000,00
37	2604	GENNARO PIER ITALO	PRATO CARNICO	OSAIS	6	15	3	24	3.000,00
38	2997	GRESSANI GIOVANNA	LAUCO	LAUCO	6	15	3	24	3.000,00

N°	PROT.	DITTA / RAGIONE SOCIALE	COMUNE	LOCALITA'	PUNTI TIPOLOGIA	PUNTI LOCALITÀ	PUNTI RICAVI	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
39	3284	GRESSANI ORIETTA	LAUCO	LAUCO	6	15	3	24	1.915,26
40	2838	GASPARI SERENO	PAULARO	SALINO	6	15	3	24	3.000,00
41	2679	IACONISSI ANNA	RAVEO	RAVEO	6	15	3	24	3.000,00
42	2814	SOLARI PAOLO	PRATO CARNICO	PIERIA	6	15	3	24	3.000,00
43	2811	ALIMENTARI MECCHIA ANNA	PRATO CARNICO	PRATO CARNICO	6	15	3	24	3.000,00
44	2945	SCARSINI IVANA	TOLMEZZO	ILLEGIO	6	15	3	24	3.000,00
45	2648	PUNTEL MONICA	PALUZZA	CLEULIS	6	15	3	24	3.000,00
46	3139	CORTOLEZZIS SERGIO	SAURIS	LA MAINA	2	15	6	23	3.000,00
47	3343	GUSSETTI MIRCA	RIGOLATO	RIGOLATO	2	15	6	23	3.000,00
48	2629	DE STALES WILLIAM	CERCIVENTO	CERCIVENTO	6	10	7	23	2.350,92
49	2908	BORRELO VINCENZO	PRATO CARNICO	CASE SPARSE	4	15	3	22	3.000,00
50	2842	DELL'ANGELO SANTINA	VERZEGNIS	CASE SPARSE	4	15	3	22	3.000,00
51	2537	CAMPEGGIO TORNERAI	FORNI DI SOPRA	STINSANS	4	15	3	22	3.000,00
52	2610	ADAMI ELVIRA	SOCCHIEVE	NONTA	4	15	3	22	3.000,00
53	2613	BAR LA PIEVE S.N.C.	OVARO	CELLA	4	15	3	22	3.000,00
54	3227	STEFANI CLARA	OVARO	LUINCIS	4	15	3	22	2.992,08
55	2848	ALB.COGLIANS di BARBOLAN & c	FORNI AVOLTRI	COLLINA	4	15	3	22	3.000,00
56	3064	SOTTOCORONA LUIGIA	FORNI AVOLTRI	COLLINA	4	15	3	22	3.000,00
57	2631	RIF. TOLAZZI DI NOEMI DEL MISSIER	FORNI AVOLTRI	COLLINA	4	15	3	22	3.000,00
58	2843	DEL FABRO GIACOMINA	SOCCHIEVE	PRIUSO	4	15	3	22	3.000,00
59	3181	OSTERIA CIMENTI	ENEMONZO	COLZA	4	15	3	22	3.000,00
60	2888	MOROCUTTI PIERINO	LIGOSULLO	LIGOSULLO	4	15	3	22	3.000,00
61	2623	CRAIGHERO LIVIO	LIGOSULLO	LIGOSULLO	4	15	3	22	3.000,00
62	2659	SHANGRI-LA S.N.C.	ARTA TERME	CEDARCHIS	4	15	3	22	3.000,00
63	2687	PLAZZOTTA LUCIANA	COMEGLIANS	COMEGLIANS	4	15	3	22	3.000,00
64	2810	TRATTORIA DA MARIA DI LENA M.	TOLMEZZO	FUSEA	4	15	3	22	3.000,00
65	2637	GORTANI PIERINO	ARTA TERME	CABIA	4	15	3	22	3.000,00
66	2847	BERTUZZI IVANA ANNA	PALUZZA	RIVO	4	15	3	22	3.000,00
67	3138	VIOLINO LOREDANA	PREONE	PREONE	4	15	3	22	3.000,00
68	2639	LUPIERI ARMANDO	PREONE	PREONE	4	15	3	22	3.000,00
69	2937	GIOIA ROSALINA	RAVASCLETTO	RAVASCLETTO	4	15	3	22	3.000,00
70	2617	BLARASIN ALICE	RAVASCLETTO	RAVASCLETTO	4	15	3	22	3.000,00
71	3035	POCHERO ROBERTO	RIGOLATO	RIGOLATO	4	15	3	22	3.000,00
72	3282	PELLEGRINA ALESSANDRO	RIGOLATO	RIGOLATO	4	15	3	22	3.000,00
73	2603	ADAMI AMERIGO	RAVEO	RAVEO	4	15	3	22	3.000,00
74	2681	BONORA LUIGIA	TOLMEZZO	ILLEGIO	4	15	3	22	3.000,00
75	2676	MENTIL MAURO	PALUZZA	TIMAU	6	10	6	22	3.000,00
76	2638	LAZZARA CLAUDIO	TREPPON CARNICO	TREPPON CARNICO	6	10	6	22	3.000,00
77	3141	ERMANO EMILIANO	AMPEZZO	AMPEZZO	6	10	6	22	1.759,08
78	2920	BAR GENZIANELLA	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	4	10	7	21	3.000,00
79	3234	FEDELE ALDO	OVARO	OVARO	4	10	7	21	3.000,00

N°	PROT.	DITTA / RAGIONE SOCIALE	COMUNE	LOCALITA'	PUNTI TIPOLOGIA	PUNTI LOCALITA'	PUNTI RICAVI	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
80	2621	CANDONI ISA	ARTA TERME	CEDARCHIS	2	15	3	20	3.000,00
81	2627	DE CRIGNIS LUISA	RAVASCLETTO	RAVASCLETTO	2	15	3	20	3.000,00
82	3128	ELLERO MARIANNA	LAUCO	LAUCO	2	15	3	20	3.000,00
83	2628	DE LUCA IDA	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	4	10	6	20	3.000,00
84	2652	ROMBALDI GABRIELLA	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	4	10	6	20	3.000,00
85	2885	OSTERIA ALPINA DI F. PITTINO	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	4	10	6	20	3.000,00
86	2672	VALLE ITALO	CERCIVENTO	CERCIVENTO	4	10	6	20	3.000,00
87	2678	MARTINIS AUGUSTA	OVARO	OVARO	4	10	6	20	3.000,00
88	3292	BAR AL FORNARETTO DI FACHIN M. E. D.	AMPEZZO	AMPEZZO	4	10	6	20	3.000,00
89	3130	DELLA MARTINA ADILIA	AMPEZZO	AMPEZZO	4	10	6	20	3.000,00
90	3063	DEOTTO LORETA	FORNI AVOLTRI	SIGILLETTO	2	15	2	19	3.000,00
91	2410	ROMANIN MARIA CARLA	VERZEGNIS	CHIAULIS	2	15	2	19	3.000,00
92	2649	ROMANIN GIANFRANCO	FORNI AVOLTRI	FORNI AVOLTRI	6	10	3	19	3.000,00
93	2853	PANIFICIO VIDALE DI VIDALE MICHELE S.N.C.	FORNI AVOLTRI	FORNI AVOLTRI	6	10	3	19	3.000,00
94	2650	ROMANIN PAOLO	FORNI AVOLTRI	FORNI AVOLTRI	6	10	3	19	3.000,00
95	3062	DEL LINZ PAOLO	TREPO CARNICO	TREPO CARNICO	6	10	3	19	3.000,00
96	2626	DASSI ALBERTO	CERCIVENTO	CERCIVENTO	6	10	3	19	3.000,00
97	2840	FEDELE IDA	OVARO	OVARO	6	10	3	19	3.000,00
98	3140	GORTANUTTI GIORGIO	ARTA TERME	ARTA TERME	6	7	6	19	3.000,00
99	2677	MATIZ TANIA	PAULARO	PAULARO	6	6	7	19	756,24
100	2636	GIRARDIS ANNA	SOCCHIEVE	SOCCHIEVE	2	15	1	18	3.000,00
101	3236	BLARZINO SARA	LAUCO	LAUCO	2	15	1	18	3.000,00
102	2906	AL FOGOLAR S.N.C. DI GAGLIOLLO VITO & c.	PRATO CARNICO	PRATO CARNICO	2	15	1	18	3.000,00
103	3066	ROMANIN MIRANDA	FORNI AVOLTRI	FORNI AVOLTRI	2	10	6	18	3.000,00
104	2948	DE STEFANO EVELINA ROSANNA	OVARO	OVARO	2	10	6	18	3.000,00
105	2680	CARLEVARIS BIANCA*	OVARO	OVARO	2	10	6	18	3.000,00

*L'istanza di Carlevaris Bianca, protocollo n. 2680 è finanziabile solo parzialmente, per l'importo di euro 793,23, per esaurimento risorse.

ISTANZE AMMISSIBILI MA NON FINANZIATE

106	2618	BOSCARIOL CLAUDIO	FORNI AVOLTRI	FORNI AVOLTRI	4	10	3	17	1.496,04
107	2611	ALBERGO SAMASSA S.A.S.	FORNI AVOLTRI	FORNI AVOLTRI	4	10	3	17	3.000,00
108	2833	ALBERGO PIANI DI LUZZA DI DEL FABBRO CLARA	FORNI AVOLTRI	FORNI AVOLTRI	4	10	3	17	3.000,00
109	3233	MATIZ ANNA	PALUZZA	TIMAU	4	10	3	17	3.000,00
110	2938	FANDEL M.J.MARIANNE	PALUZZA	TIMAU	4	10	3	17	3.000,00
111	2606	GAMSPITZ SOCIETÀ COOPERATIVA	PALUZZA	TIMAU	4	10	3	17	2.318,04
112	2615	Bar Pizzeria AL MEXICO DI PLOZNER WALTER E C. S.N.C.	PALUZZA	TIMAU	4	10	3	17	3.000,00
113	2669	SPINELLI PETRONILLA	PALUZZA	TIMAU	4	10	3	17	3.000,00
114	2619	BUFFON BENIGNO	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	4	10	3	17	3.000,00
115	2688	DI VAL MARZIA	OVARO	OVARO	4	10	3	17	3.000,00

N°	PROT.	DITTA / RAGIONE SOCIALE	COMUNE	LOCALITA'	PUNTI TIPOLOGIA	PUNTI LOCALITA'	PUNTI RICAVI	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO CONCEDEBILE
116	2640	MAZZOLINIDANIA	OVARO	OVARO	4	10	3	17	3.000,00
117	3300	FIOR DI FARINA DI RUPIL TERESA	OVARO	OVARO	4	10	3	17	3.000,00
118	3129	AL VATICAN BAR DI ANDREATO ROBERTO	AMPEZZO	AMPEZZO	4	10	3	17	3.000,00
119	3344	FACHIN CINZIA	AMPEZZO	AMPEZZO	4	10	3	17	3.000,00
120	2878	NODALE LAURA	SUTRIO	SUTRIO	4	7	6	17	3.000,00
121	3209	CORADAZZI NICE	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA	4	7	6	17	3.000,00
122	2815	HOTEL CELLA S.N.C.	ARTA TERME	ARTA TERME	4	7	6	17	3.000,00
123	2642	MOLARO BIANCA	PAULARO	PAULARO	4	6	7	17	2.971,30
124	3240	IL BON PAN DI PUPPIS STEFANIA	SUTRIO	SUTRIO	6	7	3	16	3.000,00
125	3296	PANIFICIO FORNESE DI PIELI RENZO & C. S.N.C.	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA	6	7	3	16	3.000,00
126	3068	GORTANUTTI LUIGINA	ARTA TERME	ARTA TERME	6	7	3	16	3.000,00
127	2612	Bar da Picin s.n.c. Di Barbetti Sergio e Copiz Luigi Giacomo	PALUZZA	PALUZZA	4	6	6	16	1.857,72
128	2828	EDER TRANQUILLA	FORNI AVOLTTRI	FORNI AVOLTTRI	2	10	3	15	3.000,00
129	3297	PRIMUS SILVA	PALUZZA	TIMAU	2	10	3	15	3.000,00
130	2940	MUSER LINO	PALUZZA	TIMAU	2	10	3	15	3.000,00
131	3210	SALA ELIA	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	2	10	3	15	3.000,00
132	3061	POLO NATASCIA	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	2	10	3	15	3.000,00
133	2647	POLO GRAZIANO	FORNI DI SOTTO	FORNI DI SOTTO	2	10	3	15	3.000,00
134	3294	SPANGARO ORTENSIO & C. SNC	AMPEZZO	AMPEZZO	2	10	3	15	3.000,00
135	2936	DI LENA TIZIANA	SUTRIO	SUTRIO	2	7	6	15	3.000,00
136	3295	GIARLE MOBILI E ARRED. DI GIARLE LUIGI E FIGLI S.N.C.	ARTA TERME	ARTA TERME	2	7	6	15	3.000,00
137	2939	GORTANI MARIA	ARTA TERME	ARTA TERME	2	7	6	15	2.753,15
138	3087	DEL FABBRO GIULIANA	FORNI AVOLTTRI	FORNI AVOLTTRI	2	10	2	14	3.000,00
139	3142	MARTINIS ISIDORO	AMPEZZO	AMPEZZO	2	10	2	14	3.000,00
140	2609	ZANELLO BIANCA	SUTRIO	SUTRIO	4	7	3	14	3.000,00
141	3229	DOROTEA ADRIANO	SUTRIO	SUTRIO	4	7	3	14	2.975,64
142	2607	CAFFE' MORO DI MORO BEATRICE	SUTRIO	SUTRIO	4	7	3	14	3.000,00
143	3001	CARRARO DONATELLA	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA	4	7	3	14	3.000,00
144	3000	BAR RISTORANTE PRADAS DI DEL FABBRO LORENA	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA	4	7	3	14	3.000,00
145	3137	BAR SPORT DI PIAZZA DENIS	ARTA TERME	ARTA TERME	4	7	3	14	3.000,00
146	3131	MORO ANTONELLA	PAULARO	PAULARO	2	6	6	14	2.687,94
147	3135	IL CARATO DI URBANO ILVA	PALUZZA	PALUZZA	2	6	6	14	3.000,00
148	3145	GRANZOTTI RENATA	PALUZZA	PALUZZA	2	6	6	14	3.000,00
149	3211	MODA GALASSI DI GALASSI LUISA	PALUZZA	PALUZZA	2	6	6	14	3.000,00
150	2835	MUSER RENZO	PALUZZA	TIMAU	2	10	1	13	3.000,00
151	2876	CRAIGHERO ANTONELLA	TREPPONARCA	TREPPONARCA	2	10	1	13	2.716,23
152	3286	CARLEVARIS SILVANA	OVARO	OVARO	2	10	1	13	3.000,00
153	2682	DEL CASALE MARIA ANTONIETTA	PAULARO	PAULARO	4	6	3	13	3.000,00
154	2643	MORO GIOVANNI	PAULARO	PAULARO	4	6	3	13	3.000,00
155	2851	SCREM VILLI	PAULARO	PAULARO	4	6	3	13	3.000,00
156	3143	BLANZAN PRIMO	PAULARO	PAULARO	4	6	3	13	3.000,00

N°	PROT.	DITTA / RAGIONE SOCIALE	COMUNE	LOCALITA'	PUNTI TIPOLOGIA	PUNTI LOCALITA'	PUNTI RICAVI	TOTALE PUNTI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
157	2635	GIORGIIUTTI GLORIA MARIA	PALUZZA	PALUZZA	4	6	3	13	3.000,00
158	2781	ENGLARO ANDREINA	PALUZZA	PALUZZA	4	6	3	13	3.000,00
159	3136	CORTOLEZZIS GUALTIERO	PALUZZA	PALUZZA	4	6	3	13	3.000,00
160	3279	PUGNETTI ALESSANDRO	PALUZZA	PALUZZA	4	6	3	13	3.000,00
161	3016	DE SANTA FERNANDA	FORNI DI SOPRA	FORNI DI SOPRA	2	7	3	12	3.000,00
162	3285	DE REGGI EMANUELA	ARTA TERME	ARTA TERME	2	7	2	11	2.260,50
163	2625	DAL MONTE DONATA	PAULARO	PAULARO	2	6	3	11	3.000,00
164	3213	ENGLARO REMO	PALUZZA	PALUZZA	2	6	3	11	3.000,00
165	2886	DE FRANCESCHI LORENA	PALUZZA	PALUZZA	2	6	3	11	3.000,00
166	2605	MOBIL STIL S.A.S. DI ALBERTO MAIERON	PALUZZA	PALUZZA	2	6	3	11	3.000,00
167	2998	G.P.S. DI D'ARPE ANDREA	PALUZZA	PALUZZA	2	6	3	11	3.000,00
168	3231	ENGLARO ELIA	PALUZZA	PALUZZA	2	6	3	11	3.000,00
169	2887	QUAGLIA ELENA - QUAGLIA ROBERTA & C. SNC	SUTRIO	SUTRIO	2	7	1	10	3.000,00
170	3144	DE MONTE ITALO	ARTA TERME	ARTA TERME	2	7	1	10	3.000,00
171	2646	PELLIZOTTI SERENA	PAULARO	PAULARO	2	6	1	9	3.000,00
172	2685	SBRIZZAI MARIA	PAULARO	PAULARO	2	6	1	9	3.000,00
173	2832	MISSONI ANDREINA IN CANDOTTI	CAVAZZO CARNICO	SOMPLAGO	4	15	7	26	3.000,00
174	3235	DE CORTI GIUSEPPINA	ARTA TERME	RIVALPO	4	15	6	25	3.000,00
175	2645	Panificio dei Fratelli Agostinis - s.n.c. di Gilberto Agostinis & c.	ZUGLIO	ZUGLIO	6	15	3	24	3.000,00
176	2653	VENIER PATRIZIA	ZUGLIO	ZUGLIO	6	15	3	24	3.000,00
177	3132	OSTERIA CON CUCINA E CAMERA DI FALCO ANNA	CAVAZZO CARNICO	CESCLANS	4	15	3	22	3.000,00
178	3290	BAR AL PROGRESSO SNC DI MECCHIA ANNA & C.	ZUGLIO	ZUGLIO	4	15	3	22	3.000,00
179	2634	FABRO LAURA	ZUGLIO	ZUGLIO	4	15	3	22	3.000,00
180	2935	DI GALLO CLAUDIO	ZUGLIO	ZUGLIO	2	15	3	20	3.000,00
181	2812	Pittino vicino e pellizzotti r. Di pittino massimo & c. S.a.s.	ZUGLIO	ZUGLIO	6	15	3	24	3.000,00
182	2675	PUPPINI PIO	CAVAZZO CARNICO	CAVAZZO CARNICO	2	10	7	19	1.314,35
183	3299	Borgo Poscolle DI PILLININI LUCIO E C. sas	CAVAZZO CARNICO	CAVAZZO CARNICO	4	10	3	17	1.233,00
184	3065	DIONISIO ANNA MARIA	ENEMONZO	QUINIS	4	7	3	14	3.000,00
185	2784	STROILI SILVIO	CAVAZZO CARNICO	CAVAZZO CARNICO	2	10	1	13	3.000,00
186	3289	SCARABELLI SABRINA	VILLA SANTINA	VILLA SANTINA	4	3	6	13	674,04
187	3278	POLZOT MICHELA	VILLA SANTINA	VILLA SANTINA	6	3	3	12	3.000,00
188	3067	COZZI SANDRO	VILLA SANTINA	VILLA SANTINA	2	3	6	11	3.000,00
189	2657	Magistro raoul & c. snc	VILLA SANTINA	VILLA SANTINA	4	3	3	10	3.000,00
190	2658	Bar Pizzeria da Nello DI CONCINA LAURA	VILLA SANTINA	VILLA SANTINA	4	3	3	10	2.539,98
191	3241	SIMONETTI RENATO	VILLA SANTINA	VILLA SANTINA	2	3	3	8	3.000,00
192	3238	Dolso Agostino e c. sdf	VILLA SANTINA	VILLA SANTINA	2	3	2	7	3.000,00
193	2622	CAUFIN RENZO	TOLMEZZO	CASANOVA	6	15	7	28	3.000,00
194	2620	CANDONI ANGELINA	TOLMEZZO	CADUNEA	4	10	6	20	3.000,00

ISTANZE NON AMMISSIBILI

PROT.	DITTA / RAGIONE SOCIALE	COMUNE	LOCALITA'	MOTIVAZIONE
3017	ASSOCIAZIONE LILIUM	Sauris	Sauris di Sotto	Mancanza requisito impresa
3293	BAR AL CACCIATORE DI BANELLI CLAUDIO	Paularo	Salino	Mancanza continuità annuale
2946	BRUNASSO LORIS	Forni Avoltri	Sigillette	Ricavi superiori
2786	ALBERGO AI SETTE NANI DI CAPELLARI ALBA	Prato Carnico	Prato Carnico	Ricavi superiori
3214	CASALI FRANCO	Prato Carnico	Prato Carnico	Ricavi superiori
3059	COSSETTI FRANCESCA	Paularo	case sparse	Mancanza continuità annuale
3133	ALB.RISTOR.BAR CRISTOFOLI DI CRAIGHIERO ANTONINO, ELIO & MASSIMILIANO S.N.C.	Treppo Carnico	Treppo Carnico	Ricavi superiori
2534	BAITA RIFUGIO SOM PICOL DI DA RIN PUPPEL GADETTA VALERIA	Forni di Sopra	case sparse	Mancanza continuità annuale
3060	HARRY'S HOTEL DI DELLA PIETRA STELLA	Ravascletto	Zovello	Ricavi superiori
2813	NON SOLO FIORI DI DI PIAZZA SILVIA	Ovaro	Ovaro	Ricavi superiori
2632	DI VORA MILENA	Ovaro	Entrampo	Ricavi superiori
2841	DOMINI IDO	Sauris	La Maina	Mancanza continuità annuale
2654	RIFUGIO ALPINO EIMBLIBN DI DURIGHELLO DIOMIRO	Sauris	case sparse	Mancanza continuità annuale
2850	BAR TRATTORIA AL EDELWEISS DI GAIER PAOLA	Sauris	case sparse	Mancanza continuità annuale
2839	GALANTE GRAZIELLA	Forni Avoltri	Collina	Mancanza continuità annuale
2941	SARDOS'S DI GONANO ROBERTO & C. S.A.S.	Tolmezzo	Tolmezzo	Localita' con più di 3000 abitanti
3342	JANESE & DE RICO SNC DI IANESE REGINGIANPIETRO	Prato Carnico	Pesariis	Ricavi superiori
2536	BAR H DI S.LOZZA STEFANO & C SNC	Forni Avoltri	Forni Avoltri	Ricavi superiori
2849	STELLA D'ORO SNC DEI F.LLI MARZONA E PASCHINI SARA	Forni di Sopra	Forni di Sopra	Mancanza continuità annuale
2884	MORASSI ANTONELLA	Verzegnis	Villa	Attività' avviata successivamente
3237	PEZZETTA ENZO	Paluzza	Paluzza	Ricavi superiori
3301	AD HOC SERVICE SAS DI POLO LUCA E SEGATTI ANNAMARIA	Socchieve	case sparse	Mancanza continuità annuale
3341	PRAVISANO NILO & C. SNC	Ampezzo	case sparse	Ricavi superiori
3212	BAR PIZZERIA ALLA POSTA DI PUPPIS MARIA ROSA	Prato Carnico	case sparse	Mancanza continuità annuale
3002	ROMANIN STEFANO & C. SNC	Paularo	SALINO	Ricavi superiori
2780	RIFUGIO CHIAMPIZZULON DI SALON OSUALDO	Forni Avoltri	Forni AVOLTTRI	Ricavi superiori
2792	FUTURA DI SCHNEIDER VINICIO & C. SAS	Rigolato	case sparse	Mancanza continuità annuale
2655	SCHNEIDER VINICIO	Sauris	Sauris di Sotto	Attività' non commerciale
2608	AMMINISTRAZIONE FRAZIONALE DI PESARIIS PDCP	Sauris	Sauris di Sotto	Ricavi superiori
3287	RIF. MARINELLI DI TAMUSSIN GIORGIO	Prato Carnico	Pesariis	Ricavi superiori
3003	NATURA E SPORT DI ZAMOLO MICHELE E C. SAS	Paluzza	case sparse	Mancanza continuità annuale
3232	ALBERGO RISTORANTE BAR AL PINO DI ZOLLIA EDO	Prato Carnico	case sparse	Mancanza continuità annuale
		Forni di Sotto	Forni di Sotto	Ricavi superiori

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Publicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica a ditte varie.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. 661/IPD del 6 luglio 2005, repertorio n. 202, è stato riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua dal 10 agosto 1999 fino al 31 dicembre 2013, come stabilito dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 16/2002, alle seguenti Ditte:

N. ord.	N. dom.	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	n° foglio	n° mappale catastale	uso	canone annuo	eccedenti al 31.12.05 compens.
1	1162	Zanetti Omero & C. snc	Pordenone, via Molinari n. 45/A-47/A	Pordenone	12	383	igienico ed assimilati	96,68	
2	1237	Gru Comediti srl	Fontanafredda, via San Egidio n. 42/A	Fontanafredda	43	376	igienico ed assimilati	96,68	
3	1259	NEWCOM srl	Modena, via Olanda n. 106	San Vito al Tagliamento	3	483	igienico ed assimilati	96,68	
4	1307	ARPA Friuli Venezia Giulia	Palmanova, piazza Grande n. 1	Pordenone	28	1935	igienico ed assimilati	96,68	
5	1318	AMSA srl	Porcia, via Talponedo n. 39	Porcia	5	131	igienico ed assimilati	96,68	
6	1329	Silani snc di Silani Maurizio & C.	San Martino al Tagliamento, via San Giacomo n. 38/A	San Martino al Tagliamento	10	783	igienico ed assimilati	96,98	
7	1344	MP srl	Roveredo in Piano, via IV Novembre n. 30	Roveredo in Piano	15	145	igienico ed assimilati	96,68	
8	1345	Punto di Teghil Luigia & C. snc	Cordovado, via Madonna di Campagna n. 12	Pasiano di Pordenone	1	302	igienico ed assimilati	96,68	
9	1346	ATI di Lus Antonio & C. sas	San Vito al Tagliamento, via Armenia n. 14	San Vito al Tagliamento	4	632	igienico ed assimilati	96,68	
10	1355	Az.Agr.Nizzetto Tarcisio	San Martino al Tagliamento, via Valvasone n. 20	Morsano al Tagliamento	11	106	igienico ed assimilati	96,68	

11	1733	"Salumi del Norcino" di Remigio Vicenzutto	Zoppola, via Murlis n. 60	Zoppola	18	464	igienico ed assimilati	96,68
12	1739	Az.Agr. Silvana sas	Sacile, via Ponte Lacchin n. 12	Sacile	21	303	irriguo	2,68
13	2388	Elio e Stefano Ciol snc	Casarsa della Delizia, via Dante n. 5	Sacile	6	687-688	igienico ed assimilati	96,68
14	2396	Della Valentina Office spa	Roveredo in Piano, via XX Settembre n.272	Roveredo in Piano	18	90	igienico ed assimilati	96,68
15	1797	Del Col Giulio	Casarsa della Delizia, via Piave n. 12/1	Casarsa della Delizia	4	7	irriguo	18,19
				Casarsa della Delizia	4	28		
				Casarsa della Delizia	5	510		
				Casarsa della Delizia	3	16		
				Casarsa della Delizia	6	1527		
16	1799	Mussio Silvano	Casarsa della Delizia, via P.Zorutti n. 50	Casarsa della Delizia	19	16	irriguo	10,84
				San Vito al Tagliamento	9	25		
				San Vito al Tagliamento	16	78		
17	1805	Petracco Danila	San Vito al Tagliamento, via Cassini n. 40	San Vito al Tagliamento	32	339	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	32	118		
18	1807	Pantarotto Celeste	Morsano al Tagliamento, via Comugne n. 8	Morsano al Tagliamento	2	12	irriguo	20,86
				Morsano al Tagliamento	3	9		
				Morsano al Tagliamento	4	113		
19	1827	Cesarin Enrico	Casarsa della Delizia, via Biasutti n. 40	San Vito al Tagliamento	1	297	irriguo	18,77
				Casarsa della Delizia	12	27		
				Casarsa della Delizia	7	159		
				Valvasone	41	637		
20	1830	Cescutto Pietro	San Vito al Tagliamento, via Rosa n. 18	San Vito al Tagliamento	22	552	irriguo	18,06
				San Vito al Tagliamento	22	33		
				San Vito al Tagliamento	13	100		
				San Vito al Tagliamento	23	232		
				San Vito al Tagliamento	23	165		
				San Vito al Tagliamento	12	407		
				San Vito al Tagliamento	22	37		
21	1838	Cristante Marino	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 16	San Vito al Tagliamento	1	218	irriguo	18,06
22	1840	Dreon Maria	San Vito al Tagliamento, via Cragnutto n. 11/1	San Vito al Tagliamento	25	60	irriguo	18,06
				San Vito al Tagliamento	23	228		
				San Vito al Tagliamento	23	170		
				San Vito al Tagliamento	22	134		
				San Vito al Tagliamento	22	43		
				San Vito al Tagliamento	22	43		

23	1841	Mussio Fiorina	Casarsa della Delizia, via Monte Grappa n. 38	San Vito al Tagliamento	4	224	irriguo	24,19
				Casarsa della Delizia	12	27		
				Casarsa della Delizia	16	91		
				Casarsa della Delizia	14	2	irriguo	24,19
				Casarsa della Delizia	12	104-132		
24	1851	Muzzin Ovilio	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 58	Casarsa della Delizia	16	48	irriguo	18,06
				Casarsa della Delizia	19	634-635		
25	1854	Trevisan Ermenegildo	Casarsa della Delizia, via San Vito n. 38	San Vito al Tagliamento	9	112	irriguo	54,22
				San Vito al Tagliamento	9	479-127		
				San Vito al Tagliamento	9	539		
				San Vito al Tagliamento	9	1		
				San Vito al Tagliamento	7	103		
				San Vito al Tagliamento	1	192-362		
				San Vito al Tagliamento	1	198		
				San Vito al Tagliamento	4	224-253		
				San Vito al Tagliamento	8	17-243		
25	1854	Trevisan Ermenegildo		San Vito al Tagliamento	36	132		
				San Vito al Tagliamento	36	135-136		
				San Vito al Tagliamento	36	136		
				San Vito al Tagliamento	37	144		
				San Vito al Tagliamento	14	134		
				San Vito al Tagliamento	12	80		
				San Vito al Tagliamento	37	107		
				San Vito al Tagliamento	23	79		
				San Vito al Tagliamento	23	265-264-79		
				San Vito al Tagliamento	23	266		
				San Vito al Tagliamento	23	263-75		
				San Vito al Tagliamento	5	4DEM		
				San Vito al Tagliamento	18	767-66		
				San Vito al Tagliamento	18	73-150		
				San Vito al Tagliamento	12	208-20		
				San Vito al Tagliamento	12	21-208		
				San Vito al Tagliamento	12	50		
				San Vito al Tagliamento	12	518		
				San Vito al Tagliamento	10	70		
				Sesto al Reghena	10	323		
				Sesto al Reghena	8	226-227		
26	1857	Cristante Elio	Morsano al Tagliamento, via San Vito n.18	San Vito al Tagliamento	2	35	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	2	35		
				Morsano al Tagliamento	2	136	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	2	68		

33	1875	Gregoris Renato	San Vito al Tagliamento, via Boreana n.92	San Vito al Tagliamento	4	306-305-353	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	10	81		
				San Vito al Tagliamento	11	50		
				San Vito al Tagliamento	14	95-62		
				San Vito al Tagliamento	10	98		
				San Vito al Tagliamento	10	78-79		
34	1876	Pol Bodetto Primo	San Vito al Tagliamento, via Rosa n. 23	San Vito al Tagliamento	23	49-339	irriguo	27,53
				San Vito al Tagliamento	13	512		
				San Vito al Tagliamento	22	35		
35	1893	Morson Rino	Zoppola, via Murlis n. 68	Zoppola	11	523	irriguo	8,34
36	1901	Giust Ada	Fontanafredda, via Bodegan n. 61	Fontanafredda	30	32	irriguo	14,60
				Fontanafredda	32	93		
37	1914	Zanon Gina	Casarsa della Delizia, via Centata n. 10	Casarsa della Delizia	14	44	irriguo	18,06
				Casarsa della Delizia	12	14		
				Casarsa della Delizia	6	16		
				Casarsa della Delizia	1	112		
38	1917	Tolfo Angela	Morsano al Tagliamento, via Bolzano n. 24	Morsano al Tagliamento	15	123-73	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	15	41		
39	1923	Scippa Elvio	Casarsa della Delizia, via Montegrappa n. 17	Casarsa della Delizia	19	56	irriguo	18,06
				Casarsa della Delizia	12	397-47-48		
				Casarsa della Delizia	16	124		
40	1924	Biason Elio	Sesto al Reghena, via San Rocco n. 8	Sesto al Reghena	7	129	irriguo	10,43
40	1924	Biason Elio		Sesto al Reghena	7	129		
				Sesto al Reghena	31	113		
				Sesto al Reghena	7	11		
41	1928	Bazzana Pietro	Casarsa della Delizia, loc. Versutta n. 1	San Vito al Tagliamento	2	126-169	irriguo	18,06
				Casarsa della Delizia	14	98		
41	1928	Avoleto Ermano	Valvasone, via Fornasini n. 6	San Vito al Tagliamento	2	126-169	irriguo	18,06
42	1939	Bianchini Renzo	Morsano al Tagliamento, via dell'Oratorio n. 2	Morsano al Tagliamento	5	195	irriguo	20,86
				Morsano al Tagliamento	3	13		
				Morsano al Tagliamento	9	9	irriguo	20,86
				Morsano al Tagliamento	4	40		
				Morsano al Tagliamento	5	96-188		
43	1942	Pallavisino Lida	Sesto al Reghena, via Garibaldi n. 29	Morsano al Tagliamento	1	55	irriguo	24,61
				Sesto al Reghena	9	68		
				Sesto al Reghena	10	195		
				Sesto al Reghena	10	189		
44	1947	Bertoia Amelia	San Vito al Tagliamento, via Madonna di Rosa n. 16	San Vito al Tagliamento	21	277	irriguo	14,6
				San Vito al Tagliamento	12	394		
				San Vito al Tagliamento	21	277		

45	1950	Sutto Maria	Morsano al Tagliamento, via Bassa n. 14	Morsano al Tagliamento	20	251	irriguo	18,06
46	1951	Tius Anna Maria	Casarsa della Delizia, via Sile n. 31	Casarsa della Delizia	15	80	irriguo	18,06
47	1957	Ridolfi Ornella	Morsano al Tagliamento, via dei Pascoli n. 4	Morsano al Tagliamento	4	13	irriguo	14,60
48	1964	Cauz Adriano	San Vito al Tagliamento, via San Paolo n. 43/B	Morsano al Tagliamento	2	46	irriguo	16,68
49	1965	Toneguzzo Angelo	Morsano al Tagliamento, via delle Roggie n. 15	Morsano al Tagliamento	5	117	irriguo	18,06
50	1966	Nadalin Iose Ilva	Morsano al Tagliamento, via delle Roggie n. 13	Morsano al Tagliamento	4	183	irriguo	18,06
50	1966	Toneguzzo Angelo	Morsano al Tagliamento, via delle Roggie n. 15	Morsano al Tagliamento	23	24	irriguo	18,06
50	1966	Toneguzzo Aldo	Morsano al Tagliamento, via delle Roggie n. 17	Morsano al Tagliamento	26	53	irriguo	18,06
51	1969	Vit Maria Giuseppina	Cordovado, via Belvedere n. 27	Morsano al Tagliamento	10	345	irriguo	18,06
52	1977	Culos Feliciano	San Vito al Tagliamento, via Zuch n. 26	Morsano al Tagliamento	26	53	irriguo	10,84
53	1980	Cassin Liliana	Sesto al Reghena, via Gleris n. 16	Morsano al Tagliamento	10	345	irriguo	10,84
54	1982	Stefanuto Ottavio	San Vito al Tagliamento, via Morsano n. 6	Sesto al Reghena	8	12	irriguo	13,76
55	1987	Marcon Romano	San Vito al Tagliamento, via Udine 10/B	Morsano al Tagliamento	18	492	irriguo	25,03
56	1990	Blaseotto Elisa	Morsano al Tagliamento, via S. Elisabetta n. 6/A	Morsano al Tagliamento	17	133	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	17	133	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	17	133	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	32	362	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	31	186	irriguo	
				Sesto al Reghena	9	274	irriguo	
				Sesto al Reghena	9	222-10	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	1	1-2	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	1	1-2	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	22	137	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	22	137-349	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	36	59	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	36	167	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	14	187-192	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	14	563	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	13	273	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	13	584	irriguo	
				San Vito al Tagliamento	4	37-37	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	6	345	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	6	347	irriguo	
				Morsano al Tagliamento	6	224	irriguo	

57	1991	Martinis Afra	Morsano al Tagliamento, via S. Elisabetta n. 15	Morsano al Tagliamento	5	122	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	10	3		
				Morsano al Tagliamento	6	111		
				Morsano al Tagliamento	11	652		
				Morsano al Tagliamento	6	345		
58	1993	Paron Giovanni	San Vito al Tagliamento, via Copece n. 1	San Vito al Tagliamento	1	226	irriguo	19,19
59	1995	Nadalin Iose Ilva	Morsano al Tagliamento, vie delle Roggie n. 13	San Vito al Tagliamento	1	57		
				Morsano al Tagliamento	9	427-209	irriguo	18,06
				Morsano al Tagliamento	23	17		
60	1998	Ambrosio Carlo	Cordovado, via Circonvallazione n. 7	Morsano al Tagliamento	20	76	irriguo	16,68
				Cordovado	3	739		
				Sesto al Reghena	32	12		
				Cordovado	3	165		
				Cordovado	3	193		
				Cordovado	2	67		
				Cordovado	3	179		
				Cordovado	2	49		
				Cordovado	2	36		
61	2003	Bianchet Giovanni	Arzene, via della Pietra n. 8	Arzene	28	169	irriguo	18,06
				Arzene	28	409		16,55
62	2006	Zanutini Giobatta	Morsano al Tagliamento, via Risorgive n. 4	Morsano al Tagliamento	19	53	irriguo	16,68
63	2009	Bertolin Romano	Casarsa della Delizia, via Levada n. 3	Casarsa della Delizia	14	143	irriguo	12,51
				San Vito al Tagliamento	4	612-374	irriguo	12,51
64	2011	Bertolin Patrizia	Graro (VE), via Stradella Codis n. 4	San Vito al Tagliamento	9	61	irriguo	9,59
65	2018	Castellarin Ettore	Casarsa della Delizia, via Vitt. Veneto n. 36	Casarsa della Delizia	7	161	irriguo	10,84
66	2020	Innocente Marco	Cordovado, via Teglio n. 60	Cordovado	6	199	irriguo	16,68
				Cordovado	6	709		
				Cordovado	8	39		
				Cordovado	6	709		
67	2025	Bagnarol Giuseppe	Casarsa della Delizia, via Trieste n. 2	San Vito al Tagliamento	1	190-216-215		
				Morsano al Tagliamento	6	218	irriguo	18,06
68	2027	Tomasa Margherita	Morsano al Tagliamento, via S. Elisabetta n. 10	Morsano al Tagliamento	5	80	irriguo	18,06
69	2028	Fabris Elida	Casarsa della Delizia, via Versutta n. 33	San Vito al Tagliamento	3	4	irriguo	18,06
69	2028	Fabris Elida		Casarsa della Delizia	19	279		
				Casarsa della Delizia	13	121-363-153		
				Casarsa della Delizia	18	163		
				Casarsa della Delizia	18	138		
70	2030	Benedetto Silvana	San Vito al Tagliamento, via Tagliamento n. 43	San Vito al Tagliamento	14	427-355	irriguo	15,02
				San Vito al Tagliamento	14	345-141		
				San Vito al Tagliamento	23	104-105		
				San Vito al Tagliamento	23	147		
				San Vito al Tagliamento	23	257		

78	2052	Bozza Stefano	Zoppola, via Marzinata n. 1	Zoppola	45	28-29	18,06
79	2053	Scodeller Giovanna	Sesto al Reghena, via Divisione Julia n. 10	Sesto al Reghena	11	14	16,68
80	2059	Deotto Rino	San Vito al Tagliamento, via Cragnutto n°19	San Vito al Tagliamento	24	130DEM	16,68
				San Vito al Tagliamento	5	4	18,06
				San Vito al Tagliamento	5	4	18,06
				San Vito al Tagliamento	5	4	
				San Vito al Tagliamento	25	195	
				San Vito al Tagliamento	36	221	
				San Vito al Tagliamento	23	82	
				San Vito al Tagliamento	23	141	
				San Vito al Tagliamento	23	185-250	
				San Vito al Tagliamento	23	169	
				San Vito al Tagliamento	23	123-271	
				San Vito al Tagliamento	25	17	
				San Vito al Tagliamento	26	74-92	
				San Vito al Tagliamento	26	74	
81	2060	Pighin Flavio	Zoppola, via T. Tasso n. 3	Zoppola	11	249	18,06
				Zoppola	17	60	
82	2062	Lena Irene	Cordovado, via Sacculdello n. 106/B	Cordovado	5	36-86	8,34
82	2062	Lena Giuseppe	Cordovado, via Sacculdello n. 106/A	Cordovado	5	36-86	
83	2063	Gnesutta Italo	Morsano al Tagliamento, via Carbona n. 28	Morsano al Tagliamento	2	105	10,84
				Morsano al Tagliamento	2	234	
				Morsano al Tagliamento	2	235	
				Morsano al Tagliamento	2	65	
84	2064	Az. Agr. Colussi Carlo	Casarsa della Delizia, via Trieste n. 84	Casarsa della Delizia	3	72	18,06
				Casarsa della Delizia	1	81	
				Casarsa della Delizia	4	177	
				Casarsa della Delizia	2	70-69	
				Arzene	27	131-132	
85	2066	Colussi Franco	Casarsa della Delizia, via G. Verdi n. 25	Arzene	27	131-132	13,76
				Zoppola	21	143-119	
				Casarsa della Delizia	1	53	
				Zoppola	21	76	
				Zoppola	21	166	
				Casarsa della Delizia	1	67	
				Casarsa della Delizia	1	66	
				Zoppola	27	117	
				Zoppola	28	65-140	
				Zoppola	28	22	
				Zoppola	20	221	
				Zoppola	20	145	
				Casarsa della Delizia	5	373	
				Casarsa della Delizia	5	20	
				Casarsa della Delizia	5	21	
				Casarsa della Delizia	5	173	
				Zoppola	34	113-114	
				Zoppola	21	119-118	
				Casarsa della Delizia	5	21	

96	2099	Biason Marcello	Sesto al Reghena, via San Rocco n. 4	Sesto al Reghena	19	560	irriguo	12,1
97	2104	Defend Fulvio	Morsano al Tagliamento, via Bolzano 24/A	Morsano al Tagliamento	10	289	irriguo	16,68
98	2109	Castellarin Osvaldo	Casarsa della Delizia, via Sabotino n. 14	Morsano al Tagliamento	6	15	irriguo	18,06
99	2111	Zoi Paolina	Valvasone, via Ponte Delizia n. 9	Casarsa della Delizia	11	1343		
100	2116	Bianchini Virginia	San Vito al Tagliamento, via San Paolo 33	Casarsa della Delizia	12	64		
101	2122	Brugnolo Angelo	Sesto al Reghena, via Siega n. 21	Casarsa della Delizia	10	148		
102	2125	Cisilino Gianna	Casarsa della Delizia, via Monte Grappa 15	San Vito al Tagliamento	2	72	irriguo	10,43
103	2131	Bianchini Maria	San Vito al Tagliamento, via San Paolo n. 15	San Vito al Tagliamento	37	67-157	irriguo	18,06
104	2132	Perosa Antonio Luigi	Morsano al Tagliamento, via del Molino n.2/2	San Vito al Tagliamento	51	57-58	irriguo	18,06
105	2135	Bagnarol Luisa	San Vito al Tagliamento, viale S. Giovanni n. 31	Sesto al Reghena	32	8	irriguo	18,06
106	2136	Rattini Giselda	San Vito al Tagliamento, via Nuova n. 9	Sesto al Reghena	20	480		
107	2137	Biasutti Lina	Morsano al Tagliamento, p.zza D.Moro n.18	Sesto al Reghena	20	265	irriguo	18,06
108	2140	Bianchini Antonio	Morsano al Tagliamento, via Centro n.23/C	Sesto al Reghena	20	262	irriguo	18,06
109	2142	Giacomello Angelo	Sesto al Reghena, via G. Garibaldi n. 14	Casarsa della Delizia	18	76	irriguo	16,68
110	2143	Zamparo Maria	Sesto al Reghena, via Sacile n. 25	Casarsa della Delizia	16	33-32	irriguo	16,68
111	2145	Nimis Daniele	San Vito al Tagliamento, via Mezzo Stradone n. 5	San Vito al Tagliamento	51	124	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	51	124	irriguo	8,34
				Morsano al Tagliamento	4	224-261	irriguo	13,89
				San Vito al Tagliamento	19	547	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	10	233-234	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	14	198	irriguo	8,34
				San Vito al Tagliamento	13	229	irriguo	13,89
				San Vito al Tagliamento	36	25-26	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	14	197	irriguo	8,34
				San Vito al Tagliamento	23	143	irriguo	13,89
				San Vito al Tagliamento	23	193	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	12	197	irriguo	16,68
				San Vito al Tagliamento	23	192	irriguo	8,34
				Morsano al Tagliamento	14	357	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	3	105	irriguo	20,86
				Morsano al Tagliamento	3	66	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	23	22	irriguo	20,86
				Morsano al Tagliamento	51	52	irriguo	16,68
				Morsano al Tagliamento	4	124	irriguo	16,68
				Sesto al Reghena	9	61	irriguo	18,77
				Sesto al Reghena	7	90	irriguo	19,19
				San Vito al Tagliamento	42	131	irriguo	18,77
				Sesto al Reghena	7	96	irriguo	19,19
				San Vito al Tagliamento	32	69	irriguo	20,86
				San Vito al Tagliamento	32	99	irriguo	18,77
				San Vito al Tagliamento	33	176	irriguo	19,19
				San Vito al Tagliamento	35	183	irriguo	20,86
				San Vito al Tagliamento	35	175	irriguo	18,77
				San Vito al Tagliamento	35	180	irriguo	19,19
				San Vito al Tagliamento	35	219	irriguo	20,86
				San Vito al Tagliamento	50	13	irriguo	18,77

122	2178	De Munari Angelo e Luciano ss	San Vito al Tagliamento, via Pissarelle n. 9/1	San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento Chions San Vito al Tagliamento San Vito al Tagliamento Prata di Pordenone	41 41 41 10 41 41 41 22 22 36 36 24 37 8	65 120 23 23 7 30 1 67 496 496 261-35 210 128 139 45	irriguo	20,86
123	2184	Toneguzzo Zaira	San Vito al Tagliamento, via Natisone n. 6	San Vito al Tagliamento	22	496	irriguo	18,06
124	2191	Deotto Antonio	San Vito al Tagliamento, via Spalato n. 6/A	San Vito al Tagliamento	36	261-35	irriguo	16,68
125	2431	Pujatti Celso	Prata di Pordenone, via Sagree n. 25	Prata di Pordenone	37	139	igienico e asimilati	96,68

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

IL RESPONSABILE DELEGATO:
dott. Ferruccio Nidia

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

- LL.PP/B/660/IPD/3304 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2012 alla ditta Centro allevamento ed addestramento equestre il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Manzano al fg. 28, mapp. 67, ad uso irrigazione area sportiva;
- LL.PP/B/661/IPD/5278 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2035 alla Ditta Vit Antonello il diritto di derivare moduli 0,017 d'acqua mediante pozzo in Comune di Cassacco al fg. 5, mapp. 195, ad uso potabile, igienico sanitario, zootecnico ed irriguo;
- LL.PP/B/662/IPD/4296 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2035 alla azienda agricola Morena il diritto di derivare moduli 0,025 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Colloredo di Monte Albano al fg. 5, mapp. 114, ad uso zootecnico;
- LL.PP/B/663/IPD/3457 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2007 alla ditta Novelli Francesco, Della Maestra Giovanni, Roiatti Sandro, Zuliani Giuseppe, il diritto di derivare moduli 0,58 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Basiliano al fg. 23, mapp. 213, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/664/IPD/2761 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2030 alla ditta Perdicaro Vincenzo, il diritto di derivare moduli 0,50 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Morvegliano al fg. 13, mapp. 1, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/667/IPD/3654 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 31 ottobre 2023 alla ditta Terra Verde di Carlo Peratoner & C. S.a.s., il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Pradamano al fg. 2, mapp. 35, ad uso zootecnico, igienico sanitario ed antiparassitario;
- LL.PP/B/669/IPD/5558 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2008 alla ditta Enrico Ravanelli S.p.A., il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Venzone al fg. 1, mapp. 130, ad uso industriale;
- LL.PP/B/670/IPD/3521 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 9 agosto 2027 alla ditta Cettolo Roberto, il diritto di derivare moduli 0,40 d'acqua mediante un pozzo in Comune di S. Vito al Torre al fg. 9, mapp. 385/1, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/671/IPD/3328 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 24 marzo 2015 alla ditta Dondè Riccardo, il diritto di derivare complessivi moduli 1,00 d'acqua mediante due pozzi in Comune di Codroipo al fg. 44, mapp. 19 e 106, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/672/IPD/3418 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 1° giugno 2024 al Comune di Bertiole il diritto di derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Bertiole al fg. 10, mapp. 1429, per irrigazione campo sportivo;
- LL.PP/B/673/IPD/3627 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2008 alla Azienda agricola «Le Catochie» di Badoglio Francesco, il diritto di derivare moduli 0,475 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Camino al Tagliamento al fg. 100, mapp. 309, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/674/IPD/3623 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 7 giugno 2024 alla Azienda agricola Foffani di Foffani Giovanni, il diritto di derivare moduli 0,02 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Trivignano Udinese al fg. 12, mapp. 264, per irrigazione area verde;
- LL.PP/B/675/IPD/2579 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 7 ottobre 2021 alla Azienda agricola «Ser Agnul» di De Luca Enni, il diritto di derivare moduli 0,08 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Faedis al fg. 39, mapp. 103, ad uso irriguo e fitosanitario;
- LL.PP/B/676/IPD/3441 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 5 luglio 2024 alla ditta Bergagna Aldo, il diritto di derivare moduli 0,30 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Visco al fg. 2, mapp. 504/1, ad uso irriguo;

- LL.PP/B/678/IPD/5553 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2008 alla ditta Gruber Mathias, il diritto di derivare moduli 0,45 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Castions di Strada al fg. 8, mapp. 18, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/679/IPD/3567 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 20 aprile 2012 alla ditta Eco Refrigerazione S.p.A., il diritto di derivare moduli 0,037 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Palazzolo dello Stella al fg. 4, mapp. 65, ad uso igienico sanitario;
- LL.PP/B/680/IPD/5440 emesso il 13 maggio 2005 è stato concesso fino a tutto il 12 maggio 2008 alla ditta Punto Pietra S.r.l. , il diritto di derivare moduli 0,033 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Remanzacco al fg. 11, mapp. 19, ad uso industriale.

Udine, 13 luglio 2005

IL RESPONSABILE DELEGATO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia e traumatologia.

Con deliberazione del Direttore generale n. 611 di data 28 giugno 2005 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di ortopedia e traumatologia, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1) dott. Cimarosti Valentina	punti 83,200
2) dott. Bidovec Roberto	punti 75,000

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
dott. Francesco Alessandrini

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore socio sanitario cat.Bs).

Con decreto del Direttore generale n. 474 del 24 giugno 2005 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore socio sanitario cat. Bs), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, viene di seguito riportata:

<i>Candidati</i>	<i>Totale su 100</i>	<i>Graduatoria</i>	<i>Note</i>
De Zorzi Patrizia	72,775	1	
Boccia Rita	69,150	2	

Clemente Donatella	67,975	3	
Vidale Giovanna	66,750	4	
Lodolo Roberta	64,850	5	
Lorenzon Sabina	64,075	6	
Croce Maria Grazia	63,000	7	
Beltrame Sabrina	61,300	8	
Toniatti Stefano	60,300	9	
Zanin Maurizio	60,200	10	
Tolazzi Nathalie	60,000	11	2 figlie
Roccon Marco	60,000	12	1 figlio
Costantini Loris	59,875	13	
Midolo Giovanni	59,000	14	nato il 22.2.1974
Moschioni Raffaella	59,000	15	nata il 14.1.1957
Sonesi Vanna	58,200	16	
Zuliani Azzurra	58,050	17	
Tagliaferri Norma	57,775	18	
Cuciz Daniela	57,600	19	
Miconi Anna	56,700	20	
Gremese Luisa	56,000	21	
Qualizza Gianna	55,350	22	
Valussi Michela	55,200	23	
Castenetto Silvia	55,000	24	
D'Antonio Caterina	54,850	25	
Sangoi Loretta	54,200	26	
Zampese Barbara	52,300	27	
Compassi Manuel	51,325	28	
Lirussi Manuela	51,300	29	
Mariani Araceli Haydee	51,050	30	
Meulli Mariella	50,325	31	
Puppo Maria	48,850	32	
Francescutto Alice	48,140	33	
Malisani Laura	46,500	34	
Leonarduzzi Filomena	44,000	35	
Del Pin Milena	42,300	36	nato il 29.9.1979
Agrusa Gaspare	42,300	37	nato il 19.9.1970

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE
OPPORTUNITÀ ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.

TRIESTE

Bando per borse di studio - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza: 9 settembre 2005.

Art. 1

Premessa

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, dalla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è bandito dall'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (E.R.Di.S.U.), il concorso per la concessione di borse di studio per l'anno accademico 2005-2006.

Art. 2

Destinatari

Possono accedere al concorso per le borse di studio, il cui numero viene stabilito nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziato per tale tipo di intervento, tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli studi di Trieste in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

- 1) nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;
- 2) vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea;
- 3) a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio superiore di secondo livello attivati dal «Conservatorio di Musica G. Tartini» di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'E.R.Di.S.U. di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno.

Il numero degli borse di studio di cui al presente bando sarà determinato successivamente nella misura:

- del 9,5% dell'ammontare dello stanziamento complessivo per il primo anno di tutti i corsi di cui ai punti 1 e 2;
- del 90% dell'ammontare dello stanziamento complessivo per gli anni successivi al primo di tutti i corsi di cui ai punti 1 e 2;
- dello 0,5% dell'ammontare dello stanziamento complessivo per i corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368 e di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224 di cui al punto 3.

Nell'ambito dello stanziamento determinato ai sensi delle percentuali indicate nel comma precedente, vengono riservati:

- il 10% delle borse di studio per gli studenti extracomunitari, di cui il 3% per quelli di nazionalità italiana, iscritti al primo anno di tutti i corsi;

- n. 30 borse di studio per gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%, di cui 10 per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Il fondo complessivo destinato al pagamento delle borse di studio è costituito dai proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 26 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, dal riparto dei fondi integrativi nazionale e regionale e dalla disponibilità di fondi propri dell'Ente.

Art. 3

Importo della borsa di studio

Per l'anno accademico 2005-2006 l'importo massimo delle borse di studio è di 4.203,97 euro per gli studenti considerati residenti fuori sede, di 2.317,57 euro per gli studenti considerati pendolari e di 1.584,57 euro per gli studenti considerati residenti in sede.

Le definizioni dello status di studente fuori sede, pendolare o in sede sono specificate nell'allegato 1.

L'importo della borsa di studio verrà corrisposto integralmente agli studenti il cui reddito equivalente sia inferiore o uguale ai 16/24 dei limiti di riferimento di cui all'articolo 6. Per i redditi superiori, sino al raggiungimento della soglia, la base verrà proporzionalmente ridotta. Più precisamente, l'importo della borsa in euro è così graduato:

Reddito	Fuori sede	Pendolare	In sede
Reddito da zero a 16/24 della soglia di riferimento	4.203,97	2.317,57	1.584,57
Oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferimento	3.953,97	2.167,57	1.484,57
Oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferimento	3.703,97	2.017,57	1.384,57
Oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferimento	3.453,97	1.867,57	1.284,57
Oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento	3.203,97	1.717,57	1.184,57

Art. 4

Durata della concessione dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio con le seguenti modalità:

A - Università degli studi di Trieste

- per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo di 11 semestri se il corso ha la durata di cinque anni e per un periodo di 13 semestri se il corso ha la durata di sei anni, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea attivati prima del D.M. 509/1999 per un numero di anni pari alla durata legale più uno a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

B - Conservatorio di musica G. Tartini

- per gli iscritti ai corsi del triennio superiore di primo livello, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

- per gli iscritti ai corsi del biennio superiore di secondo livello, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

Art. 5

Requisiti di merito scolastico

Primi anni

A - Università

Corsi di laurea o laurea specialistica a ciclo unico:

- avere conseguito la maturità ed essere iscritti per la prima volta all'Università.

Corsi di laurea specialistica:

- essere iscritti per la prima volta ad un corso di laurea specialistica ed avere ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti nel corso degli studi precedenti;
- Dottorati di ricerca e corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelle mediche:
avere ottenuto l'iscrizione ai corsi presso l'Università.

B - Conservatorio

Triennio superiore di primo livello:

- avere conseguito la maturità ed essere iscritti per la prima volta al Conservatorio.

Biennio superiore di secondo livello:

- essere iscritti per la prima volta ad un corso del biennio superiore di secondo livello ed avere ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti nel corso degli studi precedenti.

Anni successivi al primo

Il requisito del merito deve essere posseduto entro la data del 10 agosto 2005.

Per il computo del merito scolastico verranno considerati gli anni di effettiva iscrizione all'Università a partire dall'anno di prima iscrizione per ogni livello di studio.

A - Università

- a) Nuovo ordinamento - Anni successivi al primo corsi di laurea attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509:
 - per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - per il terzo anno, 80 crediti;
 - per l'ultimo semestre, 135 crediti.
- b) Nuovo ordinamento - Anni successivi al primo corsi di laurea specialistica a ciclo unico attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509:
 - per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - per il terzo anno 80 crediti;

- per il quarto anno 135 crediti;
 - per il quinto anno 190 crediti;
 - per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti;
 - per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Nuovo ordinamento - Anni successivi al primo corsi di laurea specialistica attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509:
- per il secondo anno, 30 crediti;
 - per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

d) Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti punti, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno accademico frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione alla laurea specialistica lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea.

Nel caso di passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti.

- e) Vecchio ordinamento - Anni successivi al primo - Corsi di laurea attivati prima del decreto 3 novembre 1999, n. 509.
- Superamento delle annualità di cui alla tabella - allegato n. 4 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per gli studenti disabili.

f) Corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca anni successivi al primo

Gli iscritti nelle condizioni di cui al punto 3 del precedente articolo 2 devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti dell'Università.

B - Conservatorio

a) Triennio superiore di primo livello

- per il secondo anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

- per il terzo anno, 80 crediti;
- per l'ultimo anno, 135 crediti.

b) Biennio superiore di secondo livello

- per il secondo anno, 30 crediti;
- per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Ai fini del raggiungimento del merito di cui al presente punto B), vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

c) Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al precedente punti a) e b), lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione al biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso del triennio superiore di secondo livello.

Art. 6

Requisiti economici

Le condizioni economiche degli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi o, se iscritti ad anni successivi al primo, non idonei ai benefici nell'anno accademico 2004-2005, sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni.

L' indicatore della situazione economica equivalente - ISEE e l' indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE si determinano rapportando rispettivamente l'ISE e ISP - calcolati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 109/1998, dal decreto legislativo 130/2000 e dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 - al parametro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare convenzionale dello studente:

<i>Numero componenti il nucleo</i>	<i>Parametro</i>
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Maggiorazioni

Sono previste, ai sensi del decreto legislativo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni le seguenti maggiorazioni da applicare al parametro relativo ai componenti del nucleo familiare:

- 0.35 per ogni componente oltre il 5°;
- 0.20 per la presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- 0.50 per ogni componente con handicap fisico permanente - legge 104/1992 o disabilità superiore al 66%;
- 0.20 per la presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

A - Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE

L'indicatore della situazione economica equivalente - I.S.E.E. - dell'anno 2004 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di 17.247,03 euro.

B - Indicatore della situazione economica equivalente all'estero - ISEEE

L'indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2004.

C - Indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE

L'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - I.S.P.E. - dell'anno 2004 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di 29.104,36 euro.

D - Indicatore della situazione patrimoniale equivalente all'estero - ISPEE

I patrimoni posseduti all'estero, determinati ai sensi del decreto legislativo 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni, sono considerati con le seguenti integrazioni:

- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2004, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500,00 euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso medio di cambio dell'euro nell'anno 2004.

E - Rilascio attestazione - ISEE

L'attestazione ISEE, rilasciata da tutti i C.A.F. convenzionati con l'INPS secondo le modalità previste dall'allegato 3, deve essere presentata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all'anno 2004, reddito o patrimonio all'estero non inserito nella dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell'ISE, ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2004 o detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2004, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nel modello di domanda inserita on line.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi ad eccezione di quelli iscritti alla laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico 2004-2005, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'articolo 5 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico 2004-2005, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'articolo 5 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche ad eccezione della conces-

sione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Gli studenti interessati, pertanto, presenteranno la domanda dichiarando il requisito del merito scolastico conseguito al 10 agosto 2005 e dichiarando che nell'arco dell'anno 2004 né la composizione del nucleo familiare né l'ISEE e/o l'ISPE hanno subito variazioni tali da escluderli dai benefici.

F - Nucleo familiare convenzionale

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente, si considera facente parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento per lo studente. Sono considerati facenti parte del nucleo familiare convenzionale, inoltre:

- a) i genitori dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o di divorzio;
- b) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

La condizione di studente indipendente il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto dei componenti della famiglia di origine è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro.

Al sensi del decreto legislativo 109/1998, articolo 3, comma 2 bis e successive integrazioni e modificazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 7

Studenti stranieri extracomunitari

Per partecipare al concorso gli studenti stranieri extracomunitari, ai sensi dell'articolo 46, comma 5 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione. È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tali studenti dovranno, pertanto, esibire ai CAF ed allegare alla domanda:

- certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità pari o superiore al 66%;
- certificazione attestante i redditi percepiti all'estero nel 2004 da ciascuno i componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al 31 dicembre 2004 specificando la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2004;
- copia fotostatica del permesso di soggiorno;
- gli stranieri extracomunitari di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare, che attesterà la nazionalità e la lingua italiana.

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli interni, gli studenti apolidi la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, di cui al D.M. 21 marzo 2002 ed elencati nell'allegato 2, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente si impegna all'eventuale restituzione dell'assegno in nome e per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, indipendentemente dalla località della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia.

Art. 8

Studenti diversamente abili

Per gli studenti diversamente abili, con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - dell'anno 2004 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di 21.558,79 euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - dell'anno 2004 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di 36.380,45 euro.

I limiti di merito previsti dall'articolo 5 sono ridotti del 30% con arrotondamento per difetto e precisamente:

- a) Nuovo ordinamento - Anni successivi al primo corsi di laurea attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509
 - per il secondo anno, 17 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - per il terzo anno, 56 crediti;
 - per l'ultimo semestre, 94 crediti.
- b) Nuovo ordinamento - Anni successivi al primo corsi di laurea specialistica a ciclo unico attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509
 - per il secondo anno, 17 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 - per il terzo anno 56 crediti;
 - per il quarto anno 94 crediti;
 - per il quinto anno 133 crediti;
 - per il sesto anno, ove previsto, 171 crediti;
 - per l'ulteriore semestre, 38 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Nuovo ordinamento - Anni successivi al primo corsi di laurea specialistica attivati ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509
 - per il secondo anno, 21 crediti;
 - per l'ultimo semestre, 56 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

d) Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai precedenti punti, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un «bonus», maturato sulla base dell'anno accademico frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione alla laurea specialistica lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea.

Nel caso di passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti.

La durata della concessione dei benefici nel caso dei corsi attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 nonché per gli iscritti al triennio superiore di primo livello o al biennio superiore di secondo livello del conservatorio Tartini, è la seguente:

- per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di nove semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo di 15 semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica per un periodo di sette semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

La durata della concessione dei benefici per gli iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento all'anno di prima iscrizione. In tale caso i benefici possono venire concessi qualora lo studente abbia superato entro il 10 agosto 2005 un numero di annualità pari al 70% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi.

L'importo delle borse di studio è commisurato nel seguente modo:

Reddito	Fuori sede	Pendolare	In sede
Reddito da zero a 16/24 della soglia di riferimento	5.540,00	3.096,00	2.335,00
Oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferimento	5.190,00	2.886,00	2.195,00
Oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferimento	4.840,00	2.676,00	2.055,00
Oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferimento	4.490,00	2.466,00-	1.915,00
Oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento	4.140,00	2.256,00	1.775,00

Art. 9

Formulazione delle graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità fatto salvo quanto previsto dai singoli concorsi:

A - Primo anno

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'I.S.E.E. di cui all'articolo 6.

B - Anni successivi al primo

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo le graduatorie saranno suddivise tra vecchio e nuovo ordinamento e tra corsi di laurea. Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti ai singoli corsi di laurea rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito tenendo conto del numero di annualità superate ovvero dei crediti e delle votazioni conseguite, attribuendo al richiedente un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai due requisiti prima indicati, rispettivamente 800 e 200 punti, fino ad un massimo di 1.000 punti.

$$\begin{array}{r}
 \frac{\text{ann./cred. sostenuti} - \text{minimo ann./cred. richiesti}}{\text{ann./cred. piano} - \text{minimo ann./cred. richiesti}} \times 800 \\
 \frac{\frac{\text{somma voti}}{\text{numero esami}} - 18}{30 - 18} \times 200
 \end{array}$$

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno della laurea della laurea specialistica a ciclo unico, a parità di reddito, verrà data la precedenza agli studenti con voto di diploma più elevato mentre nel caso degli studenti iscritti al primo anno della laurea specialistica verrà data precedenza a quelli con voto di laurea più elevato. Per gli iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio, verrà data la precedenza a quelli che abbiano l'I.S.E.E. inferiore. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà assegnata a quelli con I.S.P.E. più basso.

I benefici riservati e non assegnati verranno ridistribuiti prioritariamente tra gli idonei inseriti nelle graduatorie degli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Art. 10

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Gli studenti che intendano accedere ai benefici devono compilare la domanda via internet, stamparla, firmarla e spedirla all'Ente entro la scadenza. La domanda, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere presentata al Servizio degli interventi per il diritto allo studio universitario - Salita Monte Valerio, n. 3 - 34127 - Trieste - entro e non oltre il 9 settembre 2005 a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. I richiedenti dovranno risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2005-2006 entro il 7 novembre 2005. Gli studenti che si laureano nella sessione autunnale dell'anno accademico 2004-2005 e che intendono iscriversi alla laurea specialistica, dovranno risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2005-2006 entro il 31 dicembre 2005.

Per la compilazione e l'invio della domanda è necessario:

- 1) ottenere il rilascio dell'I.S.E.E. riguardante le condizioni economiche dello studente e del proprio nucleo familiare.- Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai C.A.F. convenzionati con l'I.N.P.S. e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'A.N.D.I.S.U. e la consulta nazionale, i C.A.F. aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Nel periodo 22 agosto-9 settembre 2005 verranno aperti sportelli C.A.F. presso l'Ufficio dell'Ente ove verrà presentata la domanda di beneficio;
- 2) accedere al sito www.univ.trieste.it/erdisu e compilare la domanda on-line;
- 3) stampare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte e firmata in calce;
- 4) spedire la domanda allegando l'attestazione ISEE e copia (fronte e retro) del documento d'identità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo E.R.Di.S.U. di Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - Trieste;
- 5) in alternativa consegnare la domanda a mano al Servizio interventi diritto allo studio universitario nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30.

Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari verranno respinte.

L'Ente si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato o documento ritenuto necessario per il completamento della richiesta dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà respinta in quanto incompleta.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Per ricevere informazioni relative alle norme contenute nel presente bando di concorso ed alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso stesso gli studenti potranno rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0403595203/5/335 oppure alla seguente e-mail domandaonline@erdisu.trieste.it

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'E.R.Di.S.U. di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, rinuncia agli studi, mancata iscrizione ecc.).

Art. 11

Attribuzione delle borse di studio di fuori sede

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento della borsa di studio come fuori sede lo studente deve avere sottoscritto un regolare contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998, a titolo oneroso, e presentare anche via fax al n. 040/3595352, entro il 28 ottobre 2005, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa sul modulo fornito dall'Ente, contenente l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio preso in locazione, nonché il canone corrisposto e quant'altro richiesto. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Sono esonerati dal presentare tale documentazione gli studenti partecipanti al concorso per l'assegnazione di posti alloggio dell'E.R.Di.S.U. di Trieste per l'anno accademico 2005-2006 ai quali sarà assegnato un posto alloggio e gli studenti ospiti dei convitti di cui all'articolo 33 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12.

Gli studenti che non presenteranno entro il 28 ottobre 2005 la documentazione richiesta o prenderanno alloggio a titolo non oneroso nei pressi della sede del corso di studio prescelto, beneficeranno della borsa di studio nella misura prevista per gli studenti considerati pendolari.

Art. 12

Modalità di pagamento

La borsa di studio verrà pagata mediante assegno non trasferibile all'indirizzo di residenza dello studente. A domanda potrà essere versato su conto corrente bancario o postale di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente oppure mediante quietanza dell'interessato presso il Tesoriere dell'Ente.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 verrà erogata la prima rata semestrale della borsa di studio.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata semestrale della borsa di studio verrà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2006.

Per gli studenti iscritti al primo anno, la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti purchè conseguiti entro il 10 agosto 2006.

Per gli studenti extracomunitari ed extracomunitari di nazionalità italiana iscritti al primo anno l'intero importo della borsa di studio verrà pagato solo dopo il conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti purchè conseguito entro il 10 agosto 2006.

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio verrà corrisposto in un'unica rata.

Art. 13

Divieto di cumulo

Le borse di studio dell'E.R.Di.S.U. di Trieste non sono cumulabili con qualsiasi altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati.

Lo studente beneficiario della borsa di studio è tenuto ad informare tempestivamente l'E.R.Di.S.U. di Trieste di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto per l'anno accademico 2005-2006 da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Il divieto di cumulo non opera nei confronti degli studenti disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazione ed integrazioni oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 14

Revoca delle borse di studio

La borsa di studio sarà revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e di laurea specialistica dell'Università di Trieste e del triennio superiore di primo livello o del biennio superiore e secondo livello del Conservatorio Tartini che, entro il 30 novembre 2006 non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo anche se diverso da quello precedente. Fanno eccezione gli studenti diversamente abili di cui all'articolo 8 i quali mantengono comunque la borsa di studio.

Gli studenti che si troveranno in tale condizione dovranno restituire l'intero importo dell'assegno di studio corrisposto entro il termine improrogabile del 15 dicembre 2006. In caso contrario l'Ente avvierà, in base alla normativa regionale vigente, le procedure necessarie per il recupero delle somme dovute.

Gli studenti, iscritti per l'anno accademico 2005-2006, che si trasferiscano ad altri Atenei o rinuncino agli studi nel corso dell'anno accademico stesso, o sostengano l'esame finale del corso di studio entro l'anno accademico 2004-2005, perdono il diritto alla concessione della borsa di studio. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all'Ente perentoriamente entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la perdita del diritto al beneficio.

Art. 15

Esito dei concorsi

L'esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie alla bacheca e sul sito internet dell'Ente www.univ.trieste.it/erdisu. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria, indirizzate all'E.R.Di.S.U. di Trieste, dovranno essere presentate al Servizio interventi diritto allo studio universitario dell'Ente improrogabilmente entro

sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa alle bacheche dell'Ente anche via fax al n. 040/3595352.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla bacheca e sul sito internet dell'Ente www.univ.trieste.it/erdisu.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 16

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La domanda di partecipazione al concorso è valida anche quale formale istanza di esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Sono esonerati dal pagamento della suddetta tassa gli studenti vincitori o idonei inseriti nelle graduatorie delle borse di studio nonché gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%.

Art. 17

Verifiche ed accertamenti

L'Ente si riserva di esercitare un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalla autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% dei beneficiari dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Ente svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Sarà altresì revocata l'assegnazione dei benefici ottenuti qualora i risultati dell'indagine rivelino una situazione familiare non bisognosa o migliore di quella dichiarata all'atto della presentazione della richiesta di partecipazione al concorso.

Art. 18

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'ER.Di.SU. di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione degli borse di studio di cui al presente bando.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 viene creata una graduatoria dei beneficiari delle borse di studio, dei contributi per la mobilità internazionale, dei posti alloggio, dei contributi alloggio da euro 1.200,00 ed euro 600,00 volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di Regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per opportuna conoscenza si forniscono i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati:

- *Titolare del trattamento*: Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario, Salita Monte Valerio, n. 3 - Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, il cui testo viene di seguito riportato:

«Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

Art. 19

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Miani.

Responsabile dell'Istruttoria: geom. Antonio Patrone - tel. 040/3595507.

Bando per contributi integrativi per la mobilità internazionale - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 9 settembre 2005.

Gli studenti idonei nel concorso per le borse di studio, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di studio, ad un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che siano idonei alle borse di studio nell'anno accademico nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o di tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

L'integrazione della borsa di studio è di 500,00 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, indipendentemente dal paese di destinazione, sino ad un massimo di dieci mesi e viene certificata dall'Ateneo o dal Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario e l'importo della borsa concessa dall'Università degli Studi o dal Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100,00.- euro per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 euro per i paesi extraeuropei.

I benefici sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio.

Il numero delle assegnazioni sarà determinato in base alla disponibilità finanziarie stanziata per tale tipo di intervento. Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti al primo anno o agli anni successivi rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. La graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi al primo, stilata in ordine decrescente in base al merito scolastico, sarà unica per tutti i corsi di laurea. La graduatoria per gli iscritti al primo anno della laurea specialistica verrà fatta in base al reddito ed ordinata in modo crescente. In entrambi i casi il punteggio sarà quello conseguito nel concorso per le borse di studio.

Per tutte le modalità di partecipazione si rinvia al bando per la concessione delle borse di studio.

Bando per il posto alloggio - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 9 settembre 2005.

Art. 1

Premessa

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, dalla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è bandito dall'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (E.R.Di.S.U.), il concorso per il posto alloggio per l'anno accademico 2005-2006.

Art. 2

Destinatari

Possono accedere al concorso per il posto alloggio tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Trieste in possesso dei requisiti del merito e del reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

- 1) nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;
- 2) vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea ed a corsi di diploma universitario;
- 3) a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi del triennio superiore di primo livello o al biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'E.R.Di.S.U. di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più due.

È riconosciuta priorità agli studenti già assegnatari dell'alloggio per l'anno accademico 2004-2005 se in possesso dei requisiti del merito e del reddito equivalente di cui agli articoli 5 e 6 del bando di concorso per la concessione delle borse di studio.

Nel polo universitario di Trieste vengono messi a concorso 60 posti alloggio riservati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio così ripartiti:

- n. 50 posti alloggio a pagamento agli studenti comunitari;
- n. 4 posti alloggio a pagamento agli studenti disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni modificazioni. Di questi uno è attrezzato per persone su sedia a rotelle;
- n. 6 posti alloggio a pagamento per studenti cittadini extracomunitari, di cui n. 2 posti per studenti cittadini extracomunitari di nazionalità italiana; non più del 20% degli aventi diritto può provenire dallo stesso paese, salvo esaurimento della graduatoria.

I posti alloggio eventualmente non assegnati verranno messi a disposizione degli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di studio.

Saranno esclusi dal concorso, ad eccezione degli studenti disabili, gli studenti residenti in uno dei seguenti Comuni: Trieste e Comuni della sua Provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

Art. 3

Durata della concessione dei benefici

I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo di studio:

A - Università

- per gli iscritti ai corsi di laurea attivati prima del D.M. 509/1999 per un numero di anni pari alla durata legale più due a partire dall'anno di prima iscrizione; nel caso di studenti disabili, con disabilità non inferiore al 66%, per un numero di anni pari alla durata legale più tre a partire dall'anno di prima iscrizione;

- per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di otto semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo di 12 semestri se il corso ha la durata di cinque anni e per un periodo di 14 semestri se il corso ha la durata di sei anni, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica per un periodo di sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

B - Conservatorio di musica G. Tartini

- Per gli iscritti ai corsi del triennio superiore di primo livello, per un periodo di otto semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli iscritti ai corsi del biennio superiore di secondo livello, per un periodo di sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

Art. 4

Requisiti di merito scolastico

Per quanto riguarda i requisiti del merito trova applicazione l'articolo 5 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 5

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'articolo 6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 6

Studenti stranieri extracomunitari

Per quanto riguarda gli studenti extracomunitari trova applicazione l'articolo 7 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 7

Studenti diversamente abili

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili, trova applicazione l'articolo 8 del bando di concorso per le borse di studio.

Nel caso dei corsi attivati prima del D.M. 509/1999 per gli iscritti al secondo anno fuori corso il posto alloggio può venire concesso qualora lo studente abbia superato entro il 10 agosto 2004 un numero di annualità pari al 60% arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, per gli iscritti al terzo anno fuori corso l'80% delle annualità arrotondate per difetto.

Art. 8

Formulazione delle graduatorie

Per quanto riguarda la formulazione delle graduatorie trova applicazione l'articolo 9 del bando di concorso per le borse di studio. Le graduatorie degli iscritti ad anni successivi al primo saranno divise per facoltà.

Art. 9

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'articolo 10 del bando di concorso per le borse di studio. Gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2005-2006 entro il 30 settembre 2005. Gli studenti che si laureano nella sessione autunnale dell'anno accademico 2004-2005 e che intendono iscriversi alla laurea specialistica, dovranno risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2005-2006 entro il 31 dicembre 2005.

Art. 10

Retta alloggio

Le tariffe mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito equivalente di cui alla certificazione ISEE.

*Reddito**Stanza singola*

Da 0 a 16/24 della soglia di riferimento	euro 80,00
Oltre i 16/24 fino alla soglia di riferimento	euro 105,00

Negli alloggi Urban le rette, rapportate alle seguenti tipologie di appartamento:

- a) monolocali per una persona;
- b) monolocali per due persone;
- c) bilocali con stanze singole;
- d) bilocali con stanze doppie;

saranno le seguenti:

REDDITO	TARIFFA MENSILE		
	Monocale a)	Bilocale c)	Stanza doppia b)d)
Da 0 a 16/24 della soglia di riferimento	euro 90,00	euro 75,00	euro 60,00
Oltre i 16/24 fino alla soglia di riferimento	euro 120,00	euro 100,00	euro 80,00

L'importo della cauzione viene fissato in euro 100,00.

Art. 11

Assegnazioni

Lo studente è assegnatario del posto alloggio fino al 30 settembre 2006 con esclusione del mese di agosto e delle festività natalizie dal 22 dicembre 2005 al 1° gennaio 2006 compreso, fermo restando che, per entrambi i periodi citati, nel polo universitario di Trieste rimarrà aperto un edificio per gli studenti che abbiano effettivamente delle difficoltà logistiche.

Le assegnazioni dei posti alloggio rimasti liberi dopo le conferme da parte degli studenti aventi diritto si svolgeranno secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione, che verrà pubblicizzato con avvisi affissi all'albo dell'E.R.Di.S.U.

Gli studenti dovranno personalmente presentarsi al momento delle assegnazioni.

Gli studenti impediti da malattia o temporaneamente all'estero per motivi di studio documentati potranno essere sostituiti da persona appositamente designata, munita di delega firmata e corredata da copia fotostatica del documento di identità personale.

I vincitori del posto alloggio che non saranno presenti il giorno delle assegnazioni, saranno considerati rinunciari del beneficio.

Lo studente assegnatario di posto alloggio ha l'obbligo di seguire le norme del Regolamento interno delle Case dello studente e delle residenze universitarie.

Gli studenti ospiti delle Case dello studente negli anni accademici precedenti che alla data di ammissione non risultino in regola con il pagamento della retta alloggio, saranno sospesi dai benefici loro assegnati per l'anno accademico 2005-2006 fino al pagamento integrale di quanto dovuto.

La retta mensile deve essere corrisposta entro il 5 del mese, versando l'importo sull'apposito bollettino di conto corrente postale rilasciato dall'E.R.Di.S.U. di Trieste; la retta relativa al primo mese deve essere versata entro 15 giorni dal momento dell'assegnazione; non saranno concessi, per assenze di qualsiasi natura, rimborsi delle rette mensili già pagate.

All'atto della presa in possesso del posto alloggio lo studente dovrà effettuare il versamento sull'apposito bollettino di c/c postale rilasciato dall'E.R.Di.S.U. di Trieste del deposito cauzionale di euro 100,00 per eventuali guasti o danni arrecati alle strutture ed agli arredi delle residenze universitarie. La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali spese di pulizie straordinarie. Per il periodo di chiusura delle residenze universitarie durante il mese di agosto lo studente è esentato dal pagamento della retta.

Art. 12

Esito dei concorsi

Per quanto riguarda l'esito dei concorsi trova applicazione l'articolo 15 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 13

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'articolo 17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 14

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'articolo 18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Miani.

Responsabile dell'Istruttoria: geom. Antonio Patrone - telefono 040/3595507.

Bando per il contributo alloggio da euro 1.200,00 - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 9 settembre 2005.

Art. 1

Premessa

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, dalla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal Piano regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è bandito dall'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (E.R.Di.S.U.), il concorso per il contributo alloggio da euro 1.200,00 per l'anno accademico 2005-2006.

Art. 2

Destinatari

Possono accedere al concorso per il contributo alloggio tutti gli studenti fuori sede iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli studi di Trieste in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

- 1) Nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;
- 2) Vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea ed a corsi di diploma universitario;
- 3) a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o a quelli del biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'E.R.Di.S.U. di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno.

Non possono fruire del contributo alloggio gli studenti che fruiscano per lo stesso anno accademico del posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste, dai soggetti privati di cui all'articolo 33 della legge regionale 12/2005 o che risultano beneficiari del contributo alloggio da euro 600,00.

Art. 3

Importo del contributo alloggio

Vengono messi a concorso 216 contributi alloggio dell'importo annuo di euro 1.200,00 così ripartiti:

- Polo universitario di Trieste: n. **200*** contributi alloggio così suddivisi:
 - n. **65*** riservati agli studenti iscritti all'anno di prima iscrizione della laurea o della laurea specialistica a ciclo unico di cui **60*** riservati ai cittadini comunitari e 5 riservati ai cittadini extracomunitari;
 - n. **35*** riservati agli studenti iscritti all'anno di prima iscrizione della laurea specialistica, ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 2, punto 3 del presente bando di concorso. Di questi **5*** sono riservati ai cittadini extracomunitari;
 - n. **100*** riservati agli studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio;

- Polo universitario di Gorizia: n. **10*** contributi alloggio così suddivisi:
 - n. **8*** riservati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
 - n. **2*** riservati agli studenti comunitari iscritti all'anno di prima iscrizione.
- Polo universitario di Pordenone: n. 3 contributi alloggio di cui n.1 riservato agli studenti iscritti all'anno di prima iscrizione;
- Polo universitario di Portogruaro: n. 3 contributi alloggio di cui n. 1 riservato agli studenti iscritti all'anno di prima iscrizione.

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento del contributo alloggio lo studente deve avere sottoscritto un regolare contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 e documentare, entro il 28 ottobre 2005 inviando anche via fax al numero 040/3595352, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio preso in locazione, nonché il canone corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo specifico distribuito dall'Ente. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti Comuni:

- *Polo universitario di Trieste:*

Trieste e Comuni della sua Provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

- *Polo universitario di Gorizia:*

Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natiosone, Udine e fuori dai confini nazionali Nova Gorica;

- *Polo universitario di Pordenone:*

Pordenone, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordenons, Conegliano, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Godega di S.Urbano, Maniago, Montebelluna, Orsago, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, Susegana, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola;

- *Polo universitario di Portogruaro:*

Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenico, Trivignano, Teor.

Art. 4

Corresponsione del contributo alloggio

Il contributo alloggio verrà pagato in due rate semestrali. La prima verrà versata entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, la seconda entro il 30 giugno 2006, mediante assegno non trasferibile inviato all'indirizzo di residenza dello studente. Nel caso degli studenti iscritti al primo anno il contributo alloggio verrà pagato soltanto dopo il conseguimento di venti crediti.

(*) modifiche approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2005, n. 31

A domanda il contributo alloggio potrà essere versato su un conto corrente bancario di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario.

Art. 5

Durata della concessione dei benefici

Per quanto riguarda la durata della concessione trova applicazione l'articolo 4 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 6

Requisiti di merito scolastico

Per quanto riguarda i requisiti del merito trova applicazione l'articolo 5 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 7

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'articolo 6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 8

Studenti stranieri extracomunitari

Per quanto riguarda gli studenti extracomunitari trova applicazione l'articolo 7 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 9

Studenti diversamente abili

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili trova applicazione l'articolo 8 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 10

Formulazione delle graduatorie

Per quanto riguarda la formulazione delle graduatorie trova applicazione l'articolo 9 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 11

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'articolo 10 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 12

Esito dei concorsi

Per quanto riguarda l'esito dei concorsi trova applicazione l'articolo 15 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 13

Incompatibilità

I contributi alloggio da euro 1.200,00 dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati allo stesso titolo, con i posti alloggio messi a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste, dai soggetti privati di cui all'articolo 33 della legge regionale 12/2005 nonché con il contributo alloggio da euro 600,00.

Art. 14

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'articolo 17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 15

*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'articolo 18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 16

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Miani.

Responsabile dell'Istruttoria: geom. Antonio Patrone.

Bando di concorso per contributi alloggio da euro 600,00 - Anno accademico 2005-2006 - Scadenza 7 novembre 2005.

Art. 1

Premessa

In conformità alle disposizioni previste dal Piano regionale degli interventi per il diritto allo Studio universitario è bandito dall'Ente Regionale per il Diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste (ER.Di.SU.), il concorso per il contributo alloggio da euro 600,00 per l'anno accademico 2005-2006.

Art. 2

Destinatari

Possono accedere al concorso per il contributo alloggio tutti gli studenti fuori sede iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi di studio attivati presso l'Università degli studi di Trieste in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli che seguono, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio:

- 1) Nuovo ordinamento - decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea specialistica con almeno 150 crediti riconosciuti dall'Università;

- 2) Vecchio ordinamento - ante decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 - a corsi di laurea ed a corsi di diploma universitario;
- 3) a corsi di specializzazione, limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224.

Possono altresì accedere al concorso tutti gli studenti iscritti o che intendono iscriversi per l'anno accademico 2005-2006 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o a quelli del Biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste. Non possono accedere al servizio gli studenti che abbiano già fruito dei benefici erogati dall'ER.Di.SU. di Trieste in quanto iscritti all'Università degli Studi di Trieste o ad altro Ente analogo in caso di iscrizione ad altra Università, per un numero di anni pari alla durata legale del corso più due.

Non possono fruire del contributo alloggio gli studenti che fruiscano per lo stesso anno accademico del posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste o dai soggetti privati di cui all'articolo 33 della legge regionale 12/2005, o che risultano beneficiari del contributo alloggio da euro 1.200,00.

Art. 3

Importo del contributo alloggio

Vengono messi a concorso n. 46 contributi alloggio dell'importo annuo di euro 600,00 così ripartiti:

- n. 10 agli studenti iscritti al primo anno di cui n. 1 riservato a studenti extracomunitari;
- n. 36 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui n. 3 riservati a studenti extracomunitari.

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento del contributo alloggio lo studente deve avere sottoscritto un regolare contratto di locazione ai sensi della legge 431/1998 e documentare, inviando anche via fax al numero 040/3595352 entro il 7 novembre 2005, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio l'indirizzo e le caratteristiche dell'alloggio preso in locazione, nonché il canone corrisposto e quant'altro richiesto nel modulo specifico distribuito dall'Ente. In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti Comuni:

- *Polo universitario di Trieste:*

Trieste e Comuni della sua Provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

- *Polo universitario di Gorizia:*

Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, Buttrio, Manzano, San Giovanni al Natissone, Udine e fuori dai confini nazionali Nova Gorica.

- *Polo universitario di Pordenone:*

Pordenone, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Cordenons, Conegliano, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Godega di S. Urbano, Maniago, Montebelluna, Orsago, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, Susegana, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

- *Polo universitario di Portogruaro:*

Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Por-

togruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle, Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenico, Trivignano, Teor.

Art. 4

Corresponsione del contributo alloggio

Il contributo alloggio verrà pagato in due rate semestrali. La prima verrà versata entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, la seconda entro il 30 giugno 2006, mediante assegno non trasferibile inviato all'indirizzo di residenza dello studente. Nel caso degli studenti iscritti al primo anno il contributo alloggio verrà pagato soltanto dopo il conseguimento di venti crediti.

A domanda il contributo alloggio potrà essere versato su un conto corrente bancario di cui lo studente sia intestatario, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente bancario.

Art. 5

Durata della concessione dei benefici

Per quanto riguarda la durata della concessione trova applicazione l'articolo 3 del bando di concorso per il posto alloggio.

Art. 6

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'articolo 6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 7

Studenti stranieri extracomunitari

Per quanto riguarda gli studenti extracomunitari trova applicazione l'articolo 7 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 8

Studenti diversamente abili

Per quanto riguarda gli studenti diversamente abili trovano applicazione l'articolo 8 del bando di concorso per le borse di studio e l'articolo 7 del bando di concorso per i posti alloggio.

Art. 9

Formulazione delle graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere il beneficio a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di 4 graduatorie degli idonei - studenti iscritti al primo anno comunitari ed extracomunitari, studenti iscritti ad anni successivi comunitari ed extracomunitari - senza alcuna differenziazione per corsi di studio, definite in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - di cui all'articolo 6. A parità di ISEE, verrà data precedenza agli studenti con l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più giovane.

Art. 10

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'articolo 10 del bando di concorso per le borse di studio. la scadenza del concorso è fissata per il 7 novembre 2005.

Art. 11

Esito dei concorsi

Per quanto riguarda l'esito dei concorsi trova applicazione l'articolo 15 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 12

Incompatibilità

I contributi alloggio da euro 600,00 dell'Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati allo stesso titolo, con i posti alloggio messi a disposizione dall'Ente nelle sedi di Trieste o dai soggetti privati di cui all'articolo 33 della legge regionale 12/2005 nonché con il contributo alloggio da euro 1.200,00.

Art. 13

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'articolo 17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 14

*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'articolo 18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Miani.

Responsabile dell'Istruttoria: geom. Antonio Patrone.

Accesso al servizio di ristorazione - Anno accademico 2005-2006 - Presentazione della domanda tutto l'anno.

Art. 1

Destinatari

L'accesso al servizio di ristorazione è aperto a tutti gli studenti iscritti a tutti i corsi dell'Università degli

Studi di Trieste per l'anno accademico 2005-2006, nonché agli studenti iscritti a corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione attivati presso l'Università degli Studi di Trieste, ai borsisti dell'Università degli Studi di Trieste e degli enti di ricerca, ai frequentanti il dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste nonché agli iscritti al Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste.

Art. 2

Strutture

Trieste

- mensa universitaria centrale - Comprensorio universitario - Trieste - Piazzale Europa, n. 1;
- mensa di Palazzo Vivante - Androna Elisa Baciocchi (Largo Papa Giovanni XXIII) - Trieste;
- mensa dell'Ospedale di Cattinara - Trieste;
- mensa dell'Area di ricerca - Padriciano e Basovizza - Trieste;
- mensa del Centro di fisica teorica di Miramare;
- mensa della SISSA di Miramare.

Pordenone

- mensa presso la Casa dello Studente «A. Zanussi» - Via Prasecco, n. 3/A.

Gorizia

- mensa Polo Universitario di Gorizia - Via Alviano, n. 18 - Comprensorio universitario;
- mensa del Convitto dei Salesiani San Luigi - Via Don Bosco, n. 48.

Portogruaro

- mensa del Campus di Portogruaro - Via del Seminario, n.2/2.

Art. 3

Tariffe

Sono ammessi a fruire del servizio a tariffa ridotta tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Trieste, al conservatorio Tartini ed alla Sissa per l'anno accademico 2005-2006 e precisamente:

- alla tariffa di *euro 1,55 - prima fascia* - tutti gli studenti che abbiano l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - del nucleo familiare convenzionale, sommato all'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non superiore a 17.247,03 euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, non superiore a 29.104,36 euro e che presentino domanda, nonché gli studenti disabili, esonerati dal pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario;
- alla tariffa di *euro 3,10 - seconda fascia* - tutti gli studenti che abbiano l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - del nucleo familiare convenzionale, sommato all'Indicatore della condizione economica equivalente all'estero ove esista, non superiore a 24.000,00 euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, non superiore a 40.500,00 euro e che presentino domanda;
- alla tariffa di *euro 4,00 - terza fascia* - tutti gli altri studenti iscritti all'Università che abbiano l'indicatore delle situazioni economiche e patrimoniali superiori ai limiti fissati o che non presentino la domanda.

Gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Udine per l'anno accademico 2005-2006 sono ammessi a fruire del servizio nelle sedi di cui all'articolo 2, alla tariffa individuata dall'E.R.Di.S.U. di Udine.

Art. 4

Validità rilascio e rinnovo delle tessere

1. La fascia di appartenenza relativa all'anno accademico 2005-2006, attribuita ad ogni studente in base a quanto indicato all'articolo 3, verrà applicata a partire dal 1° novembre 2005.

2. Il diritto all'accesso al servizio mensa decade immediatamente in caso di conseguimento della laurea, rinuncia agli studi o altri casi di decadimento; in tali casi l'utente è tenuto alla restituzione immediata della tessera.

3. La tessera della mensa è strettamente personale e ne è vietata la cessione ad altri.

Art. 5

Requisiti economici

Per quanto riguarda i requisiti economici trova applicazione all'articolo 6 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 6

Presentazione delle domande e della documentazione rilasciata dal CAF

Per quanto riguarda la presentazione della domanda trova applicazione l'articolo 10 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 7

Verifiche ed accertamenti

Per quanto riguarda le verifiche e gli accertamenti trova applicazione l'articolo 17 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 8

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Per quanto riguarda la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali trova applicazione l'articolo 18 del bando di concorso per le borse di studio.

Art. 9

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni si applicheranno le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Alessandra Miani.

Responsabile dell'Istruttoria: geom. Antonio Patrone.

Studenti in sede - Pendolari - Fuori sede*Polo universitario di Trieste*

- IN SEDE: Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina.
- PENDOLARI : Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.
- FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Polo universitario di Gorizia

- IN SEDE: Gorizia, Farra d'Isonzo, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e fuori dai confini nazionali Nova Gorica.
- PENDOLARI: Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse.
- FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Polo universitario di Pordenone

- IN SEDE: Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
- PENDOLARI: Arba, Arzene, Aviano, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di S.Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravidomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro.
- FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Polo universitario di Portogruaro

- IN SEDE: Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalza di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle.
 - PENDOLARI: Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravidomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Trivignano, Teor.
 - FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.
-

Allegato 2

Elenco dei paesi particolarmente poveri non appartenenti all'Unione Europea di cui al D.M. 21 marzo 2002

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Ciad

Comoros

Congo (Repubblica democratica)

Costa D'Avorio

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Equatoriale

Haiti

Kiribati

Lao People's (Repubblica democratica)

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
Pakistan
Repubblica Centro Africana
Rwanda
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
Sudan
Tanzania
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanatu
Yemen
Zambia

Allegato 3

Elenco della documentazione da presentare al CAF per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed il rilascio dell'attestazione ISEE dell'INPS.

- 1) Codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- 2) codice dell'Azienda sanitaria di appartenenza dello studente e dei componenti del nucleo familiare;
- 3) documentazione relativa al riconoscimento di soggetto portatore di handicap o di persona invalida, se presenti all'interno del nucleo familiare;
- 4) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2004 da ciascun componente del nucleo familiare (Modello unico quadro RN rigo RN1; Modello 730/3 rigo 6; Modello CUD rigo 1);
- 5) dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare al 31 dicembre 2004: rendita catastale di fabbricati e terreni, valore di aree edificabili;
- 6) contratto di locazione (se la casa di abitazione del nucleo familiare è in affitto);
- 7) dichiarazione della banca che attesta il valore della quota capitale residua al 31 dicembre 2004 degli eventuali contratti di mutuo sui fabbricati posseduti;

- 8) dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2004:
- depositi e conti correnti bancari e postali, depositi COOP: valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, al 31 dicembre 2004;
 - titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre 2004;
 - azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre 2004;
 - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati: valore alla data del 31 dicembre 2004 o, in mancanza, nel giorno più prossimo antecedente tale data;
 - partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie: valore della frazione di patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, il valore è determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996: valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio anteriormente al 31 dicembre 2004, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;
 - altri strumenti e rapporti finanziari: valore corrente al 31 dicembre 2004;
 - contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: importo dei premi complessivamente versati al 31 dicembre 2004; polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto: importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 31 dicembre 2004 non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - imprese individuali: valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità di cui al punto e);
- 9) dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare: nome e codice di identificazione della banca, della società di investimento, della società di gestione con la quale si intrattengono i rapporti di deposito, gestione, custodia, amministrazione.

Allegato 4

Tabella delle annualità richieste per l'ammissione ai concorsi per i corsi di laurea attivati prima della riforma ai fini del computo delle annualità, 2 semestralità valgono 1 annualità.

Corso di Laurea o di Diploma	Anno di carriera	2	3	4	5	6	7	8
14 C.D.L. IN TRADUZIONE INTERPRETAZIONE					21	28		
111 C.D.L. IN GIURISPRUDENZA					17	23		
112 C.D.L. IN SCIENZE					17	23		
122 C.D.L. IN SCIENZE POLITICHE					17	23		
123 C.D.L. IN SCIENZE INTERNAZIONALI E					19	26		
211 C.D.L. IN ECONOMIA E COMMERCIO					15	21		
221 C.D.L. IN SCIENZE STATISTICHE ED					15	21		
230 C.D.L. IN ECON. DEL COMM. INTERNAZ. E					17	23		
240 C.D.L. IN STATISTICA E INFORMATICA PER					15	20		
250 C.D.L. IN ECONOMIA AZIENDALE					15	21		
311 C.D.L. IN LETTERE					13	18		

321	C.D.L. IN FILOSOFIA				13	18		
331	C.D.L. IN STORIA				14	19		
341	C.D.L. IN LINGUE E LETTERATURE				17	23		
345	C.D.L. IN SCIENZE E TECNICHE				18	25		
350	C.D.L. IN PSICOLOGIA				13	16	22	
421	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE				13	18		
422	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE				13	18		
423	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE				13	18		
424	C.D.L. IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE				13	18		
450	C.D.L. IN SCIENZE DELLA				9	15	21	
460	C.D.L. IN POLITICA DEL TERRITORIO				16	22		
470	C.D.L. IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE	2	6	8	15	20		
471	C.D.L. IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE	2	6	8	15	20		
511	C.D.L. IN MEDICINA E CHIRURGIA				9	11	17	24
520	C.D.L. IN ODONTOIATRIA E PROTESI				16	21	29	
530	C.D.L. IN BIOTECNOLOGIE(MEDICHE)				18	21	28	
610	C.D.L. IN CHIMICA					19	27	
611	C.D.L. IN CHIMICA				15	22	30	
621	C.D.L. IN FISICA				11	16		
631	C.D.L. IN MATEMATICA				9	13		
632	C.D.L. IN MATEMATICA				9	13		
641	C.D.L. IN SCIENZE NATURALI				15	20		
651	C.D.L. IN SCIENZE BIOLOGICHE				13	16	22	
661	C.D.L. IN SCIENZE GEOLOGICHE				14	152	21	
670	C.D.L. IN SCIENZE AMBIENTALI				12	18	25	
712	C.D.L. IN FARMACIA				10	14	19	
722	C.D.L. IN CHIMICA E TECNOLOGIA				12	18	25	
790	C.D.L. IN ARCHITETTURA				11	21	28	
811	C.D.L. IN INGEGNERIA CHIMICA				13	18	25	
821	C.D.L. IN INGEGNERIA CIVILE				13	19	26	
822	C.D.L. IN INGEGNERIA EDILE				13	19	26	
831	C.D.L. IN INGEGNERIA ELETTRONICA				13	18	25	
841	C.D.L. IN INGEGNERIA ELETTRICA				13	18	25	
851	C.D.L. IN INGEGNERIA MECCANICA				13	18	25	
861	C.D.L. IN INGEGNERIA NAVALE				13	18	25	
871	C.D.L. IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E				13	18	25	
880	C.D.L. IN INGEGNERIA DEI MATERIALI				13	18	25	

(Bandi approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7 luglio 2005, n. 29)

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18	TRIESTE
	• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.